

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 270<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 12 MARZO 1985

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE,  
indi del vice presidente TEDESCO TATÒ  
e del vice presidente ENRIQUES AGNOLETTI

#### INDICE

**CONGEDI E MISSIONI**..... Pag. 3

#### **DISEGNI DI LEGGE**

Assegnazione ..... 3

#### **Seguito della discussione:**

«Conversione in legge del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, recante misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa» (1174).

#### **Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo:**

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, recante misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa. Regolamentazione degli atti e dei rapporti giuridici pregressi»:

PRESIDENTE..... 4 e *passim*

BASTIANINI (PLI) ..... 18, 53

CARTIA (PRI) ..... 17, 60

COLOMBO Vittorino (V.) (DC) ..... 61

COVI (PRI) ..... 27

FILETTI (MSI-DN)..... 9 e *passim*

GIUSTINELLI (PCI)..... 25, 30

\* LIBERTINI (PCI)..... 37, 52

LOTTI (PCI)..... 7 e *passim*

NICOLAZZI, ministro dei lavori pubblici Pag. 15, 36

\* PADULA (DC), relatore ..... 11 e *passim*

PAGANI Maurizio (PSDI) ..... 19, 38, 54

\* PIROLO (MSI-DN) ..... 24, 29

\* PISTOLESE (MSI-DN) ..... 30, 59

RUSSO (Sin. Ind.) ..... 57

SAPORITO (DC) ..... 26, 29, 31

\* SPANO Roberto (PSI) ..... 15 e *passim*

SUSI, sottosegretario di Stato per le finan-

ze ..... 28 e *passim*

TASSONE, sottosegretario di Stato per i lavori

pubblici ..... 35 e *passim*

VENANZETTI (PRI) ..... 38

#### **INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI**

Annunzio di interrogazioni ..... 63

Annunzio di risposte scritte ad interroga-  
zioni ..... 68

#### **Per lo svolgimento di una interpellanza:**

PRESIDENTE ..... 62

CONSOLI (PCI) ..... 62

**ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI  
MERCOLEDÌ 13 MARZO 1985** ..... 68

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.



**Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE**

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

**DE CATALDO**, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 7 marzo.

**PRESIDENTE.** Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

**Congedi e missioni**

**PRESIDENTE.** Sono in congedo i senatori: Agnelli, Bozzello Verole, Butini, Carli, Carta, Cavaliere, Codazzi, Condorelli, Conti Persini, Colombo Vittorino (L.), Crollalanza, De Cinque, Donat Cattin, D'Onofrio, Fimognari, Fiori, Giacometti, Giugni, Grassi Bertazzi, Jannelli, Jervolino Russo, Lipari, Loi, Loprieno, Martini, Mazzola, Monsellato, Papalia, Pastorino, Patriarca, Pavan, Pinto Michele, Riggio, Riva Massimo, Romei Carlo, Sclavi, Signorello, Tanga, Tomelleri, Vassalli, Vernaschi, Vettori, Zito.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Giust e Palumbo, a Parigi, per attività della Commissione difesa dell'UEO.

**Disegni di legge, assegnazione**

**PRESIDENTE.** I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

— in sede deliberante:

alla 4ª Commissione permanente (Difesa):

« Nuove norme per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - Ruolo servizi » (417-B) (Approvato dalla 4ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 7ª Commissione permanente della Camera dei deputati), previo parere della 5ª Commissione;

— in sede referente:

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

**PALUMBO** ed altri. — « Modifiche alla legge 12 giugno 1973, n. 349, concernente norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari » (1172), previo parere della 1ª Commissione;

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

**POLLASTRELLI** ed altri. — « Interpretazione autentica dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente condizioni di applicabilità delle agevolazioni tributarie per le cooperative e loro consorzi » (1169), previ pareri della 5ª e della 11ª Commissione.

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

**«Conversione in legge del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, recante misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa» (1174)**

**Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo:**

**«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, recante misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa. Regolamentazione degli atti e dei rapporti giuridici pregressi»**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1174.

Ricordo che nella seduta antimeridiana si è svolta la discussione generale e hanno replicato il relatore Padula e il Ministro dei lavori pubblici.

Passiamo all'esame dell'articolo unico:

*Articolo unico*

È convertito in legge il decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, recante misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

**Art. 1.**

*(Sospensione e graduazione degli sfratti; proroga dei contratti per immobili ad uso non abitativo)*

**1.** L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ad uso di abitazione è sospesa fino al 30 giugno 1985.

**2.** Dopo tale data l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso di abitazione, divenuti esecutivi, anche ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, e successive modifiche, dal 1° gennaio 1983 alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora eseguiti, sarà effettuata:

*a)* dal 1° luglio 1985, per i provvedimenti divenuti esecutivi fino al 30 giugno 1983;

*b)* dal 30 settembre 1985, per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1° luglio 1983 ed il 31 dicembre 1983;

*c)* dal 30 novembre 1985, per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1° gennaio 1984 e la data di entrata in vigore del presente decreto;

*d)* dal 31 gennaio 1986, per i provvedimenti divenuti esecutivi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

**3.** Le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2 non si applicano per i provvedimenti di rilascio fondati sulla morosità del conduttore o del subconduttore, nonchè per quelli emessi in una delle ipotesi previste dall'articolo 59, primo comma, numeri 1), limitatamente all'uso abitativo, 2), 6), 7) e 8) della legge 27 luglio 1978, n. 392, e dall'articolo 3,

primo comma, numeri 2), 4) e 5), del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25.

4. Il termine del 31 dicembre 1984, indicato nel comma 4-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, relativo alla sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili e dei fondi rustici nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1985.

5. Nei confronti dei soggetti titolari di assegnazione di alloggi, in corso di costruzione o ultimati, di edilizia residenziale sovvenzionata ovvero agevolata, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio è sospesa fino all'effettiva consegna dell'alloggio e comunque non oltre il 30 giugno 1986, ferma restando la esclusione per morosità, salvo quanto stabilito dal successivo comma 7.

6. La disposizione di cui al precedente comma 5 si applica altresì agli acquirenti di alloggi di edilizia agevolata anche in base a contratti preliminari aventi data certa.

7. I soggetti di cui ai precedenti commi 5 e 6 decadono dal beneficio nel caso di morosità protratta per oltre tre mesi nel pagamento del canone e degli oneri accessori.

8. Le scadenze dei contratti di cui alla lettera a) dell'articolo 67, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono prorogate fino all'entrata in vigore della nuova disciplina in materia di locazione degli immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione e, comunque, non oltre il 30 giugno 1985.

9. Per il periodo di proroga, nei contratti di locazione o sublocazione di cui al precedente comma 8, il canone corrisposto dal conduttore, al netto degli oneri accessori, può essere aumentato, a richiesta del locatore, in misura non superiore al 25 per cento.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:*

« 1. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso di abitazione, ivi compresi i provvedimenti fondati su verbali di conciliazione, è sospesa fino al 31 dicembre 1985.

2. I contratti di locazione di immobili adibiti ad uso di abitazione la cui scadenza sia prevista non oltre il 31 dicembre 1985 sono prorogati fino a tale data.

3. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 non si applicano per i provvedimenti di rilascio fondati sulla urgente e im-

prorogabile necessità del locatore, verificatasi successivamente alla costituzione del rapporto locatizio, di destinare l'immobile stesso ad abitazione propria, del coniuge o dei propri parenti in linea retta entro il secondo grado, nonchè sulla morosità del conduttore o del subconduttore ».

1.4 LIBERTINI, LOTTI, GIUSTINELLI,  
VISCONTI, GRECO, ANGELIN

*Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:*

« 2. Le disposizioni del precedente comma 1 non si applicano per i provvedimenti di rilascio fondati sulla morosità del conduttore o del subconduttore o quando ricor-

rano i casi previsti dai numeri 7) e 8) del primo comma dell'articolo 59 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

3. Dopo la data di cui al precedente comma 1 possono essere eseguiti, sino alla data del 31 dicembre 1986, solo i provvedimenti di rilascio fondati sulle motivazioni di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25 ».

1.5 LIBERTINI, LOTTI, BISSO, GIUSTINELLI, VISCONTI, GRECO

*Al comma 3, sostituire le parole: « 2), 6), 7) e 8) della legge 27 luglio 1978, n. 392 », con le altre: « 2, 3), 6), 7) e 8) della legge 27 luglio 1978, n. 392 ».*

1.1 LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 3, sostituire le parole: « 2), 4) e 5) del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629 », con le altre: « 2), 3), 4) e 5) del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629 ».*

1.2 LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

« ... Nei comuni di cui all'articolo 4.0.9 del presente decreto è costituita una commissione per la graduazione degli sfratti costituita dal sindaco, che la presiede, dal questore, dal pretore e dal presidente dello IACP competente, o da loro delegati.

... La commissione di cui al precedente comma può, nell'ambito delle norme vigenti:

a) graduare nel tempo le esecuzioni degli sfratti in rapporto alla disponibilità di alloggi alternativi;

b) individuare gli alloggi disponibili per la locazione sulla base di un censimento dei medesimi realizzato dal comune.

... La commissione può sentire il parere delle organizzazioni degli inquilini e dei proprietari più rappresentative.

... Le commissioni iniziano a funzionare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

1.6 LOTTI, LIBERTINI, BISSO, GIUSTINELLI, VISCONTI, GRECO

*Sopprimere il comma 4.*

1.3 LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 4, sostituire le parole: « al 30 giugno 1985 » con le altre: « al 31 dicembre 1985 ».*

1.7 LIBERTINI, LOTTI, VISCONTI, GIUSTINELLI, ANGELIN

*Sostituire i commi 8 e 9 con i seguenti:*

« ... Le scadenze dei contratti di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 67 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono prorogate fino all'entrata in vigore della nuova disciplina in materia di locazione degli immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione e, comunque, non oltre il 30 giugno 1986.

... Per il periodo di proroga di cui al precedente comma il canone di locazione è aggiornato in base alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nell'anno precedente.

... Dopo il sesto comma dell'articolo 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è aggiunto il seguente:

” In assenza delle comunicazioni di cui al primo comma o della disdetta per i motivi di cui all'articolo 29, da inviarsi almeno sessanta giorni prima della scadenza del contratto, il conduttore ha diritto al rinnovo dello stesso per tre anni, sulla base dell'ultimo canone corrisposto, annualmente aggiornato in base alla variazione accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nell'anno precedente. I contrat-

ti rinnovati ai sensi del presente comma si intendono risolti il diritto alla loro scadenza, senza obbligo di disdetta. Il rilascio dell'immobile è condizionato dall'avvenuta corresponsione dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale nella misura di 18 mensilità, ovvero 21 per le locazioni con destinazione alberghiera, dell'ultimo canone corrisposto ».

... Al settimo comma dell'articolo 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392, dopo le parole: " Qualora il locatore non intenda procedere al rinnovo della locazione " sono aggiunte le seguenti: " per i motivi di cui all'articolo 29 " ».

1.8           LOTTI, LIBERTINI, GIUSTINELLI

*Sostituire il comma 8 con il seguente:*

« 8. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio relativi ai contratti di cui alla lettera a) dell'articolo 67, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, è sospesa fino all'entrata in vigore della nuova disciplina in materia di locazione degli immobili ad uso diverso dall'abitazione e, comunque, non oltre il 30 giugno 1985 ».

1.9           FILETTI, CROLLALANZA, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MOLTISANTI, MONACO, PIROLO

*Al comma 9, sostituire le parole: « Per il periodo di proroga » con le altre: « Per il tempo di sospensione di cui al precedente comma 8 ».*

1.10          FILETTI, CROLLALANZA, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MOLTISANTI, MONACO, PIROLO

Invito i presentatori ad illustrarli.

LOTTI. Signor Presidente, con l'emendamento 1.4 i senatori comunisti intendono proporre un criterio sostanzialmente diverso da quello indicato dal decreto n. 12 per la soluzione dei problemi dell'emergenza abitativa.

Vorrei chiedere un attimo di attenzione al ministro dei lavori pubblici, onorevole Nico-

lazzi, che vedo in Aula, per fare una facile profezia e cioè che fra pochi mesi, ancora una volta, il Governo sarà costretto ad emanare un decreto volto a fronteggiare l'emergenza degli sfratti, in quanto il pur apprezzabile principio della graduazione, contenuto nel testo proposto dal Governo, non è certamente in grado, per la brevità delle proroghe individuate, di fronteggiare in modo opportuno una emergenza che, ritengo, si trascinerà anche ben oltre le date indicate dall'articolo 1.

Da qui la necessità, a nostro avviso, di arrivare a proporre un sistema di proroga dei contratti che preveda, da un lato, un periodo più lungo e dall'altro un ambito di applicazione territoriale che vada oltre le aree già oggi indicate come aree ad alta tensione abitativa, ai sensi dell'articolo 5 dello stesso decreto n. 12 di cui stiamo discutendo, per comprendervi tutte quelle situazioni che, pur non essendo ancora oggi riconducibili all'interno delle aree ad alta tensione abitativa, tuttavia presentano situazioni di oggettiva emergenza.

Quindi, la motivazione del nostro emendamento è nitida: prorogare, per un periodo di tempo più congruo, in attesa che venga definita una nuova legge sull'equo canone, i provvedimenti esecutivi e di rilascio degli immobili adibiti ad usi abitativi e, in secondo luogo, estendere l'ambito di applicazione della norma stessa.

Vorrei peraltro invitare, ancora una volta, il ministro Nicolazzi a tenere presente che i senatori comunisti, sin da ora, tengono a precisare che, mentre esprimeranno un giudizio assolutamente favorevole all'intenzione, che ci è stata comunicata da parte dei colleghi di maggioranza, di prevedere una norma volta a rinnovare *ope legis* i contratti degli immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione, ritengono che sia un gravissimo errore e una grave contraddizione il non estendere lo stesso principio ai contratti per gli immobili adibiti ad uso abitativo.

In effetti si sta verificando un fatto molto strano in Parlamento, e soprattutto all'interno della maggioranza e negli orientamenti del Governo; voglio ricordare che i senatori comunisti, per mesi, ogni qual volta è stata

data loro l'occasione, hanno ribadito la necessità di affrontare il problema degli immobili adibiti ad uso diverso con una norma che fosse tale da dare la necessaria sicurezza e certezza del luogo di lavoro a centinaia di migliaia di artigiani, commercianti, operatori turistici, ma che ci è sempre stato risposto di no, da parte del Governo e della maggioranza. Ora però il Governo, forse sollecitato dalla prossimità delle elezioni, si è accorto che il problema esiste e ha deciso di adottare una norma (che, io credo, sarà proposta dai colleghi della maggioranza) non di semplice proroga, ma addirittura di rinnovo dei contratti. Non vi è dubbio che noi comunisti aderiamo a questa proposta perchè la riteniamo, in effetti, una nostra proposta che, con grave ritardo, il Governo e la maggioranza hanno fatto propria; però, nel contempo, evidenziamo la contraddizione nella quale si pone la maggioranza stessa, la quale si è affannata (in modo, direi, non molto costruttivo nè molto positivo) per mesi — è più di un anno che discutiamo di proroga degli sfratti da immobili adibiti ad usi abitativi — senza avere il coraggio di adottare anche per questi immobili una norma coerente con lo stato di emergenza nel quale centinaia di migliaia di famiglie italiane da tempo si trovano.

Ecco allora che la nostra proposta, contenuta nell'emendamento 1.4, si concilia con questo discorso di carattere generale e diventa conseguente con la proposta, che andremo a discutere fra non molto, riferita alla proroga o, meglio ancora, al rinnovo dei contratti degli immobili adibiti ad usi diversi, evidenziando in modo molto chiaro, la contraddizione nella quale sono venuti a trovarsi la maggioranza e il Governo.

Proseguendo nella illustrazione degli emendamenti, è evidente che noi, con l'emendamento 1.5, facciamo salve le cause per le quali non è possibile ipotizzare una proroga dei provvedimenti esecutivi di sfratto; tali cause sono quelle della morosità o quelle in cui il proprietario abbia una effettiva, inderogabile necessità di utilizzare, per uso proprio o per i propri parenti in linea diretta, fino al secondo grado, l'abitazione locata. Intendiamo, in questo modo, con l'emenda-

mento 1.5, restringere le eccezioni al principio della proroga così come proposta dal testo della maggioranza.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.6, proponiamo che nei comuni considerati ad alta tensione abitativa la graduazione degli sfratti avvenga sulla scorta dei deliberati di un'apposita commissione, presieduta dal sindaco, con la presenza del questore, del pretore e del presidente dello IACP competente o di loro delegati. Non mi attarderò nell'illustrare i contenuti tecnici di questa commissione o il modo in cui dovrebbe funzionare, dando tutto ciò per scontato e per illustrato da sè. Voglio soltanto sottolineare che con l'emendamento da noi presentato intendiamo attribuire alle amministrazioni comunali un ruolo di vero protagonista nella fase di gestione dell'emergenza abitativa.

Abbiamo ripetuto — e mi rivolgo in particolare al senatore Triglia, presidente dell'ANCI che vedo qui in Aula, — in più occasioni che è in primo luogo sui comuni, sui sindaci e sugli amministratori comunali che si riversa — molto spesso a causa della latitanza dello Stato — il malcontento dei cittadini e che sono i sindaci stessi a doversi misurare quotidianamente con i problemi di fronte ai quali sovente non hanno alcun potere di intervento.

Ecco, allora, che l'attribuire al comune il compito di graduare gli sfratti con una commissione che viene presieduta dal sindaco ma che vede anche, come garanti, la presenza del questore, del pretore o di loro delegati, ci sembra essere un modo corretto per rendere trasparente tutta la fase relativa alla graduazione degli sfratti, e quindi, al passaggio da una casa all'altra, cioè al problema della mobilità che certamente si porrà.

È questa la *ratio* dell'emendamento 1.6, che sottoponiamo ancora una volta all'attenzione dei colleghi della maggioranza, nella certezza che in questo modo si garantisce che il provvedimento di graduazione degli sfratti abbia degli interlocutori e dei protagonisti certi e costituisca anche un elemento di sicurezza per gli stessi cittadini, soggetti alla mobilità conseguente allo sfratto.



L'emendamento 1.7 si illustra da sè. È un semplice spostamento di data conseguente all'impostazione che ho esposto poco fa.

L'emendamento 1.8 riguarda gli usi diversi e su questa materia vorrei riservarmi di intervenire successivamente alla presentazione, da parte dei colleghi della maggioranza, di un emendamento in tal senso che è stato già preannunciato. Non so, signor Presidente, se ciò sia compatibile con il regolare svolgimento dei nostri lavori; se così non fosse, procederò alla illustrazione del nostro emendamento. Posso, quindi, riservarmi di intervenire successivamente, signor Presidente?

**PRESIDENTE.** No, senatore Lotti. Vorrei pregarla di voler cortesemente illustrare gli emendamenti da lei presentati tutti insieme.

**LOTTI.** La ringrazio, signor Presidente.

L'emendamento 1.8 si propone di affrontare il problema della proroga dei contratti degli immobili adibiti ad usi diversi. È un emendamento che, di fatto, ripropone il testo che era stato approvato dalla Camera dei deputati in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 795 e che è volto a tutelare — come dicevo prima — la certezza del luogo di lavoro di centinaia di migliaia di artigiani, di commercianti e di operatori turistici.

Consegniamo questo nostro emendamento alla riflessione dell'Aula, dichiarando però sin d'ora, da un lato, che siamo disponibili a prendere in considerazione un eventuale emendamento proposto dai colleghi della maggioranza o dallo stesso Governo e a ritirare, quindi, l'emendamento da noi presentato e, dall'altro, che intendiamo sottolineare come nel nostro disegno vi sia coerenza tra la proroga dei contratti per usi diversi e un maggior lasso di tempo lasciato alla proroga dei contratti relativi agli immobili adibiti ad uso abitativo, coerenza che non troviamo nella posizione del Governo.

In tal modo ritengo di aver illustrato gli emendamenti presentati dal Gruppo dei senatori comunisti, riservandomi, alla luce del dibattito e delle conclusioni cui esso

perverrà, di ritornare su quest'ultimo emendamento.

**FILETTI.** Onorevole Presidente, mi riservo di intervenire in sede di dichiarazione di voto sugli emendamenti che precedono quelli da noi presentati.

Allo stato, illustrerò gli emendamenti 1.9 e 1.10.

Come ho rilevato in sede di discussione generale, non si può parlare più di proroga di contratti di locazione perchè la Corte costituzionale ripetutamente ha ribadito il principio dell'illegittimità di ulteriori proroghe dei contratti di locazione. Ci rendiamo conto dell'esigenza che hanno coloro i quali detengono in locazione case ad uso diverso da quello abitativo di usufruire di ulteriore tempo per procedere al rilascio del bene occupato. Per venire incontro a tale esigenza, in sostituzione della proroga, proponiamo la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio, così come previsto per le locazioni ad uso abitativo. In tal modo, non si incorrerebbe nel vizio di illegittimità costituzionale.

Ritengo pertanto che l'emendamento presentato dalla mia parte politica, l'1.9, non abbia bisogno di ulteriori illustrazioni, in quanto prevede appunto che l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio relativi ai contratti di cui alla lettera a) dell'articolo 67, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, è sospesa fino all'entrata in vigore della nuova disciplina in materia di locazione degli immobili ad uso diverso dall'abitazione e, comunque, non oltre il 30 giugno 1985.

L'emendamento 1.10 è una conseguenza del precedente, perchè, al posto delle parole: «Per il periodo di proroga», prevede le altre: «Per il tempo di sospensione di cui al precedente comma 8».

**PRESIDENTE.** Poichè i relatori hanno ora presentato degli emendamenti, ai quali sono stati preannunciati subemendamenti, per consentirne la formale redazione, sospendo la seduta per 15 minuti.

*(La seduta, sospesa alle ore 16,50, è ripresa alle ore 17,05).*

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, al fine di permettere la riproduzione e la distribuzione degli emendamenti presentati, sospendo di nuovo brevemente la seduta.

*(La seduta, sospesa alle ore 17,05, è ripresa alle ore 17,30).*

**PRESEDENTE.** Risultano pertanto riferiti all'articolo 1 i seguenti emendamenti:

*All'emendamento 1.11, al primo capoverso, sopprimere le parole da: «iniziale o quello pattuito», fino a: «riferimento al canone».*

1.11/1      LOTTI, LIBERTINI, GIUSTINELLI, SALVATO, MORANDI, VISCONTI, BISSO, ANGELIN

*All'emendamento 1.11, al terzo capoverso, sostituire le parole: «il compenso», con le altre: «un compenso».*

1.11/2      LOTTI, LIBERTINI, GIUSTINELLI, SALVATO, MORANDI, VISCONTI, BISSO, ANGELIN

*All'emendamento 1.11, al terzo capoverso, sostituire le parole da: «nella misura di 18» fino alla fine del capoverso, con le altre: «pari al reddito netto complessivo dichiarato per i due anni precedenti e comunque non inferiore a 36 mensilità dell'ultimo canone corrisposto e, nel caso di attività alberghiere, pari al reddito netto complessivo dichiarato per i quattro anni precedenti e comunque non inferiore a 60 mensilità. Il compenso è dovuto nella misura doppia nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 34 e dove il nuovo esercizio venga iniziato entro due anni dalla cessazione del precedente».*

1.11/3      LOTTI, LIBERTINI, GIUSTINELLI, SALVATO, MORANDI, VISCONTI, BISSO, ANGELIN

*Aggiungere in fine i seguenti commi:*

9-bis. L'articolo 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è sostituito dal seguente:

«Alle scadenze di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 67, prorogate dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e dalla legge 25 luglio 1984, n. 377, e a quelle di cui all'articolo 71, il conduttore ha diritto al rinnovo del contratto per i periodi di cui all'articolo 27 e seguenti, sulla base di un canone determinato rivalutando per i coefficienti di svalutazione della lira il canone iniziale o quello pattuito in occasione di intervenuto rinnovo del contratto. Qualora la determinazione del canone iniziale non sia possibile, si fa riferimento al canone corrisposto alla data del 31 dicembre 1973.

A partire dal secondo anno del periodo di rinnovo il canone può essere aggiornato annualmente nella misura del 75 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatasi nell'anno precedente.

Il locatore ha facoltà di non rinnovare il contratto di locazione qualora abbia la necessità di riottenere la disponibilità dell'immobile per uno dei motivi indicati dall'articolo 29; in tal caso al conduttore è dovuto il compenso per la perdita dell'avviamento commerciale nella misura di 18, ovvero 21 mensilità per le locazioni con destinazione alberghiera, sulla base del canone corrente di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche. Il compenso dovuto è complessivamente di 21, ovvero 28 mensilità per le locazioni con destinazione alberghiera, nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 34. Qualora il rilascio dell'immobile sia avvenuto per i motivi di cui alla lettera a) dell'articolo 29, il compenso dovuto è di 18, ovvero 21 mensilità per le locazioni alberghiere, sulla base del canone corrisposto.

L'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile è condizionata all'avvenuta corresponsione dell'indennità di cui al precedente comma».

9-ter. Ai fini di cui al terzo comma dell'articolo 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392, come sostituito dal precedente comma, il locatore, a pena di decadenza, deve rendere nota al conduttore la necessità di conseguire, alla scadenza del contratto, la disponibilità dell'immobile locato, a mezzo let-

tera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

*9-quater.* Le disdette del contratto inviate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e le licenze di finita locazione, anche se convalidate, che non siano fondate su uno dei casi di necessità del locatore di cui all'articolo 29 della citata legge 27 luglio 1978, n. 392, sono nulle e possono essere riproposte ai sensi del precedente comma.

*9-quinquies.* Le disposizioni dei precedenti commi *9-bis*, *9-ter* e *9-quater*, si applicano anche ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

*9-sexies.* L'articolo 32 della legge 27 giugno 1978, n. 392, è sostituito dal seguente:

«Le parti possono convenire che il canone di locazione sia aggiornato annualmente su richiesta del locatore per eventuali variazioni del potere di acquisto della lira.

Le variazioni in aumento del canone non possono essere superiori al 75 per cento di quelle, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti di locazione stagionale».

1.11

I RELATORI

Onorevole relatore, la pregherei di voler illustrare gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3 presentati dalle Commissioni, e anche l'emendamento testè proposto, cioè l'emendamento 1.11. In seguito darò la parola al senatore Lotti per l'illustrazione dei subemendamenti presentati da senatori comunisti all'emendamento 1.11.

\* PADULA, *relatore*. Signor Presidente, gli emendamenti 1.1 e 1.2 hanno soltanto natura tecnica, nel senso che riproducono le cause di esclusione che, tradizionalmente, sono sta-

te sempre comprese nelle sospensioni degli sfratti in relazione alle ragioni che hanno giustificato il provvedimento di rilascio.

La soppressione del comma 4, con l'emendamento 1.3, è tesa ad assicurare che anche nelle zone terremotate venga finalmente omogeneizzato il regime della sospensione — oltretutto già nel testo del decreto la data finale era identica — lasciando eventualmente al CIPE, in base alla facoltà consentita dall'ultimo articolo, di determinare se, all'interno di queste zone, oltre evidentemente all'area urbana di Napoli e alle altre che sono già comprese come zone metropolitane, sussistano ancora i presupposti per proseguire il regime vincolistico.

L'emendamento 1.11 era stato già preannunziato dalla Commissione, dopo averne lungamente discusso, anche sulla scorta di un emendamento del Gruppo comunista, e riguarda gli usi non abitativi.

Come i colleghi sanno, questo argomento è stato lungamente riproposto in tutte le precedenti edizioni del decreto da varie parti politiche, è stato oggetto di una proposta di legge di iniziativa dei senatori Aliverti ed altri ed era stato affidato dall'Assemblea alla discussione delle Commissioni riunite giustizia e lavori pubblici collegandolo all'esame del disegno di legge n. 479. Si tratta del regime delle locazioni che riguardano i negozi, le botteghe artigiane e gli studi professionali che erano in essere al momento dell'entrata in vigore della legge sull'equo canone del 1978. Come i colleghi sanno, su questa materia ha avuto modo di pronunciarsi la Corte costituzionale in forma sufficientemente comprensiva delle ragioni che giustificavano una precedente proroga disposta con la legge n. 94 del 1982, ma anche, nella motivazione, in modo particolarmente rigoroso in ordine alle ipotesi di successive proroghe.

Il Parlamento, nell'estate scorsa, in sede di approvazione della legge riguardante la sospensione dell'indice ISTAT sui canoni di locazione abitativi, ha dovuto disporre una prima proroga di sei mesi. Il decreto di cui ci occupiamo ne stabilisce una seconda.

Sembra al relatore, è sembrato alla Commissione — e credo che su questo si possa registrare un ampio consenso e d'altra parte

le adesioni che già sono state raccolte e che verranno, immagino, confermate in quest'Aula lo testimonieranno — che sia preferibile, anche se esigenze di sistematicità avrebbero forse consigliato, appunto, la trattazione di questa materia congiuntamente alle modifiche della legge n. 392 riguardante la materia abitativa, accogliere l'indirizzo che viene qui proposto e che dà una soluzione che non si concretizza in una semplice proroga ed assicura certamente maggiore stabilità alle imprese artigiane e commerciali. Esso si giustifica e si esprime attraverso una forma che può essere, a mio avviso, considerata più rispettosa del magistero della Corte, richiamato anche in sede pubblica e autorevolmente dal suo Presidente, in quanto è coerente all'insegnamento che in varie pronunce la Corte ha emanato in ordine al fatto che il sistema della legge n. 392, nella sua organicità, o viene conservato in tutte le sue articolazioni oppure no, ma non può essere manipolato con interventi legislativi parziali e spesso contraddittori che ne squilibrano l'intima e sostanziale coerenza.

La proposta di cui all'emendamento consiste, in definitiva, nell'allineamento dei contratti prorogati in regime ancora transitorio con i contratti ordinari stipulati ai sensi degli articoli 27 e 28 della legge n. 392. Questo regime prevede infatti che alla prima scadenza dei sei anni di durata del contratto la facoltà di recesso sia limitata soltanto a motivi di giusta causa, con un'ipotesi quindi di automatico rinnovo per altri sei anni. Tale regime viene in sostanza applicato e trasferito alle scadenze di cui ci occupiamo, consentendo al proprietario di recuperare la disponibilità dell'immobile qualora ricorrano le ragioni di cui all'articolo 29 della legge n. 392 — cioè la giusta causa — oppure di rinnovare il contratto per sei anni dando alle parti, proprietario ed inquilino, la facoltà di aggiornare il canone, non più con meccanismi di aumento percentuale quali quelli indicati dal decreto, il quale prevede un aumento del 5 per cento che ovviamente mantiene inalterati gli squilibri determinati nel passato, bensì con un meccanismo che si riconduce al momento in cui si incontrò la volontà delle parti in regime di autonomia contrattuale, determinando appunto un canone libe-

ro, rispetto al quale si adotta, come avviene anche negli altri paesi europei, un criterio di moderazione, un tetto pari all'indice di inflazione relativo al periodo di riferimento.

Qualora non sia possibile, per la vetustà del contratto, per successione di diverse parti o soggetti, o per altri motivi, determinare l'entità dell'affitto originario, si è dovuta evidentemente introdurre una norma alternativa e sostitutiva che prevede il riferimento al 1973, che è il periodo in cui venne emanato il primo decreto, con il Governo, allora, dell'onorevole Rumor, il quale intervenne, per motivi antinflazionistici, con il blocco generale dei livelli di fitto, oltre che dei contratti nel settore non abitativo.

Questa è la *ratio* e la tecnica del provvedimento. Ovviamente si è poi dovuta armonizzare la indicizzazione, che si ritiene più opportuno rendere a cadenza annuale, proprio per evitare le aspettative inflazionistiche eccessivamente elevate all'inizio dei rinnovi contrattuali, armonizzandola attraverso la modifica dell'articolo 32, di cui si occupa proprio l'emendamento, con, appunto, una modifica della normativa anche ordinaria contenuta nell'articolo 32 della legge del 1978.

Questi sono i motivi che sorreggono una proposta che ha un evidente contenuto politico rilevante e che ritengo meriti particolare attenzione e, se è possibile, una ampia approvazione del Parlamento, proprio perchè essa incide su materie che certamente sono controverse e delicate, data la natura degli interessi in campo, e su cui appunto forte e vigile è l'attenzione di quell'autorevole magistero che ci viene dalla Suprema corte.

Ritengo, in questi termini, di aver sufficientemente giustificato la ragione di questa proposta. Vedo che ci sono subemendamenti presentati dai colleghi Lotti ed altri ed evidentemente, in sede di parere sui singoli subemendamenti, dirò come queste proposte, in qualche modo, difficilmente si possano armonizzare con la struttura della proposta avanzata.

LOTTI. I subemendamenti 1.11/1 e 1.11/2 rappresentano meri raccordi di carattere tecnico, che non hanno assolutamente bisogno di illustrazione.

Per quanto riguarda invece il subemendamento 1.11/3, è evidente che noi siamo di fronte ad una diversa valutazione che il Gruppo comunista dà, rispetto ai colleghi della maggioranza, riguardo alla necessità di tutelare meglio il lavoratore autonomo che sia titolare di un contratto di affitto di un locale adibito ad uso diverso.

Infatti noi proponiamo che la indennità per il rilascio dell'immobile, che il proprietario deve corrispondere all'artigiano, al commerciante o al titolare dell'impresa alberghiera, venga aumentata nel senso che l'indennità stessa non possa essere inferiore all'importo di due anni di reddito dichiarati dall'artigiano o dal commerciante, oppure di quattro anni di reddito dichiarati dall'albergatore.

In questo modo, noi facciamo riferimento in modo concreto alla redditività dell'azienda e la indennità non viene quindi più commisurata in modo astratto ad un canone moltiplicato per un certo numero di mesi; in ogni caso diciamo che l'indennità, pur seguendo il criterio generale prima illustrato, non deve andare al di sotto rispettivamente per artigiani e commercianti alle trentasei mensilità e alle sessanta mensilità per l'albergatore.

Io credo che sia facilmente intellegibile il perchè della distinzione tra gli albergatori e gli artigiani e commercianti, trattandosi di imprese che richiedono, per il loro esercizio, un diverso investimento (certamente di gran lunga superiore è quello dell'impresa alberghiera).

Si tratta quindi di una norma volta a maggiormente cautelare i lavoratori autonomi.

Penso di non dover aggiungere altro se non una considerazione di carattere generale. Ho preso atto che il relatore Padula, nell'illustrare l'emendamento 1.11, presentato dai relatori, ha giudicato non infondata l'osservazione che ho avanzato nel mio precedente intervento, secondo la quale diventa incongruo il comportamento del Governo e della maggioranza che, mentre si accingono a rinnovare — ed è questa una cosa giusta — i contratti relativi ad immobili adibiti ad usi diversi, non fanno nulla di analogo per i

contratti relativi ad immobili adibiti ad uso abitativo.

Allora, se l'operazione che con ritardo la maggioranza ed il Governo portano avanti è, in parte, connotata da un immediato interesse elettorale, è chiaro — ma credo che questo la maggioranza lo sappia molto meglio di me — che gli inquilini si ricorderanno, al momento del voto, che questa maggioranza e questo Governo non hanno avuto il coraggio di proporre — conseguentemente alla scelta fatta per gli immobili adibiti ad usi diversi — anche il rinnovo dei contratti relativi agli immobili per uso abitativo.

FILETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Desidero intervenire sull'emendamento aggiuntivo 1.11 presentato dai relatori, con il quale si propone la sostituzione del vigente articolo 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392, con un altro testo.

È di tutta evidenza che con questo emendamento si fa riferimento all'istituto del rinnovo del contratto. Non ci si sofferma più sulla proroga o sulla sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio, ma si prevede l'eventualità di rinnovare il contratto alle scadenze stabilite *ex lege*. In particolare, si prevede il rinnovo per altri sei anni.

La disciplina, così come proposta, può, a nostro avviso, condividersi. Infatti, essendo correlata ad un rapporto relativo alla determinazione del canone non più molto limitato, così come è oggi, si può esprimere parere favorevole all'emendamento.

Peraltro, è da sottolineare che l'emendamento è correlato anche ad una recente sentenza della Corte costituzionale in ordine alla determinazione dell'indennità per la perdita di avviamento commerciale. Mentre in linea generale si prevede che l'indennità sia corrisposta sulla base del canone corrente di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche, quando si tratta, invece, di richiesta o di recesso dal contratto per uno dei motivi di cui alla lettera a) dell'articolo 29 — vale a dire in caso di destinazione del

bene ad uso di abitazione del titolare o di suoi parenti in linea retta — l'indennità stessa viene determinata sulla base dell'ultimo canone corrisposto.

Abbiamo da fare qualche rilievo in ordine al comma 9-*quater*. La dizione adottata ci sembra, infatti, imprecisa. Pregherei gli onorevoli senatori di voler prestare attenzione a questo mio rilievo, che mi sembra di una certa importanza.

Per quanto concerne, dunque, questo comma, rilevavo l'imprecisione della dizione data. Qui infatti si vorrebbe dire che non hanno più efficacia determinati provvedimenti di carattere giudiziario oppure determinate dichiarazioni o manifestazioni di volontà del locatore. A me pare che sia improprio usare il termine «licenza» per la finita locazione, anche se convalidata, perchè il rilascio del bene si può ottenere non solo con il sistema di convalida della licenza ma anche con una ordinanza di rilascio oppure con una sentenza dispositiva del rilascio in esito al giudizio di merito.

Pertanto mi permetterei di suggerire questo testo: «Le disdette del contratto inviate prima dell'entrata in vigore della presente legge e i provvedimenti di rilascio per finita locazione che non siano fondati su uno dei casi di necessità del locatore di cui all'articolo 29» — non sono nulli, perchè una nullità non può sopravvenire: essa deve preesistere, dato che non possiamo dichiarare una nullità per effetto di una legge sopravvenuta — «perdono efficacia e le disdette possono essere riproposte ai sensi del presente comma...». È una modifica di carattere formale ed anche di carattere giuridicamente sostanziale.

Se venisse approvato questo emendamento, sarebbero preclusi i miei emendamenti che sostituiscono al sistema della rinnovazione del contratto quello della sospensione temporanea dell'esecuzione dei provvedimenti.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Covi ad esprimere il parere della 5<sup>a</sup> Commissione in merito agli emendamenti all'articolo 1.

**COVI.** Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 1, essi non danno luogo ad

obiezioni da parte della Commissione bilancio.

**PRESIDENTE.** Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

\* **PADULA, relatore.** Per quanto riguarda l'emendamento 1.4, esprimo parere contrario perchè porta la proroga al 31 dicembre 1985, e lo stesso per l'emendamento 1.5, conseguenza del precedente.

Per quanto concerne l'emendamento 1.6, esprimo parere contrario perchè si ritiene che il potere di cui trattasi debba restare dell'autorità giudiziaria.

Sono contrario all'emendamento 1.7 perchè porta la proroga al 31 dicembre 1985.

Per quanto riguarda l'1.8, che concerne la stessa materia dell'emendamento 1.11 da me proposto, sono contrario. Spero però, che venga ritirato in seguito alla presentazione di tale emendamento, che è più completo.

Per quanto riguarda gli emendamenti 1.9 e 1.10, concordo con le considerazioni del senatore Filetti nel suo ultimo intervento e quindi, insistendo sull'1.11, li riterrei preclusi. Qualora si debba arrivare però alla votazione di detti emendamenti, sono contrario, perchè non credo che in materia non abitativa il semplice intervento sull'esecuzione possa avere un carattere risolutivo del problema. Per quanto riguarda i subemendamenti Lotti all'emendamento 1.11, esprimo parere contrario all'emendamento 1.11/1, perchè vuole fissare la data iniziale al 1973, mentre credo che, qualora sia possibile determinare una data anche precedente, sia giusto che, dedotti evidentemente tutti gli aumenti intervenuti nel frattempo, il termine di riferimento sia quello appunto che fa diretto ancoraggio al regime di autonomia contrattuale tra le parti, e solo in via subordinata e residuale possa valere il riferimento al 1973.

Francamente non ho capito il significato dell'emendamento 1.11/2. Sono contrario anche all'emendamento 1.11/3 in quanto esso eleva in modo molto forte l'indennità che dovrebbe essere pagata per l'escomio, come compenso per l'avviamento commerciale.

Non ho invece difficoltà, qualora sia for-

malizzato, perchè questa è la *ratio* cui si voleva corrispondere, ad accogliere il suggerimento del senatore Filetti all'ultimo comma dell'emendamento 1.11; pregherei soltanto il senatore Filetti di scriverlo, perchè è chiaro che si voleva, anche con l'ultima disposizione che fa riferimento a tutti i giudizi in corso, intervenire su tutti i provvedimenti che possano avere nel frattempo portato alla emanazione di un provvedimento esecutivo in materia non abitativa.

NICOLAZZI, *ministro dei lavori pubblici*. Concordo con il parere del relatore su tutti gli emendamenti e subemendamenti e in particolare sono favorevole agli emendamenti delle Commissioni riunite. Vorrei solo aggiungere una considerazione. Il Governo condivide i contenuti dell'emendamento 1.11 riguardante gli usi non abitativi; è anche d'accordo che lo si inserisca in questo provvedimento, ma non può esimersi dal far rilevare che se da un lato ci rendiamo tutti conto della situazione particolare e delle attese dei locatari degli immobili ad uso diverso, dall'altro non possiamo dimenticare l'impegno assunto con la maggioranza di una risposta contemporanea nel disegno di legge di modifica dell'equo canone. Una risposta contemporanea: è questo l'impegno sia per gli usi abitativi che per gli usi non abitativi. Voglio aggiungere quindi che solo un ulteriore impegno che consenta di approvare il provvedimento entro il 30 giugno prossimo venturo potrà dare una risposta globale al problema, che è poi una risposta anche alla proprietà, e potrà evitare una disparità di trattamento di cui certamente questa Camera non vorrà rendersi responsabile. Esprimo quindi parere favorevole sull'emendamento 1.11.

PRESIDENTE. Comunico che da parte del senatore Spano Roberto e di altri senatori è stato presentato il seguente subemendamento:

*All'emendamento 1.11 aggiungere, infine, i seguenti commi:*

9-septies. «Si ha locazione di immobile e non affitto di azienda, in tutti i casi in cui

l'attività alberghiera sia stata iniziata dal conduttore.

9-octies. La norma si applica comunque a tutti i rapporti di locazione alberghiera in atto al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

1.11/4 SPANO Roberto, SPANO Ottavio, BOZZELLO VEROLE, SEGRETO, PANIGAZZI, VELLA, ORCIARI, DI NICOLA

Invito i presentatori ad illustrarlo.

\* SPANÒ ROBERTO. Signor Presidente, in effetti la norma che si propone è di chiarificazione rispetto al terzo comma dell'articolo 27 della legge n. 392. In quella sede infatti era stata presa dal mio Gruppo una iniziativa per giungere ad un chiarimento che evitasse situazioni frequenti per quanto riguarda il settore alberghiero che impogono ai locatari locazioni come affitto di azienda invece che come affitto di locali da adibirsi poi all'esercizio turistico alberghiero.

Poichè con l'emendamento 1/11, proposto dai relatori noi investiamo la materia relativa al rinnovo dei contratti e alle condizioni di rinnovo, quindi alla durata delle locazioni per le finalità complessive degli usi non abitativi e anche del settore turistico-alberghiero, noi abbiamo ritenuto opportuno riproporre in questa sede un subemendamento che chiarisca gli effetti della durata di locazione e dell'affitto di azienda in rapporto invece all'affitto di locali da adibirsi ad uso turistico-alberghiero.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

PADULA, *relatore*. Signor Presidente, la materia di cui si occupa questo subemendamento è da tempo all'attenzione delle forze politiche, in particolare per quanto riguarda il settore turistico alberghiero dove le locazioni di azienda spesso mascherano forme di evasione dal regime della legge sull'equo canone. Mi permetto, però, di formulare l'invi-

to al senatore Spano, trattandosi di materia che incide sugli elementi strutturali e definitivi degli istituti della legge n. 392, di non volere insistere in questa sede e di ritenere con noi che forse sia meglio riprendere questa materia — cosa che tutti speriamo avvenga rapidamente — nel prosieguo dell'esame della legge di revisione della legge n. 392.

Nell'eventualità che il senatore Spano non sia d'accordo con questa mia proposta, mi rimetto al parere del Governo.

NICOLAZZI, *ministro dei lavori pubblici*. Mi rimetto all'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalle Commissioni riunite.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dalle Commissioni riunite.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dal senatore Lotti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dalle Commissioni riunite.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.7, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.8, presentato dal senatore Lotti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

FILETTI. Allo scopo di evitare possibili preclusioni, chiedo che l'emendamento 1.9 venga posto in votazione dopo l'emendamento 1.11.

PRESIDENTE. Senatore Filetti, devo porre in votazione l'emendamento 1.9.

Metto ai voti l'emendamento 1.9, presentato dal senatore Filetti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

L'emendamento 1.10, presentato dal senatore Filetti e da altri senatori, è pertanto precluso, per effetto della precedente votazione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.11 e dei relativi subemendamenti.

LOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOTTI. Signor Presidente, la mia sarà una dichiarazione di voto estremamente rapida perchè mi limiterò solamente a prendere atto delle interessanti dichiarazioni del ministro dei lavori pubblici, onorevole Nicolazzi, il quale ha colto, così come il Gruppo dei senatori comunisti, la contraddizione in cui ci si trova quando si rinnovano i contratti di immobili adibiti ad usi diversi e non si adotta un'analoga misura per i contratti relativi ad immobili adibiti ad uso abitativo. Quindi prendiamo atto con soddisfazione che il Governo ha colto questa contraddizione, però riteniamo che la posizione del Ministro sia circondata da una certa stranezza.

Infatti il signor Ministro ci ha detto che questa contraddizione va sanata contemporaneamente — ha usato proprio questo termine — alla adozione dei provvedimenti relativi ai contratti di locazione adibiti ad usi diversi. Ma credo che, se il termine «contemporaneo» ha un significato, oggi l'Aula



nella sua sovranità debba porre rimedio a questa contraddizione che lo stesso Ministro e lo stesso Governo hanno evidenziato. È una semplice sottolineatura della situazione di grave contraddizione in cui viene a trovarsi il Governo, quando, per scopi elettoralistici, ha finalmente fatta propria una giusta posizione che da un anno e mezzo ormai il Gruppo dei senatori comunisti al Senato e il Gruppo dei deputati comunisti alla Camera portano avanti e tralascia invece di affrontare alla radice il nodo degli immobili ad uso abitativo che interessa oltre 500.000 famiglie che già oggi sono sottoposte a sfratto, ma in prospettiva interessa altre centinaia di migliaia di famiglie che nelle prossime settimane e nei prossimi mesi si vedranno costrette a fare i conti con procedure e sentenze di sfratto.

Queste sono le motivazioni, signor Ministro, che volevo addurre a proposito di questo emendamento. Ovviamente voteremo a favore dell'emendamento 1.11, riconoscendolo come il giusto e meritato successo di un'azione che con grande tenacia il Partito comunista da molti mesi sta portando avanti.

CARTIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARTIA. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il Gruppo repubblicano, a nome del quale parlo, si dice favorevole all'emendamento 1.11 presentato dal relatore, anche se esso risolve soltanto il problema delle locazioni per uso non abitativo. Chiaramente quanto ha fatto rilevare il senatore Lotti è importante, cioè l'adempimento di un obbligo che il Parlamento si era assunto nei confronti dei locatori e degli inquilini. Tuttavia la giustificazione di questo emendamento è data da quanto era stato fatto rilevare dalla Corte di cassazione sull'impossibilità di rinnovare ulteriormente le proroghe per l'uso non abitativo degli alloggi; mentre tutto questo non vuole significare che non verrà ripresa, a breve termine, la discussione sulla legge di variazione dell'e-

quo canone, cioè la proposta contenuta nel disegno di legge n. 479. Direi, anzi, che questo può essere un impegno a condurre con maggiore celerità la discussione sulla legge n. 479, avendo stralciato questo articolo che certamente poteva costituire un ulteriore impedimento nella prosecuzione dei lavori.

Pertanto, riteniamo che per questa azione di accelerazione, lo stralcio di questo articolo sull'uso non abitativo si renda necessario e assuma anche un carattere di urgenza sì da poterlo inserire in questo decreto-legge, mentre per l'uso abitativo vi sarebbe stata la necessità di un articolato più complesso e pertanto avrebbe impedito la discussione di questo decreto-legge.

Ci dichiariamo pertanto favorevoli all'approvazione di questo emendamento.

SPANO ROBERTO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* SPANO ROBERTO. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, credo che non sia il caso né di enfatizzare, né di minimizzare la portata dell'emendamento 1.11 che abbiamo presentato all'esame dell'Aula, però credo che non sia neppure il caso di contrabbandare l'iniziativa come una iniziativa improvvisata e estemporanea. Questo lo dico per tutti, perchè probabilmente la memoria, a volte, ci tradisce e quindi può apparire qui — e fuori di qui — che siamo nella fase dell'improvvisazione.

Che il problema esista è noto a tutti, ed esiste come applicazione delle norme della legge dell'equo canone del 1978.

Già in sede di discussione e approvazione di quel provvedimento, il Gruppo socialista avanzò serie riserve e perplessità riguardo, appunto, ai meccanismi di applicazione per l'uso non abitativo.

Ma si dice che l'iniziativa del Governo è stata carente. Però, così non è stato per l'iniziativa della maggioranza. Voglio infatti ricordare, ai colleghi dell'opposizione e al Governo, che sono all'esame delle Commissioni competenti — comunque sono proposte all'esame del nostro ramo del Parlamento e

anche alla Camera dei deputati — iniziative parlamentari — una del mio Gruppo, l'altra del Gruppo della Democrazia cristiana — proprio finalizzate, ormai dall'inizio della legislatura, a risolvere i problemi che si sono determinati con l'applicazione delle norme della legge sull'equo canone.

E infatti, «se la campagna mi lascia suonare il mio flauto», in sede di discussione della riforma dell'equo canone (la legge n. 479 di iniziativa governativa che non prevedeva, infatti, normative a questo riguardo) già allora il relatore presentò, e depositò agli atti, una proposta di nuova normativa che si riferiva al non abitativo e, nelle linee essenziali la nostra proposta riprende quella che era stata allora depositata.

Quindi non c'è improvvisazione, semmai una valutazione attenta, da parte della maggioranza e del mio Gruppo che — devo ricordare al senatore Lotti — è sempre stato favorevole, non per ragioni solo elettorali, ma per ragioni oggettive ancor prima del ciclone del decreto fiscale, quindi in tempi non sospetti, a dare una soluzione che faccia riferimento non solo agli interessi delle categorie (commercianti, artigiani, professionisti e «chi più ne ha più ne metta») quanto alle locazioni non abitative in generale, perchè di questo si tratta. Queste categorie si sono trovate in una situazione di grande difficoltà proprio nel garantire e la continuità delle loro attività professionali e l'onere, in molti casi di carattere speculativo, eccessivo, che la proprietà ha cercato di determinare appunto sulle loro attività professionali.

Quindi, con questa normativa cerchiamo di mettere, non dico un punto fermo, ma certo di innovare profondamente rispetto a quella precedente. Sappiamo che essa può raccogliere il consenso diffuso delle categorie professionali, che può porre termine ad una situazione di incertezza e quindi venire incontro anche agli interessi degli utenti e dei consumatori, siano essi utenti di studi professionali o utenti e consumatori di esercizi commerciali o utenti di botteghe artigianali o di esercizi del settore turistico-alberghiero. Tale normativa va quindi incontro più in generale alle esigenze di una massa di cittadini che non sono soltanto i diretti interessati.

Queste, molto sinteticamente, sono le ragioni per le quali riteniamo che senza enfattizzazione nè minimizzazione dobbiamo sottolineare la portata di tale elemento, che indubbiamente è innovativo anche rispetto alle modifiche introdotte dal Parlamento nei due decreti relativi agli sfratti che hanno preceduto quello al nostro esame. In genere si trattava appunto di contenuti attinenti alla proroga dell'esecuzione degli sfratti anche nel settore non abitativo. Quindi un elemento di novità c'è.

Noi pensiamo che, fra l'altro, sia un elemento di novità positivo il fatto che sulla sostanza di questo emendamento si raccolga non soltanto la maggioranza — che pure al suo interno ha, sulla materia, posizioni non di diversità ma di riflessione diversa, a seconda dei vari Gruppi — ma anche il consenso del più forte Gruppo di opposizione, perchè questo ci fa riscontrare una volta di più che là dove i fatti sono oggettivi, là dove le questioni premono non c'è un problema di maggioranza o di minoranza, ma da un punto di vista oggettivo, più che politico, si tenta di dare una risposta rispetto ad errori di valutazione o comunque a meccanismi non adeguati che si sono introdotti nella nostra legislazione per quanto riguarda appunto la politica dell'affitto nel settore non abitativo.

È per questo che dichiariamo di dare il nostro voto favorevole ed invitiamo anche gli altri Gruppi ad esprimersi in tal senso.

BASTIANINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASTIANINI. Signor Presidente, l'emendamento 1.11 rispetto alla normativa oggi vigente ha tre contenuti di novità. Il primo contenuto riguarda un criterio per l'aggiornamento dei canoni dei contratti per locali ad uso non abitativo; questo criterio aggiorna l'ultimo canone liberamente pattuito tra le parti in base all'andamento dell'inflazione. Il terzo contenuto è costituito dalla norma che consente di anno in anno l'indicizzazione dei canoni al 75 per cento dell'inflazione; il secondo contenuto limita la

facoltà del locatore di non rinnovare il contratto di affitto solo in presenza di una diretta necessità del proprietario stesso.

Voglio dire con franchezza che, mentre considero con attenzione il primo e il terzo contenuto dell'emendamento proposto, manifesto l'opposizione solitaria, ma ferma ed intransigente, dei liberali sul secondo contenuto. L'attenzione dei liberali sul primo e sul terzo contenuto nasce dalle seguenti considerazioni. Per quanto riguarda il terzo contenuto, esso porta al superamento della disposizione, priva di senso comune e prevista nella vigente legge sull'equo canone, che teneva fermi per tre anni i canoni delle locazioni per usi diversi dall'abitativo e che quindi obbligava le parti ad un'operazione di sconto alla rovescia, cioè all'incremento del canone al momento della trattativa iniziale. Il primo contenuto è giudicato dai liberali come un atto di realismo; il mercato è stato da troppo tempo dimenticato e, in questa fase, può essere ed è forse necessario un periodo di decompressione in cui i canoni si riavvicinino a valori più prossimi al mercato senza creare situazioni di «espulsione» diffusa delle attività produttive, professionali e commerciali.

Ma sul secondo contenuto, ripeto, c'è un'opposizione ferma, anche se solitaria, dei liberali. Si introduce infatti il principio che quando un proprietario si mette in casa un affittuario per usi diversi dall'abitazione, cioè per usi che sono strettamente legati all'economia di mercato, ha in pratica il vincolo di tenersi quel locatario all'infinito o comunque per periodi lunghissimi di tempo. Trovo che si tratti di un principio allucicante.

Se quella che ho indicato è, come io credo, l'interpretazione esatta dei contenuti dell'emendamento, vi anticipo che, ancora una volta, i liberali testimonieranno da soli al paese che con disposizioni di questo genere si amputano pezzi importanti della proprietà privata e si limitano fortemente le libertà negoziali dei cittadini.

PAGANI MAURIZIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANI MAURIZIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi voteremo a favore dell'emendamento 1.11, per le attese degli operatori interessati da questo emendamento, per le attese di categorie di lavoratori autonomi che debbono giustamente avere la sicurezza del posto in cui viene svolta la loro attività. Ricordiamo che proprio questi lavoratori sono stati oggetto, in un recente passato, di una normativa che noi non abbiamo approvato (mi riferisco alla normativa fiscale), non per le sue implicanze fiscali, ma per la discriminazione che questa normativa introduceva proprio nei confronti dei lavoratori autonomi.

Infine, voteremo a favore perchè una sentenza della Corte costituzionale si è espressa nel merito e noi non possiamo, ancora una volta, dimenticare il monito di questo alto magistero.

Il nostro voto favorevole però (non possiamo nascondere) sarà dato con un senso di disagio, un disagio che deriva da solenni impegni, che pure erano stati presi, di portare avanti la materia della riforma delle locazioni, che ormai — come chiaramente e da tutte le parti viene detto — non regge più all'impatto dei tempi; i sette anni trascorsi dal 1978 sono stati sette anni di piombo, in questa materia, e oggi gran parte della crisi in cui versa il settore è dovuta appunto alla inadeguatezza della legislazione che noi volevamo ripensare nella sua globalità.

E non siamo indifferenti al richiamo, che ci è venuto anche dal senatore Lotti, sul fatto che oggi andiamo giustamente a sanare — sia pure in forma non definitiva — un settore della locazione, mentre invece lasciamo ancora a futura memoria i provvedimenti per il settore che forse è quello più in crisi, quello in cui socialmente sono maggiori le tensioni.

Quindi noi votiamo a favore, ma lo facciamo con l'intesa che la data del 30 giugno, prevista nel decreto come termine ultimo per la proroga degli sfratti, sia una data impegnativa per la maggioranza. Su questo aspetto, non solo ribadiamo la nostra volontà di portare avanti il provvedimento, ma

impegnamo la maggioranza affinché questa data non sia una barzelletta. (*Commenti del senatore Lotti*). Le difficoltà e le scadenze politiche le conosciamo, senatore Lotti, però oggi è stato presentato un emendamento che, seppure ci trova consenzienti nelle sue finalità, non ci trova consenzienti sul modo con cui è stato presentato, e lo diciamo francamente. Certe osservazioni che il collega Bastianini ha portato in questa sede non ci lasciano indifferenti. Noi andiamo a rinnovare per sei anni questa normativa, ma ritengo che in Commissione si sarebbe dovuto e potuto, ove ne avessimo avuto l'occasione, prestare una maggiore attenzione anche a questi risvolti per non trovarci in Aula in condizioni di non poterli approfondire.

Con queste riserve, quindi, esprimiamo un voto favorevole, che è tuttavia condizionato alla scadenza del 30 giugno, sottolineando comunque il disagio per certi comportamenti e per certe modalità di presentazione che non sono conformi ad un corretto dialogo all'interno di una maggioranza e di un'Aula parlamentare.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 1.11/1, presentato dal senatore Lotti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.11/2, presentato dal senatore Lotti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.11/3, presentato dal senatore Lotti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Senatore Spano, udite le dichiarazioni del relatore, insiste per la votazione dell'emendamento 1.11/4?

**SPANO ROBERTO.** Signor Presidente, proponiamo di accantonare l'emendamento.

**PRESIDENTE.** Senatore Spano, invece di un accantonamento, che creerebbe obiettive

difficoltà nella prosecuzione dei nostri lavori, sarei del parere — se l'Assemblea non ha nulla in contrario — di sospendere la seduta per dieci minuti per consentire i necessari approfondimenti della questione.

**FILETTI.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**FILETTI.** Mi consenta, signor Presidente, ma a me pare che l'emendamento presentato dal senatore Spano esuli dall'oggetto di cui all'articolo 1. Pertanto, lo potrebbe riproporre al termine dell'esame degli emendamenti riferiti agli articoli del decreto.

**PRESIDENTE.** Non facendosi osservazioni, sospendo la seduta.

(*La seduta, sospesa alle ore 18,30, è ripresa alle ore 18,40*).

**PRESIDENTE.** Senatore Spano, insiste ancora per la votazione dell'emendamento 1.11/4?

**SPANO ROBERTO.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 1.11/4, presentato dal senatore Spano e da altri senatori.

**È approvato.**

Avverto che i relatori, recependo le indicazioni precedentemente fornite dal senatore Filetti nel suo intervento, hanno modificato il comma 9-*quater* dell'emendamento 1.11, il cui testo è il seguente: «Le disdette del contratto inviate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed i provvedimenti di rilascio per finita locazione, che non siano fondati su uno dei casi di necessità del locatore di cui all'articolo 29 della legge 27 luglio 1978, n. 392, perdono efficacia e le disdette possono essere riproposte ai sensi del precedente comma».

**PADULA, relatore.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

PADULA, *relatore*. Vorrei, signor Presidente, intervenire per un semplice chiarimento e dissipare, per gli atti, ma anche per i colleghi che stanno per dare il loro voto, i dubbi sollevati da un intervento del collega Bastianini che, secondo me, ha interpretato certamente in buona fede ma in modo distorto il significato di questa norma che è, a mio avviso, chiarissima. Infatti, se il suo disposto normativo viene riferito al momento attuale può dare l'impressione che la proroga consentita ai locatari, salvo giusta causa, possa essere di 6 anni più altri 6, ma se viene correttamente inteso soprattutto il capoverso che fa riferimento alla sostituzione dell'articolo 69 della legge n. 392, è chiarissimo che la proroga cui ha diritto il locatario è di soli 6 anni, con l'aggiornamento del canone di cui si parla e con i casi di esclusione previsti dal terzo comma in materia di giusta causa.

Il primo comma, che richiama gli articoli 27 e seguenti, tende ad affermare il principio che i due regimi, una volta allineati, procedano secondo i meccanismi e i principi generali della legge sull'equo canone e non più in base alle norme transitorie. Vorrei che questo restasse a verbale come chiarimento perchè questa è l'intenzione dei proponenti e credo debba essere anche l'intenzione del legislatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.11, nel testo emendato, con la modifica proposta dal senatore Filetti ed accolta dai relatori.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Art. 2.

*(Norme fiscali per l'edilizia abitativa)*

1. Fino al 31 dicembre 1985, i trasferimenti a titolo oneroso, effettuati nei confronti di persone fisiche da soggetti che non agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, di fabbricati o porzioni di fabbricato destinati ad uso di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, indipendentemente dalla data della loro costruzione, sono soggetti all'imposta di registro del due per cento ed alle imposte fisse ipotecarie e catastali, a condizione che l'immobile acquistato sia ubicato nel comune ove l'acquirente ha la propria residenza o, se diverso, in quello in cui svolge la propria attività e che nell'atto di acquisto il compratore dichiari, a pena di decadenza, di non possedere altro fabbricato o porzioni di fabbricato destinati ad abitazione nel comune ove è situato l'immobile acquistato, di volerlo adibire a propria abitazione e di non aver già usufruito delle agevolazioni previste dal presente comma. In caso di dichiarazione mendace sono dovute le imposte nella misura ordinaria nonchè una soprattassa del trenta per cento delle imposte stesse. Le disposizioni del presente comma si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data.

2. Fino al 31 dicembre 1985, sono soggetti all'aliquota del due per cento dell'imposta sul valore aggiunto le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato destinati ad uso di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, indipendentemente dalla data della loro costruzione, effettuate, alle condizioni previste dal comma 1, da soggetti diversi dalle imprese costruttrici nei confronti di persone fisiche.

3. Sono soggette alla stessa aliquota del due per cento della imposta sul valore aggiunto le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato destinati ad uso di abitazione non di lusso, secondo i criteri di cui al citato articolo 13, costruiti anteriormente al 18 luglio 1949, effettuate, nei termini ed alle condizioni previste nel comma 1, da imprese costruttrici nei confronti di persone fisiche.

4. In caso di dichiarazione mendace l'ufficio del registro presso cui sono stati registrati gli atti di cessione di cui ai commi 2 e 3 deve recuperare nei confronti degli acquirenti una penalità pari alla differenza fra l'aliquota del diciotto per cento dell'imposta sul valore aggiunto e quella agevolata, aumentata del trenta per cento.

5. Per gli incrementi di valore conseguenti alle cessioni e ai trasferimenti effettuati ai sensi dei commi precedenti, l'imposta di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, è ridotta al cinquanta per cento.

6. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 400 miliardi per l'anno finanziario 1985, si provvede, quanto a lire 300 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6862 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo restando corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa recata per il detto anno finanziario dalla legge 16 maggio 1984, n. 138, e, quanto a lire 100 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 del medesimo stato di previsione.

7. L'aumento previsto dall'articolo 8 della legge 22 aprile 1982, n. 168, ai fini della determinazione del reddito delle unità immobiliari destinate ad uso di abitazione ubicate nei comuni indicati nel medesimo articolo 8, è stabilito nella misura del 300 per cento.

8. Le disposizioni dell'articolo 8 della legge 22 aprile 1982, n. 168, come modificate dal precedente comma 7, si applicano, altresì, ai fini della determinazione del reddito delle unità immobiliari destinate ad uso di abitazione ubicate nei comuni di cui al successivo articolo 5.

9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 7 e 8 hanno effetto dal periodo d'imposta avente inizio dopo il 31 dicembre 1984.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, sostituire le parole: « all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni » con le altre: « al decreto ministeriale 2 agosto 1969 ».*

2.9 PIROLO, MARCHIO, PISTOLESE, FILLETTI, FINESTRA, POZZO, MONACO, MOLTISANTI

*Al comma 1, decimo rigo, dopo la parola: « attività » inserire le altre: « o intende trasferire, entro 90 giorni dall'acquisto, pena*

*la decadenza, la propria residenza o la propria attività ».*

2.10 PIROLO, MARCHIO, PISTOLESE, FILLETTI, FINESTRA, POZZO, MONACO, MOLTISANTI

*Al comma 1, dopo le parole: « in cui svolge la propria attività » inserire le altre: « o, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello nel quale ha sede l'impresa da cui dipende ».*

2.14

I RELATORI

*Al comma 2, sostituire le parole: « all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni » con le altre: « al decreto ministeriale 2 agosto 1969 ».*

2.11 PIROLO, MARCHIO, PISTOLESE, FILLETTI, FINESTRA, POZZO, MONACO, MOLTISANTI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « ovvero di cooperative aventi i requisiti indicati all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, costituite da persone fisiche per la costruzione o l'acquisto di immobili da destinare ad uso di abitazione ».*

2.2 GIUSTINELLI, LOTTI, LIBERTINI, VISCONTI, BISSO

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « ovvero di cooperative aventi i requisiti indicati all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, costituite da persone fisiche per la costruzione o l'acquisto di immobili da destinare ad uso di abitazione ».*

2.6 SAPORITO, SPITELLA

*Al comma 3, sostituire le parole: « citato articolo 13 » con le altre: « decreto ministeriale 2 agosto 1969 ».*

2.12 PIROLO, MARCHIO, PISTOLESE, FILLETTI, FINESTRA, POZZO, MONACO, MOLTISANTI

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « ovvero delle cooperative di cui al precedente comma ».*

2.3 GIUSTINELLI, LIBERTINI, LOTTI, GRECO, ANGELIN, RASIMELLI

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « ovvero delle cooperative di cui al precedente comma ».*

2.7 SAPORITO, SPITELLA

*Al comma 5, dopo la parola: « precedenti » inserire le altre: « e ai sensi del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891 ».*

2.13 PIROLO, MARCHIO, PISTOLESE, FILLETTI, FINESTRA, POZZO, MONACO, MOLTISANTI

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

« ... Gli immobili di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari, se destinati al raggiungimento delle finalità statutarie, devono intendersi beni strumentali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e dell'articolo 6, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599.

... La disposizione di cui al comma precedente si applica anche agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa ».

2.4 LOTTI, LIBERTINI, VITALE, GRECO, GIUSTINELLI, RASIMELLI

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

« Gli immobili delle società cooperative edilizie a proprietà indivisa devono intendersi beni strumentali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e dell'articolo 6, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599 ».

2.8 SPANO Roberto

*Al comma 7, sostituire le parole: « 300 per cento » con le seguenti: « 500 per cento ».*

2.5 LOTTI, LIBERTINI, BISSO, VISCONTI, GIUSTINELLI, GRECO, RASIMELLI

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

« ... Qualora gli enti e le imprese indicati nel primo e nel secondo comma dell'arti-

colo 1 della legge 22 aprile 1982, numero 168, intendano trasferire, alle condizioni e con i tempi ivi indicati entro il termine del 31 dicembre 1985 immobili locati, devono comunicare il prezzo e le altre condizioni di vendita al locatario che può esercitare il diritto di prelazione entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

... Per le vendite di beni immobili posti in essere nei territori extra doganali di Campione e Livigno dai soggetti indicati nei precedenti commi 2 e 3, si applicano l'imposta di registro con l'aliquota del 2 per cento e le imposte fisse ipotecarie e catastali ».

## 2.1 LE COMMISSIONI RIUNITE

Invito i presentatori ad illustrarli.

\* PIROLO. Gli emendamenti da noi presentati all'articolo 2 tendono ad una migliore formulazione tecnica della norma nel punto in cui si fa riferimento alla legge n. 408 del 2 luglio 1949, per determinare la tipologia dell'appartamento oggetto del trasferimento che deve essere non di lusso, nonchè ad una più equa definizione dei requisiti richiesti per avvalersi dell'agevolazione. Al primo punto si riferiscono gli emendamenti 2.9, 2.11 e 2.12.

Dobbiamo qui ribadire quanto già detto nel corso del nostro intervento in sede di discussione generale. Noi non abbiamo fatto altro che richiamare la circolare ministeriale n. 29 del 2 giugno 1982, emanata dal Ministero delle finanze in sede di applicazione delle legge Formica. Più correttamente ci sembra che per stabilire la tipologia non di lusso degli appartamenti per la cui vendita è prevista una agevolazione fiscale sia necessario fare riferimento al decreto ministeriale 2 agosto 1969 e non alla legge n. 408 del 1949 per la quale venivano considerati fabbricati non di lusso quelli che innanzitutto rispetta-

vano una proporzione fra il costruito fuori terra e l'estensione del terreno sul quale erano stati realizzati i fabbricati, nonchè una proporzione tra il piano terra ed il costruito fuori terra. Questa proporzione non può essere influente per il decreto-legge al nostro esame, soprattutto per i fabbricati costruiti in seguito alla revisione delle norme urbanistiche operata con la legge ponte e con la legge Bucalossi.

Per poter individuare le caratteristiche di lusso è opportuno fare riferimento, più correttamente, come dicevamo in principio, soltanto alle caratteristiche di cui al decreto ministeriale del 2 agosto 1969 nel senso chiarito da detta circolare ministeriale, emanata appunto in sede di applicazione della legge Formica. I nostri primi emendamenti si riducono a questo e mi sembra di averli illustrati con chiarezza anche se con brevità.

Al secondo punto si riferiscono gli emendamenti 2.10 e 2.13. Per comprenderli correttamente, però, è opportuno soffermarsi sullo scopo che si propone tutta la normativa contenuta nell'articolo 2. Si tratta di agevolare chi acquista un appartamento per avere immediatamente, oppure entro breve termine, la disponibilità di adibirlo a propria abitazione. Quindi nessuna rilevanza acquista il fatto che si sia proprietari di un altro e di più appartamenti quando di essi non si ha la disponibilità di adibirli a propria abitazione. A nostro parere erroneamente si afferma che l'agevolazione fiscale è concessa per l'acquisto della prima casa: più esattamente si deve dire che l'agevolazione fiscale è concessa per l'acquisto di una casa da adibire a propria abitazione, anche se chi acquista è proprietario di altre case che però non può adibire a tale uso. Questo significa che si può essere proprietari di una o più case nel luogo dove si ha la residenza o si svolge la propria attività senza però averne la disponibilità. Ricorrendo questi requisiti non vi è dubbio che si ha diritto all'agevolazione fiscale.



### Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ

(Segue PIROLO). Sulla base di queste considerazioni il nostro emendamento, non discostandosi dallo scopo precipuo che si propone la norma, ma anzi rafforzandolo, propone che il beneficio fiscale si possa conseguire anche quando si acquista l'appartamento da adibire a propria abitazione in comune diverso da quello di residenza o da quello nel quale si svolge la propria attività. Per illustrare la nostra proposta di cui all'emendamento 2.10 bisogna fare alcuni esempi. Se nel comune di residenza non è facile reperire una casa adeguata alle possibilità finanziarie, ma è possibile trovarla invece in un comune vicino a prezzi più convenienti, l'acquirente non può avvalersi delle agevolazioni fiscali? Un lavoratore dipendente, per esempio, trasferito in un grosso centro urbano — mettiamo Napoli o Roma — perchè non può fissare la sua residenza in un piccolo comune vicino che gli permetta anche di limitare tutte le spese del suo *ménage* familiare? Perchè un lavoratore autonomo che decida di trasferirsi in un altro comune ove ritiene che ci siano condizioni più idonee per svolgere il proprio lavoro non può acquistare l'appartamento, da adibire a propria abitazione, godendo delle agevolazioni fiscali? Eppure nello stesso decreto-legge che stiamo esaminando sono previsti casi di eccezione rispetto al requisito della residenza del soggetto. Così il comma quattordicesimo dell'articolo 4 prevede, per l'assegnazione di abitazioni acquistate dai comuni, che i richiedenti debbano dichiarare di non avere la disponibilità di altra adeguata unità immobiliare nel comune di residenza ovvero nei comuni confinanti. Inoltre il comma quarto dell'articolo 5 prevede che i comuni possano procedere all'acquisizione di alloggi nei comuni vicini anche se non confinanti.

Per l'altro emendamento 2.13 ci richiamiamo sempre alle considerazioni svolte

innanzi. Non ci sembra giusto che la riduzione al 50 per cento dell'INVIM a carico del venditore non sia applicata quando il venditore sia una impresa costruttrice. L'INVIM deve far carico alla parte venditrice, ma, essendo un'imposta come tutte le altre, per il fenomeno della traslazione dell'imposta, alla fine viene pagata dall'acquirente e cioè dal soggetto che si vorrebbe agevolare. Si verifica una disparità di trattamento fra chi acquista da un'impresa costruttrice e chi acquista da un privato o da un'impresa non costruttrice: disparità che non trova alcuna giustificazione se non quella di fare la faccia feroce nei confronti delle imprese costruttrici, cioè di coloro che costruiscono e vendono case, meglio noti, secondo un linguaggio di moda, come soggetti attivi della speculazione edilizia.

Per questi motivi, signor Presidente, che ho brevemente ma, mi auguro, chiaramente espresso, raccomandiamo all'Assemblea i nostri emendamenti nella speranza che essa possa accoglierli.

GIUSTINELLI. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5.

Il Gruppo comunista ha giudicato favorevolmente il recupero, nell'ambito del decreto, di alcune norme della legge Formica del 1982. Consideriamo, fra l'altro, questo risultato come un dato che scaturisce da un impegno molto forte che abbiamo messo in questa direzione, un impegno che, in passate occasioni, ha sempre trovato la contrarietà del Governo e della maggioranza. Tuttavia non riusciamo a comprendere perchè, rispetto alla formulazione dell'articolo 1 della legge n. 168, siano state escluse dai benefici dell'IVA, dell'imposta di registro e ipotecaria le cooperative di abitazione.

Ci sembra una contraddizione che deve essere rapidamente superata, anche perchè, come conseguenza di una simile esclusione,

avremmo un processo di fuga dalle cooperative che, nel loro statuto, hanno anche la possibilità di acquistare gli alloggi. Tra l'altro, nel testo che abbiamo illustrato in Commissione sia dell'emendamento 1.2 che dell'emendamento 1.3 si faceva esplicito riferimento non solo alle cooperative ma anche ai loro consorzi. Pertanto proponiamo, con riferimento agli emendamenti 2.2 e 2.3 l'aggiunta, dopo l'espressione: «ovvero di cooperative», delle parole: «e loro consorzi».

In questo modo do per illustrato anche l'emendamento 2.3; fra l'altro, mi limito a rilevare che analogo testo è stato presentato dai senatori Saporito e Spitella, con gli emendamenti 2.6 e 2.7.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.4 c'è, alla sua base, una questione di enorme portata che concerne la possibilità, per gli Istituti autonomi per le case popolari, di corrispondere o meno una somma che viene stimata tra i 200 e i 250 miliardi di ILOR.

Questa dizione, che noi abbiamo riproposto, aveva già ottenuto l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento, in sede di conversione del decreto n. 795. Noi insistiamo affinché essa sia confermata in questa sede. Insistiamo altresì perchè la norma riceva l'approvazione dell'Assemblea, anche per gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa.

Ci sembra cioè che gli immobili delle case popolari, per la loro chiara destinazione sociale, e quelli delle cooperative a proprietà indivisa, rispondano essenzialmente ad una finalità che non può essere punita attraverso il pagamento di una somma che poi diventerebbe fortemente penalizzante.

Infine, per quanto riguarda l'emendamento 2.5, proponiamo l'elevazione dal 300 per cento al 500 per cento della sovrimposta che deve essere corrisposta, nelle zone a forte tensione abitativa, dai proprietari che tengono gli immobili sfitti, così come era stato indicato nell'articolo 8, se non erro, della legge Formica.

SAPORITO. Signor Presidente, mi riallaccio a quanto detto dal senatore Giustinelli a proposito dell'emendamento 2.2 che è analogo al 2.6, così anche di quello che segue,

cioè dell'emendamento 2.7, che è di coordinamento.

Si tratta di riproporre una disposizione che già esisteva nella legge Formica e che viene incontro a esigenze sentite in alcune zone del nostro paese. Quindi la mia preghiera è di accoglierla.

PRESIDENTE. Senatore Saporito, le faccio presente che il senatore Giustinelli ha modificato il testo dell'emendamento 2.2 e conseguentemente dell'emendamento 2.3, aggiungendo alle parole: «ovvero di cooperative» le parole: «e loro consorzi».

Anche lei, ai suoi emendamenti, intende apportare la stessa integrazione?

SAPORITO. Sì, signor Presidente.

\* SPANO ROBERTO. Signor Presidente, credo che si comprenda abbastanza bene dal testo che questo emendamento 2.8 riprende un emendamento già introdotto dalla Camera dei deputati nel secondo decreto sugli sfratti e si riferisce, appunto, all'esenzione di fatto per le cooperative a proprietà indivisa. Quindi mi pare assimilabile a quello che hanno presentato i colleghi del Gruppo comunista.

Io sono interessato, ovviamente, a conoscere il parere del Governo su questo emendamento, perchè in commissione si era riservato di fornire elementi informativi per quanto riguardava la portata di questo emendamento e di quello relativo agli IACP.

PADULA, relatore. Signor Presidente, l'emendamento 2.1 restaura un'altra disposizione della cosiddetta legge Formica, vale a dire il diritto di prelazione dell'inquilino in caso di vendita di alloggi di proprietà di enti assicurativi od istituti previdenziali che procedano alle cosiddette vendite frazionate.

Una seconda norma, sempre di natura fiscale, si riferisce, invece, alla situazione particolarissima dei due territori extra doganali che nel nostro paese sussistono, cioè i comuni di Campione e di Livigno.

L'emendamento 2.14 tende a cogliere un'esigenza simile a quella di cui si è occupato in uno dei suoi emendamenti il collega Pirolo,

cioè quella di cittadini italiani che aspirino ad acquistare la propria prima casa che però si trovino all'estero per motivi di lavoro e che quindi, non avendo in Italia nè la residenza nè il domicilio sarebbero esclusi da questo beneficio. È un'esigenza non credo molto rilevante ma posta da un consistente gruppo di nostri emigranti che lavorano in imprese italiane all'estero ed è limitata alla sede in cui l'impresa risiede, proprio per consentire al dipendente che voglia rientrare di trovarsi appunto la casa acquisita in proprietà.

Con il permesso del Presidente esprimerò ora il parere sugli altri emendamenti che sono stati presentati all'articolo 2.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.9, sono sostanzialmente favorevole, ma mi rimetto a quanto dirà il rappresentante del Governo, del Ministero delle finanze in particolare, in quanto credo debba essere perfezionato in linea tecnica.

Sono invece contrario all'emendamento 2.10 perchè, anche se come illustrato dal senatore Pirolo l'esigenza che vuole soddisfare può essere certamente apprezzabile, data però la difficoltà di controllare la gestione delle residenze, soprattutto da parte dei comuni, potrebbe prestarsi anche all'acquisizione della cosiddetta prima casa in un luogo che potrebbe anche essere non proprio legato all'effettiva residenza o all'attività svolta. Per parlare chiaramente, potrebbe configurarsi un'ipotesi di seconda casa di chi magari viva in città in affitto ma voglia comprare una casa al mare e la faccia diventare luogo di residenza.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.11, sostanzialmente sono favorevole ma mi rimetto al Governo, in quanto è analogo all'emendamento 2.9.

Mi rimetto al Governo anche per quanto riguarda gli emendamenti 2.2 e 2.6, che sono analoghi.

Similmente sono favorevole, con le precisazioni che il Governo immagino fornirà, agli emendamenti 2.12, 2.3 e 2.7.

Sarei favorevole anche all'emendamento 2.13, che però credo il Governo dovrà modificare nella formulazione tecnica e quindi mi rimetto al parere che verrà espresso.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.4, mi rimetto al parere del Governo sulla prima parte e chiederei, qualora il Governo esprimesse parere favorevole, la votazione per parti separate. Sono infatti contrario alla seconda parte di questo emendamento che si riferisce alle cooperative a proprietà indivisa.

Allo stesso modo, sono contrario all'emendamento 2.8. Innanzitutto ritengo che la classificazione «beni strumentali» sia impropria perchè bisognerebbe parlare appunto di una vera e propria esenzione, ma mentre per gli Istituti case popolari può o potrebbe giustificarsi — sentiremo poi la valutazione che esprimerà il rappresentante del Ministero delle finanze — una esenzione di tipo soggettivo data la natura degli enti, per quanto riguarda le cooperative a proprietà indivisa non vedo che differenza soggettiva sussista tra questi enti e tutti gli investitori istituzionali o le cooperative stesse a proprietà divisa, che hanno la medesima ragione sociale e la medesima finalità, cioè essenzialmente quella di procurare per statuto un alloggio ai propri soci. Quindi risulterebbe una norma oltre tutto discriminatoria nei confronti della restante platea del movimento cooperativo.

Infine, il mio parere è contrario all'emendamento 2.5 e, ovviamente, favorevole all'emendamento 2.1.

**PRESIDENTE.** Prima di procedere a chiedere il parere al Governo, desidererei sapere dal senatore Covi se intende svolgere rilievi o osservazioni, per conto della Commissione bilancio, in merito agli emendamenti in discussione.

**COVI.** Sì, signor Presidente.

Non esistono problemi, per la Commissione bilancio, per quanto riguarda gli emendamenti 2.9, 2.10, 2.11. Invece sussiste un problema, in quanto si tratta di ampliamento dell'area di esenzione, per quanto riguarda l'emendamento 2.2 e, analogamente, per quanto riguarda l'emendamento 2.6: per questi emendamenti il parere della Commissione bilancio è contrario.

Non vi sono problemi per quanto concerne l'emendamento 2.12. In merito agli emendamenti 2.3 e 2.7, poichè essi sono conseguen-

ziali agli emendamenti 2.2 e 2.6, il parere è contrario.

Nulla da eccepire per quanto riguarda l'emendamento 2.13, mentre il parere è contrario per l'emendamento 2.4, in quanto far diventare gli immobili degli Istituti autonomi case popolari beni strumentali significa assoggettare questi beni ad ammortamento, con conseguente diminuzione del reddito imponibile degli Istituti autonomi case popolari e quindi si prospetta una possibile diminuzione di entrate, per la quale non vi è copertura.

Il parere è contrario per lo stesso motivo — oltre a quelli che sono stati indicati dal senatore Padula, ma che riguardano il merito — sull'emendamento 2.8.

Nulla da dire, da parte della Commissione bilancio, per quanto riguarda l'emendamento 2.5.

Con l'emendamento 2.1 si propone l'estensione della normativa ai comuni di Livigno e di Campione, il che comporta un piccolo aumento di spesa, ma esso è talmente modesto che la Commissione bilancio ritiene di poter superare questa difficoltà.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.14, si tratta di una estensione dell'applicazione della riduzione di imposta e quindi il parere della Commissione bilancio è contrario.

**PRESIDENTE.** Informo l'Assemblea che il Governo ha avanzato una proposta di modifica all'emendamento 2.13 dei senatori Pirolo ed altri nel senso di prevedere che al comma quinto, infine, siano aggiunte le parole: «indipendentemente dalla data della costruzione del fabbricato o delle porzioni di fabbricato». I proponenti dell'emendamento hanno comunicato alla Presidenza di concordare con questa integrazione.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

**SUSI, sottosegretario di Stato per le finanze.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, sugli emendamenti 2.9, 2.11 e 2.12, volti a sostituire il rinvio alla legge n. 408 del 2 luglio 1949, cioè la legge Tupini, con il rinvio al decreto ministeriale 2 agosto 1969 in tema di qualificazione di immobili di lusso, il Governo esprime parere favorevole, in quanto le di-

sposizioni del decreto ministeriale sono più attuali.

Il Governo propone di aggiungere, alla fine degli emendamenti 2.9, 2.11 e 2.12, le parole: «pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969», per meglio specificare il riferimento.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.10, il parere del Governo è negativo in quanto la disposizione attiene a situazioni *in fieri* che gli uffici dovrebbero poi verificare con notevole ed inutile aggravio di lavoro.

Il Governo è poi d'accordo con le osservazioni che svolgeva il relatore ed aggiunge che, essendo il tributo di registro un tributo cosiddetto «d'atto», normalmente questo tributo fa rilevare i requisiti posseduti al momento della stipula degli atti che si vanno a registrare.

Per quanto concerne gli emendamenti 2.2, 2.6, 2.3 e 2.7, il Governo si rimette all'Assemblea.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.13 il Governo esprime parere contrario, in quanto l'emendamento stesso ha lo scopo di far rientrare nell'ambito di applicazione delle norme agevolative INVIM (cioè la riduzione al 50 per cento) anche le cessioni effettuate dalle imprese costruttrici delle abitazioni fabbricate anteriormente al 17 luglio 1949, cessioni le quali — ai sensi dell'attuale formulazione dell'articolo 2 del decreto-legge in esame — restano escluse dal beneficio INVIM. Il Governo esprime, pertanto, parere contrario.

Tuttavia, sul piano della formulazione dell'emendamento, faccio osservare che se si volesse perseguire l'obiettivo di superare la discriminazione, ai fini dell'agevolazione INVIM, operata dal decreto-legge, tra le cessioni effettuate dalle imprese costruttrici a seconda che si riferiscano al periodo precedente o al periodo seguente il 17 luglio 1949, l'emendamento stesso potrebbe essere formulato in modo diverso.

Il Governo proporrebbe la seguente formulazione: «Per gli incrementi di valore conseguenti alle cessioni e ai trasferimenti effettuati ai sensi dei commi precedenti l'imposta di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, è ridotta al 50 per cento indipendentemente dalla data della co-

struzione dei fabbricati o delle porzioni di fabbricato». Mi sembra che questa formulazione sia stata accettata dallo stesso proponente.

PIROLO. Sì sono d'accordo.

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Su questa formulazione, quindi, il Governo sarebbe d'accordo.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, lei intende formalizzare in emendamento il testo di cui ha dato lettura o lo considera soltanto un suggerimento?

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Lo considero solo un suggerimento, che peraltro lo stesso proponente ha accolto.

PRESIDENTE. Pregherei, pertanto, i proponenti di voler consegnare alla Presidenza il nuovo testo. In questo caso, quindi, il parere del Governo sarebbe favorevole?

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Sì, signor Presidente, in questo caso il parere del Governo sarebbe favorevole.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.4, il Governo esprime parere contrario e fa alcune brevissime osservazioni. La sentenza della Corte di cassazione, a sezioni unite, del 27 febbraio 1984, n. 1366 che è stata qui richiamata, ha negato la natura strumentale degli immobili appartenenti agli IACP ed ha stabilito l'assoggettabilità all'ILOR del reddito derivante dalla locazione degli immobili medesimi. Ciò in quanto la sola deroga consentita dalla vigente normativa all'assoggettamento dei redditi fondiari all'ILOR è prevista, dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 599 del 1973, esclusivamente per quegli immobili che abbiano come unica destinazione quella di essere direttamente impiegati per l'espletamento di attività tipicamente imprenditoriali e non produttive, quindi, reddito autonomo rispetto a quello del complesso aziendale in cui sono inseriti. Per la soluzione di questo problema sono stati presentati alcuni emendamenti e su questi emendamenti il Governo esprime

parere contrario, come dicevo, in quanto ritiene che l'esenzione, prevista dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, per i redditi di fabbricati di proprietà dello Stato e degli enti pubblici territoriali destinati ad usi o servizi di pubblico interesse, non può essere estesa ai redditi da locazione dei fabbricati IACP, che non possono configurarsi come immobili destinati ad uso o servizio pubblico.

Analogo discorso può essere fatto per quanto riguarda il secondo comma dell'emendamento presentato dal Gruppo comunista.

Rileviamo, infine, che nessuna delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 599 del 1973 prevede esenzioni o esclusioni dall'ILOR in relazione alla destinazione di immobili ad uso o servizio di pubblico interesse.

Ultima osservazione. Riteniamo, comunque, che il problema dell'esenzione dall'ILOR per i redditi derivanti da locazioni di immobili IACP sia opportuno inserirlo nell'ambito della revisione generale della disciplina delle agevolazioni tributarie, disciplina che è allo studio del Ministero delle finanze e che sarà presentata — si spera — entro breve tempo.

Le stesse considerazioni valgono per l'emendamento 2.8, per il quale il Governo condivide anche le osservazioni avanzate dal relatore.

Esprimo parere negativo all'emendamento 2.5 e positivo al 2.1. Per quanto attiene il 2.14, il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.9, presentato dal senatore Pirolo e da altri senatori, con la modifica proposta dal Governo.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.10.

SAPORITO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPORITO. Signor Presidente, il contenuto dell'emendamento 2.10 dovrebbe essere accettato dall'Assemblea se con i fatti volesse dimostrare sensibilità per i problemi degli emigrati. Mi rendo conto delle preoccupazioni del relatore e del Governo ma non di quelle — perchè non esistono — della Commissione bilancio.

Perciò mi atterrò agli orientamenti espressi dal relatore e dal Governo ma preannuncio contemporaneamente voto favorevole all'emendamento 2.14 dei relatori che in parte va incontro alle esigenze dei cittadini italiani emigrati all'estero. La formulazione dell'emendamento 2.14 non è completa, ma dà ugualmente una risposta positiva.

PISTOLESE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* PISTOLESE. Signor Presidente, ringrazio l'amico Saporito che ha voluto dare una mano all'emendamento presentato dal senatore Pirolo che ha presentato emendamenti tecnici che il Governo ha accolto per quanto attiene altri punti.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.10, si tratta di un problema di attualità: sappiamo che nelle grandi città ci si allarga, nel senso che, non potendo trovare una casa nel comune, si va nei comuni vicini, tant'è vero che sia a Roma che a Napoli si parla della grande Napoli e della grande Roma, ossia nei comuni vicini la gente cerca di trovare quella sistemazione che non trova nell'ambito del centro cittadino.

Mi sembra che la logica che ispira l'emendamento 2.10, illustrato dal senatore Pirolo e sul quale anche il senatore Saporito ha espresso un giudizio sostanzialmente positivo potrebbe trovare accoglimento e per questa ragione prego il Governo di valutare se non convenga modificare la propria proposta e quindi consentire all'accoglimento dell'emendamento 2.10.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.10, presentato dal senatore Pirolo e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.14, presentato dai relatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.11, presentato dal senatore Pirolo e da altri senatori, con la modifica proposta dal Governo.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.2.

GIUSTINELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSTINELLI. Signor Presidente, prendiamo atto della decisione del Governo di rimettersi alla Assemblea, tuttavia, prima di procedere alla votazione, riteniamo necessario, esprimendo il nostro voto favorevole, svolgere una rapidissima considerazione sulle conclusioni alle quali è pervenuta la Commissione bilancio e che qui sono state illustrate. Il sesto comma dell'articolo 2 del decreto prevede un onere di 400 miliardi per fare fronte al minore introito derivante dalla reintroduzione di queste agevolazioni. Pensiamo che questa somma sia largamente sufficiente per coprire anche il maggiore onere che potrebbe derivare dall'approvazione del nostro emendamento. Ma non è soltanto questo il punto. Noi abbiamo inteso mettere a fuoco un altro problema che, a nostro avviso, non comporta poi l'introduzione di ulteriori oneri. Con l'attuale formulazione del decreto legge le agevolazioni che in precedenza erano riconosciute alle cooperative dalla legge Formica in determinate situazioni — ad esempio quando si acquista da enti o da soggetti che non operano istituzionalmente nel campo dell'edilizia — oggi non sono più estese alle cooperative.

Nel concreto accade che una cooperativa che sia costituita avendo fra le proprie finalità anche quella di acquistare alloggi è costretta a sciogliersi e i soci sono costretti a procedere ad un acquisto individuale. Di conseguenza abbiamo ragione di ritenere che l'accoglimento del nostro emendamento non

influirà assolutamente sul numero finale degli alloggi da acquistare e quindi da assoggettare a questa agevolazione. C'è soltanto un movimento interno al capitolo dei 400 miliardi previsto dal Governo senza, a nostro avviso, aggiungere ulteriori oneri ad una situazione già disciplinata. Non siamo quindi in presenza di una realtà come quella paventata dalla Commissione bilancio, ma di una situazione del tutto diversa.

**SAPORITO.** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**SAPORITO.** Condivido le contestazioni, signor Presidente, del collega Giustinelli alle dichiarazioni rese dal rappresentante della Commissione bilancio. In effetti, su un importo di copertura di 400 miliardi è poca cosa quanto previsto da questo emendamento per la legge Formica.

Ringrazio anch'io il Governo ed il relatore che hanno voluto proporre all'Assemblea questo problema che è stato trattato da altri colleghi e spero che l'Assemblea approvi l'emendamento perchè risponde a quelle necessità sociali di cui altri hanno parlato.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Giustinelli e da altri senatori, identico all'emendamento 2.6, presentato dai senatori Saporito e Spitella con la modifica proposta dal senatore Giustinelli, tendente ad aggiungere dopo la parola: «cooperative», le parole: « e loro consorzi».

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.12, presentato dal senatore Pirolo e da altri senatori, con la modifica proposta dal Governo.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.3.

**SAPORITO.** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**SAPORITO.** Vorrei fare una precisazione: il relatore in sede di coordinamento dovrebbe cercare di collocare l'espressione «e loro consorzi» nella parte più idonea dato che nell'emendamento 2.2 si cita testualmente «costituite da persone fisiche per la costruzione o l'acquisto di immobili da destinare ad uso di abitazione». Si tratta di prevedere un semplice spostamento della dizione «e loro consorzi» nel punto più adatto.

**PRESIDENTE.** Con questa riserva, giustamente sollevata dal senatore Saporito relativamente alla collocazione del riferimento ai consorzi, possiamo passare alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal senatore Giustinelli e da altri senatori, identico all'emendamento 2.7, presentato dai senatori Saporito e Spitella con la modifica proposta dal senatore Giustinelli, tendente ad aggiungere dopo la parola: «cooperative», le parole: « e loro consorzi».

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.13, presentato dal senatore Pirolo e da altri senatori, nel testo modificato.

**È approvato.**

Passiamo all'emendamento 2.4.

**LOTTI.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**LOTTI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho preso atto, evidentemente anche a nome dei colleghi comunisti, delle dichiarazioni del senatore Covi, che ha riferito il parere negativo della Commissione bilancio sull'emendamento 2.4 e delle successive dichiarazioni dei rappresentanti del Governo che hanno confermato questo orientamento. Debbo anzitutto esprimere la perplessità e la meraviglia che questa posizione della maggioranza desta nei senatori comunisti. Infatti, se insieme facciamo uno sforzo di memoria, dovremmo ricordare che già alla fine del maggio del 1984 il Governo assunse, presso la Camera dei deputati, formale impegno di risolvere una questione che si sta da troppo tempo trascinando, come quella della sussistenza o meno dell'obbligo degli Istituti au-

tonomi case popolari di corrispondere all'erario l'imposta locale sui redditi. L'impegno assunto dal Governo a definire la questione non è ancora stato attuato e quindi siamo stati indotti a presentare l'emendamento 2.4. Ma è evidente che, di fronte alle dichiarazioni del rappresentante della Commissione bilancio e del Governo, riteniamo precluso questo nostro emendamento, nel senso che non sarà accolto dall'Assemblea.

È per questo che senza nulla rinunciare della portata complessiva del nostro emendamento lo ritiriamo e ci permettiamo di sottoporre ai colleghi la proposta di approvare un ordine del giorno che faccia propria da parte del Senato l'indicazione che anche il Sottosegretario per le finanze ci ha rivolto, cioè quella di affrontare nella sede adeguata il problema dell'esenzione dall'ILOR degli IACP e delle cooperative a proprietà indivisa.

L'ordine del giorno è del seguente tenore e invito i colleghi della maggioranza a votarlo:

«Il Senato,

impegna il Governo ad emanare apposite norme volte ad esentare gli Istituti autonomi case popolari e le cooperative a proprietà indivisa dall'imposta locale sui redditi nell'ambito della revisione della normativa tributaria del settore».

9.1174.1 LOTTI, GIUSTINELLI, POLLASTRELLI, LIBERTINI, GRECO.

**PRESIDENTE.** Poichè i contenuti del primo comma dell'emendamento 2.4 coincidono con la materia di cui all'emendamento 2.8 del senatore Roberto Spano, prima di decidere in merito all'ordine del giorno chiedo al senatore Spano se insiste per la votazione del suo emendamento.

**SPANO ROBERTO.** Signor Presidente, udite le dichiarazioni del Governo ritiro il mio emendamento.

**PRESIDENTE.** Gli emendamenti 2.4 e 2.8 sono quindi ritirati. In luogo dell'emendamento 2.4 gli stessi proponenti dell'emendamento stesso hanno presentato l'ordine del giorno n. 1 che è stato testè letto dal senatore Lotti. Invito il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sull'ordine del giorno n. 1.

**PADULA, relatore.** Ne chiedo la votazione per parti separate, perchè darei parere favorevole alla prima parte, ove si fa riferimento agli istituti autonomi case popolari, e contrario al riferimento alle cooperative a proprietà indivisa, per le ragioni che ho espresso poc'anzi.

**SUSI, sottosegretario di Stato per le finanze.** Il Governo accetta l'ordine del giorno come raccomandazione.

**PRESIDENTE.** Chiedo ai proponenti se insistono per la votazione.

**LOTTI.** Non insistiamo, dal momento che l'ordine del giorno viene accettato dal Governo come raccomandazione.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dal senatore Lotti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dalle Commissioni riunite.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

### Art. 3.

*(Immediato avvio del programma di edilizia residenziale pubblica 1986-87)*

1. Per far fronte alla situazione abitativa del Paese e per l'immediato avvio del programma di edilizia residenziale pubblica del biennio



1986-87, è previsto un finanziamento di 5.350 miliardi di lire, alla cui copertura si provvede mediante:

a) i proventi, i rientri e le altre entrate previste dall'articolo 13, lettere b) e c), della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativi al biennio 1986-87;

b) l'apporto dello Stato di 1.750 miliardi di lire, in ragione di 150 miliardi nel 1985, 750 miliardi nel 1986 e 850 miliardi nel 1987.

2. Tale finanziamento è destinato alla attuazione degli interventi previsti dai successivi commi da 6 a 11 e dal comma 9 dell'articolo 4.

3. A norma dell'articolo 35, sesto comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, sono immediatamente utilizzabili, sino al limite di cui al precedente comma 1, i fondi giacenti sugli appositi conti correnti presso la sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa depositi e prestiti.

4. All'onere di cui al precedente comma 1, lettera b), si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-87, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Edilizia residenziale pubblica (rifi nanziamen to legge n. 94 del 1982) ».

5. Sulla base degli indirizzi formulati dal CER, le regioni localizzano prioritariamente i programmi di edilizia sovvenzionata ed agevolata di cui al presente articolo nei comuni dove sussiste una particolare tensione abitativa. Al fine di assicurare la disponibilità delle aree si applica l'articolo 8, nono comma, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25.

6. Per gli interventi di edilizia sovvenzionata di cui all'articolo 1, primo comma, lettere a) e c), della legge 5 agosto 1978, n. 457, è autorizzata per il biennio 1986-87 l'assegnazione di lire 3.500 miliardi agli Istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi, nonché ai comuni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.

7. Per gli interventi di edilizia agevolata di cui all'articolo 1, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativi al biennio 1986-87 è autorizzato il limite di impegno di lire 125 miliardi per il 1986 e di lire 125 miliardi per il 1987 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, fermo restando che le quote di lire 125 miliardi e di lire 250 miliardi, relative rispettivamente ai predetti anni 1986 e 1987, gravano sullo stanziamento di cui al precedente comma 1, lettera b).

8. A valere sulle somme loro assegnate per il biennio 1986-87, le regioni accantoneranno prioritariamente i fondi occorrenti a fronteggiare i fabbisogni finanziari relativi alla realizzazione dei programmi in corso diversi dagli oneri riconosciuti, per il programma 1982-85, in applicazione dell'articolo 1, ottavo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94.

9. Per le finalità di cui all'articolo 2, decimo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge

25 marzo 1982, n. 94, il CER ripartisce per il biennio 1986-87 la somma di lire 400 miliardi.

10. Per le finalità di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, è autorizzato l'apporto in favore della Cassa depositi e prestiti di lire 400 miliardi nel biennio 1985-86 in ragione di lire 150 miliardi nell'anno 1985 e di lire 250 miliardi nell'anno 1986.

11. Relativamente al programma del biennio 1986-87 l'aliquota di cui all'articolo 7, secondo comma, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, può essere elevata fino al 20 per cento dal CER su richiesta delle regioni, motivata con l'esistenza di particolare tensione abitativa.

12. Il comitato esecutivo del CER, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su istanza motivata può assegnare ai comuni, a carico dei fondi di cui al precedente comma 10 e fino a concorrenza di lire 150 miliardi, finanziamenti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione a servizio dei piani di zona necessarie per rendere immediatamente utilizzabili interventi di edilizia residenziale pubblica già realizzati, a condizione che siano interamente impegnati i fondi a tal fine già assegnati al comune stesso. I predetti finanziamenti sono rimborsati dai comuni in dieci anni senza interessi a rate costanti.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Al comma 6, sostituire la cifra: « 3500 » con l'altra: « 3340 ».*

### 3.1 LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

« ... Nei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, si fa obbligo agli stessi comuni e agli Istituti autonomi per le case popolari di destinare, nel biennio 1986-1987, una quota non inferiore al 2 per cento degli interventi di cui al comma 6 alla costruzione e ristrutturazione di abitazioni che consentano l'accesso e l'agibilità interna ai cittadini motulesi deambulanti in carrozzina ».

### 3.2 LE COMMISSIONI RIUNITE

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

« 7. Per gli interventi di edilizia agevolata di cui all'articolo 1, primo comma, lettera

b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativi al biennio 1986-87, è autorizzato il limite di impegno di lire 130 miliardi per il 1986 e di lire 150 miliardi per il 1987 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, fermo restando che le quote di lire 130 miliardi e di lire 280 miliardi, relative rispettivamente ai predetti anni 1986 e 1987, gravano sullo stanziamento di cui al precedente comma 1, lettera b) ».

### 3.3 LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

« ... Nell'ambito dei limiti di impegno di cui al comma precedente il comitato esecutivo del CER destina un limite di impegno di 30 miliardi di lire per l'avvio di un programma straordinario di edilizia agevolata di cui al primo comma, lettera b), dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 457, da realizzarsi a cura di imprese, cooperative e relativi consorzi. I predetti soggetti sono tenuti a documentare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto, la disponibilità di aree immediatamente utilizzabili ».

3.4 LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

« ... I contributi in conto capitale di cui al comma precedente possono essere concessi dalle regioni, secondo i criteri e con le modalità stabilite dal CER, alle cooperative edilizie, anche ad integrazione o in sostituzione, totale o parziale, dei mutui agevolati di cui all'articolo 1, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457 ».

3.5 GIUSTINELLI, BISSO, LOTTI, LIBERTINI, VISCONTI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« ... Il secondo comma dell'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è sostituito dal seguente:

" La quota di riserva deve indicare l'ordine di priorità. Qualora detta riserva venga esaurita si procederà all'assegnazione delle abitazioni tra tutti i soci iscritti alla cooperativa anche in data successiva al bando purchè aventi i requisiti previsti dal precedente articolo 20 " ».

3.6 GIUSTINELLI, BISSO, LIBERTINI, LOTTI, GRECO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« ... Dopo il secondo comma dell'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è aggiunto il seguente:

" In tal caso gli stessi possono usufruire del contributo pubblico a condizione che vi stabiliscano la propria residenza o si impegnino a locare l'immobile ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, per un periodo minimo di otto anni " ».

3.7 GIUSTINELLI, LIBERTINI, LOTTI, VISCONTI, GRECO, ANGELIN

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« ... I programmi di edilizia agevolata-convenzionata devono pervenire alla fase di inizio lavori e alla concessione del contributo

entro 10 mesi dalla data di esecutività della delibera regionale di localizzazione ».

3.8 GIUSTINELLI, LOTTI, LIBERTINI, GRECO, VISCONTI, RASIMELLI

Invito i presentatori ad illustrarli.

LOTTI. Molto rapidamente, signor Presidente, perchè essendo materia ripetutamente proposta all'attenzione dell'Aula, riteniamo che questi emendamenti si illustrino da sè, e quindi li diamo già per ampiamente conosciuti da parte dei colleghi.

PADULA, *relatore*. Anche gli emendamenti della Commissione sono già stati ampiamente discussi, quindi ovviamente mi esprimo in senso favorevole su questi emendamenti. Colgo l'occasione per dichiararmi contrario a quelli non proposti dalla Commissione.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

TASSONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo concorda con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dalle Commissioni riunite.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dalle Commissioni riunite.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dalle Commissioni riunite.

**È approvato.**

Avverto che da parte del Governo è stato presentato il seguente subemendamento all'emendamento 3.4:

*All'emendamento 3.4 sostituire l'ultimo periodo a partire dalle parole:* « I predetti sog-

getti...», con il seguente: «I soggetti interessati sono tenuti a presentare domanda al CER entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il comitato esecutivo del CER individua i soggetti cui affidare la realizzazione del programma.

Tali soggetti, entro 60 giorni dalla promessa di contributo, sono tenuti a documentare la disponibilità di aree idonee immediatamente utilizzabili».

3.4/1

IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarlo.

NICOLAZZI, *ministro dei lavori pubblici*. Signor Presidente, il subemendamento presentato sostituisce il periodo che inizia con le parole: «I predetti soggetti», con un altro che inizia con le parole: «I soggetti interessati». È stato presentato, prima di tutto, per chiarire meglio le procedure e le competenze del CER, e per riconfermare con precisione i termini di presentazione delle domande.

In secondo luogo è stato presentato allo scopo di non privilegiare chi già aveva ottenuto delle aree in base alla legge n. 167, precedentemente ai finanziamenti, e quindi di agevolare anche chi intende operare su aree private.

Credo di aver dato una spiegazione abbastanza chiara, per cui prego di votare questo emendamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento 3.4/1.

PADULA, *relatore*. Il parere del relatore è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.4/1, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dalle Commissioni riunite, nel testo emendato.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.5, presentato dal senatore Giustinelli e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.6, presentato dal senatore Giustinelli e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.7, presentato dal senatore Giustinelli e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.8, presentato dal senatore Giustinelli e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

Art. ...

« 1. Per il finanziamento di un programma straordinario di edilizia sovvenzionata e agevolata e per l'acquisizione e l'urbanizzazione di aree, da realizzarsi con le modalità di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni e integrazioni, e in aggiunta a quello ordinario di cui alla citata legge 5 agosto 1978, n. 457, nonchè per la realizzazione delle opere di urbanizzazione necessarie per rendere immediatamente utilizzabili gli interventi di edilizia residenziale pubblica già realizzati a condizione che siano interamente impegnati i fondi a tal fine già assegnati, è autorizzata per il biennio 1985-1986 l'assegnazione alle regioni della somma di lire 2.500 miliardi, da ripartire:

a) quanto a lire 2.200 miliardi per l'edilizia tra gli IACP e loro consorzi, nonchè tra

i comuni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente;

b) quanto a lire 300 miliardi per la concessione di contributi agli interventi di edilizia residenziale e fruanti di mutuo agevolato previsto dalla legge medesima con il limite di impegno di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986.

2. Alla copertura dell'onere di lire 2.500 miliardi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si provvede a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457, salvo successivo reintegro da operare mediante apposita norma contenuta nella legge finanziaria. Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 1.250 miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.0.1 LIBERTINI, LOTTI, GIUSTINELLI, VISCONTI, ANGELIN

Invito i presentatori ad illustrarlo.

LIBERTINI. Signor Presidente, l'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

PADULA, relatore. Il relatore è contrario.

SUSI, sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.0.1, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Avverto che l'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento 3.0.2 deve

intendersi precluso in conseguenza dell'approvazione dell'emendamento 3.4:

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

Art. ...

«(Programma straordinario di edilizia agevolata).

1. Sui fondi riservati, ai sensi dell'articolo 3, lettera q), della legge 5 agosto 1978, n. 457, ad interventi straordinari di edilizia agevolata, il Comitato esecutivo del CER delibera l'avvio di un programma straordinario, sino all'importo di 40 miliardi di limiti d'impegno, da realizzarsi da imprese e cooperative e relativi consorzi.

2. I soggetti indicati al comma precedente sono tenuti a documentare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la piena ed immediata disponibilità delle aree necessarie».

3.0.2 GIUSTINELLI, BISSO, LOTTI, LIBERTINI, VISCONTI

Passiamo all'esame degli articoli aggiuntivi proposti con i seguenti emendamenti:

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

Art. ...

«Gli Istituti e Sezioni di credito fondiario e quelli di credito edilizio sono abilitati ad effettuare operazioni di credito fondiario nell'ambito della propria competenza territoriale in materia di credito edilizio».

3.0.3 LIBERTINI, VITALE, GIUSTINELLI, VISCONTI, ANGELIN, LOTTI

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

Art. ...

«Gli Istituti e Sezioni di credito fondiario e quelli di credito edilizio sono abilitati ad

effettuare operazioni di credito fondiario nell'ambito della propria competenza territoriale in materia di credito edilizio».

3.0.4 SPANO Roberto

*In via subordinata all'emendamento 3.0.4, dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

Art. ...

«Gli Istituti e Sezioni di credito edilizio sono abilitati ad effettuare operazioni di credito fondiario».

3.0.5 SPANO Roberto

Invito i presentatori ad illustrarli.

LOTTI. Signor Presidente, riteniamo che l'emendamento 3.0.3 si illustri da sè e caldegiamo la sua approvazione.

VENANZETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VENANZETTI. Signor Presidente, sull'emendamento 3.0.3, che mi pare sia identico

all'emendamento 3.0.4, vorrei richiamare l'attenzione dell'Assemblea, del relatore, del Governo e anche dei firmatari, pregandoli di ritirarlo. Infatti (se mi è consentito parlo anche come presidente della Commissione finanze e tesoro) non mi pare che sia opportuno ed utile modificare la struttura del sistema bancario con un emendamento inserito in questo disegno di legge di conversione del decreto-legge andando ad intaccare l'attuale normativa riguardante il sistema bancario stesso e gli istituti di credito speciale.

So che in materia è stata annunciata un'iniziativa da parte del Ministero del tesoro, per quanto riguarda l'aspetto particolare. Raccomanderei che in quella sede si esaminasse il problema, perchè non vorrei che attraverso l'approvazione di un emendamento del genere, a mio giudizio, appunto, non armonizzato con il quadro della legislazione bancaria, creassimo delle distorsioni nel sistema stesso nell'ambito, ripeto, di un provvedimento che ha fini diversi, anche se riguarda gli aspetti edilizi.

Pertanto pregherei i proponenti di ritirarlo. Su questo aspetto anche la Commissione finanze e tesoro avrebbe dovuto pronunciarsi, perchè, ripeto, esso va ad intaccare l'attuale sistema bancario e la normativa vigente in materia.

### Presidenza del vice presidente ENRIQUES AGNOLETTI

PAGANI MAURIZIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANI MAURIZIO. Signor Presidente, noi comprendiamo le giuste riserve che il senatore Venanzetti, anche in qualità di presidente della Commissione finanze, nutre rispetto a questo emendamento, identico all'emendamento 3.0.4 presentato dal senatore Spano Roberto. Dobbiamo però ricordare che il problema del credito all'edilizia è uno dei quattro cantoni, come lo definisce il

Censis, cioè uno dei punti che mettono in crisi tutto il sistema dell'edilizia, dell'edilizia agevolata in particolare, in quanto le banche non sono assolutamente pronte a concedere questi crediti, soprattutto quelli che sono assistiti da contributi statali, e mettono in crisi tutto il meccanismo.

Pertanto a nostro avviso sarebbe da favorire in modo concreto l'apporto di nuovi istituti che possano dare credito all'edilizia.

Nel merito particolare dobbiamo ricordare che mentre fino al 1949 il settore del credito edilizio era nettamente separato dal settore del credito fondiario, dopo il 1949 con

diversi provvedimenti, tutti volti a favorire la ricostruzione edilizia post-bellica, le due forme di credito si sono andate tra loro confondendo tanto è che adesso, in qualsiasi provvedimento legislativo, è entrata in uso corrente la forma dell'istituto di credito fondiario ed edilizio.

Sono rimaste scoperte talune zone; le competenze si sono abbastanza confuse e in talune aree rimangono delle preclusioni.

Ora, non crediamo che possa essere lesivo dell'assetto del sistema bancario italiano il concedere che alcuni, pochissimi, limitati istituti che hanno desiderio di investire in questo settore i propri capitali possano farlo. Se ora non possono è proprio per una preclusione di legge che noi riteniamo essere derivata più che altro da disattenzioni. Noi quindi ribadiamo il concetto che ormai tra i due settori c'è una integrazione funzionale, per cui non riteniamo che debbano essere mantenute certe preclusioni che vanno a tutto danno della ripresa edilizia.

Non dimentichiamo peraltro che il credito fondiario si interessa particolarmente ed è destinato al funzionamento delle infrastrutture edilizie, le quali oggi sono funzionalmente connesse con le abitazioni. Se noi vogliamo favorire un piano di abitazioni, dobbiamo, a maggior ragione, cercare di favorire un piano di finanziamento delle infrastrutture, cioè dei mercati, dei parcheggi, insomma di tutte quelle infrastrutture che rendono la città vivibile, considerato che oggi lamentiamo proprio, in molte occasioni, che le città siano città dormitorio, siano città che non hanno le strutture.

Quindi, signor Presidente, pur tenendo conto della giusta preoccupazione del senatore Venanzetti, io ritengo che i colleghi debbano esaminare approfonditamente questo emendamento in quanto la sua approvazione comporterebbe un'afflusso di nuovi investimenti nell'edilizia e quindi un rilancio dell'edilizia che, tutto sommato, è lo scopo che noi continuamente predichiamo e ci prefiggiamo, con questo tipo di provvedimenti, raggiungere.

\* SPANO ROBERTO. Signor Presidente, pur ritenendo che il senatore Venanzetti abbia sollevato riserve e preoccupazioni in parte

condivisibili, mi esimo dall'illustrazione dei miei emendamenti 3.0.4 e 3.0.5, perchè credo che questa sia stata efficacemente svolta dal senatore Pagani e, invece, insisto per la votazione: io ne ho presentati due, di cui uno in subordine perchè più limitativo, però penso che si possa ovviamente essere altrettanto favorevoli alla prima stesura.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

\* PADULA, relatore. A me spiace dover contraddire una esigenza che sta alla base del provvedimento, ma personalmente metto molto in dubbio che questa normativa abbia qualche effetto in ordine ai volumi di credito disponibili all'edilizia; questa normativa attiene ad una materia che è di competenza della Banca d'Italia e attiene cioè alle competenze territoriali e al regime di disciplina dell'attività degli istituti di credito fondiario ed edilizio.

In via informale, questa mattina mi ero permesso di fare presente alla Presidenza che avevo qualche dubbio sulla ammissibilità di questo emendamento, ma comunque, visto che dobbiamo dichiararci, io, ricordando anche come l'orientamento del Ministero del tesoro e della Banca d'Italia, quando si discuteva di un istituto che appunto operava in questo settore, cioè l'Infim, che dipendeva dal Ministero dei lavori pubblici, sia sempre stato contrario ad autorizzare l'Infim ad operare come istituto di credito fondiario, credo che in questa sede, per quelle che sono le mie cognizioni e, ripeto, con queste motivazioni, devo confermare il mio parere contrario.

TASSONE, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il Governo ha ascoltato le dichiarazioni sia del senatore Venanzetti, sia del relatore, sia del senatore Spano, sia del senatore Pagani: sono valutazioni complesse e il Governo non nasconde l'utilità anche di questo emendamento, pur se non può non manifestare alcune preoccupazioni sulla attualità, in questo provvedimento legislativo, di un emendamento che intacca la

legislazione bancaria e soprattutto le regole bancarie.

Pertanto, valutando quanto emerso dal dibattito che si è fin qui svolto, il Governo ritiene di rimettersi all'Assemblea.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 3.0.3, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori, identico all'emendamento 3.0.4, presentato dal senatore Spano Roberto.

**È approvato.**

**COLOMBO VITTORINO (V.).** Chiediamo la controprova.

**PRESIDENTE.** Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.0.5, presentato dal senatore Spano Roberto.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge. Ricordo che l'articolo è il seguente:

#### Art. 4.

##### *(Finanziamento ai comuni per acquisto di abitazioni)*

1. I comuni possono acquistare unità immobiliari ultimate o ultimabili entro il 31 dicembre 1985 da assegnare ai soggetti di cui al comma 13 del presente articolo.

2. Gli alloggi di nuova costruzione devono avere le caratteristiche tipologiche previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 457.

3. I comuni procedono prioritariamente all'acquisto di immobili di edilizia convenzionata ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e della legge 28 gennaio 1977, n. 10, salvo che sussista la possibilità di acquisto di altri immobili a migliori condizioni.

4. È consentito anche l'acquisto di immobili di edilizia convenzionata-agevolata con subentro dell'ente pubblico nella agevolazione e con il vincolo dell'assegnazione temporanea degli alloggi prioritariamente ai soggetti di cui al comma 13 del presente articolo. In tal caso l'onere a carico dell'ente pubblico è ridotto al tasso minimo di cui all'articolo 20, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modifiche e integrazioni.

5. Gli alloggi di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono assegnati con contratto di locazione alle condizioni previste nella convenzione; quelli di cui al successivo comma 7 sono assegnati con contratto di locazione ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392.

6. Il prezzo di acquisto degli alloggi di cui ai precedenti commi 3 e 4 non può essere superiore a quello definito in convenzione.

7. Il prezzo di acquisto degli altri alloggi non può superare il valore locativo calcolato con i criteri previsti dagli articoli da 12 a 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

8. Per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1975 il prezzo di acquisto, come determinato dal precedente comma 7, può essere maggiorato in misura non superiore al venti per cento.

9. Agli acquisti di cui al precedente comma 1 è riservato l'importo massimo di lire 675 miliardi ivi compresi i fondi non impegnati delle disponibilità finanziarie attribuite in base agli articoli 7, primo



comma, e 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, ed all'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94. A valere sul predetto importo di lire 675 miliardi, una somma non superiore a lire 25 miliardi è destinata all'acquisto da parte dei comuni interessati di immobili di pertinenza degli enti seppresi, in corso di liquidazione in base alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, da lasciare in locazione agli attuali conduttori con contratto interamente disciplinato dalla legge 27 luglio 1978, n. 392.

10. I comuni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, comunicano al comitato esecutivo del CER la disponibilità di alloggi da acquistare, aventi le caratteristiche indicate nei commi precedenti. Nei successivi trenta giorni il comitato esecutivo del CER delibera la messa a disposizione dei fondi entro la disponibilità finanziaria di cui al precedente comma 9 e sulla base di criteri di ripartizione appositamente determinati.

11. Alla maggiore esigenza di contributo determinata dall'applicazione del precedente comma 4, si fa fronte mediante la disponibilità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 1983, n. 637.

12. Gli acquisti di immobili debbono essere effettuati entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di cui al precedente comma 10. Decorso inutilmente tale termine, le disponibilità finanziarie saranno recuperate ai fini del programma di cui all'articolo 3, commi da 5 a 11, del presente decreto.

13. Possono chiedere l'assegnazione temporanea delle unità immobiliari di cui al precedente comma 1 coloro nei cui confronti, alla data della domanda, sia stato eseguito o sia immediatamente eseguibile, senza tener conto della sospensione di cui al precedente articolo 1, un provvedimento di rilascio dell'immobile locato, purchè il nucleo familiare sia in possesso del requisito di cui all'articolo 20, primo comma, lettera a), punto 3, della legge 5 agosto 1978, n. 457, come aggiornato dalla delibera CIPE del 12 giugno 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 20 luglio 1984, determinato ai sensi dell'articolo 2, quattordicesimo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, e risultante da dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114. Non si tiene conto del predetto requisito qualora il richiedente dimostri di avere in corso un procedimento di rilascio di una unità immobiliare di sua proprietà da destinare a propria abitazione.

14. I richiedenti debbono, inoltre, dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere la disponibilità di altra adeguata unità immobiliare nel comune di residenza ovvero nei comuni confinanti.

15. Ai fini della graduatoria occorre comunque dichiarare la proprietà di unità immobiliari diverse da quelle di cui al precedente comma 14.

16. In caso di dichiarazioni mendaci si applica l'articolo 495 del codice penale.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Sostituire la rubrica con la seguente:*

« (Finanziamento di un programma straordinario per l'acquisto e la costruzione di abitazioni da parte dei comuni) ».

4.1 LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 5, sostituire le parole: « legge 27 luglio 1978, n. 392 » con le seguenti: « legge 8 agosto 1977, n. 513, e successive modificazioni e integrazioni ».*

4.6 LOTTI, GIUSTINELLI, LIBERTINI, VISCONTI, RASIMELLI

*Al comma 9, primo e secondo periodo, sostituire la cifra: « 675 miliardi » con l'altra: « 800 miliardi ».*

4.2 LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole da: « ivi compresi » fino al termine del periodo con le seguenti: « al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti previsti al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento " Fondo investimenti e occupazione " ».*

4.7 GIUSTINELLI, LOTTI, VISCONTI, LIBERTINI, RASIMELLI

*Al comma 9 secondo periodo, sostituire le parole: « lire 25 miliardi » fino al termine del periodo con le seguenti: « lire 50 miliardi è destinata: a) fino a lire 25 miliardi all'acquisto da parte dei comuni interessati di immobili di pertinenza degli enti soppressi, in corso di liquidazione in base alla legge 4, dicembre 1956, n. 1404, da lasciare in locazione*

*agli attuali conduttori con contratto interamente disciplinato dalla legge 27 luglio 1978, n. 392; b) fino a lire 25 miliardi all'acquisto, sulla base delle norme di cui al presente decreto, da parte del comune di Roma, di immobili sottoposti a procedura giudiziaria da lasciare in locazione agli attuali conduttori con contratto interamente disciplinato dalla legge 27 luglio 1978, n. 392 ».*

4.8 LIBERTINI, GIUSTINELLI, LOTTI, VISCONTI, GRECO, ANGELIN

*Dopo il comma 10, inserire i seguenti:*

« ... Gli acquisti di immobili debbono comunque essere effettuati entro 60 giorni dalla comunicazione della delibera di cui al precedente comma 10.

... Se l'acquisto di alloggi non esaurisce la somma attribuita ai comuni, questi possono utilizzare i fondi loro assegnati per la costruzione di nuovi alloggi. A tal fine, unitamente alle indicazioni di cui al comma 10, i comuni trasmettono al comitato esecutivo del CER un programma costruttivo indicando i tempi di attuazione e dichiarando la effettiva disponibilità dell'area edificabile, richiamando all'uopo quanto stabilito dal nono comma dell'articolo 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25 ».

4.3 LE COMMISSIONI RIUNITE

*Sopprimere il comma 12.*

4.4 LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

« .... Non è dovuto il pagamento di alcuna imposta da parte del comune per gli acquisti di immobili di cui al presente articolo ».

4.9 LIBERTINI, POLLASTRELLI, LOTTI, GIUSTINELLI, VISCONTI, GRECO

*Al comma 13 sostituire le parole: « di cui al precedente comma 1 » con le altre: « di cui ai precedenti commi 1 e 10-ter ».*

4.5 LE COMMISSIONI RIUNITE

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« .... Il comune, sulla base delle domande pervenute, provvede all'assegnazione temporanea delle unità immobiliari a coloro che ne abbiano fatto richiesta, secondo l'ordine di priorità stabilito in relazione alla data di esecuzione dello sfratto, tenendo altresì conto della composizione del nucleo familiare e del reddito ».

4.10 LOTTI, LIBERTINI, GIUSTINELLI, VISCONTI, BISSO

Invito i presentatori ad illustrarli.

LOTTI. Signor Presidente, gli emendamenti 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 e 4.10 si illustrano da sè.

PADULA, *relatore*. Gli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5 sono chiarissimi e si illustrano da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

\* PADULA, *relatore*. Esprimo parere ovviamente favorevole sugli emendamenti presentati dalle Commissioni riunite e parere contrario su tutti gli altri.

TASSONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo si associa al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dalle Commissioni riunite.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.6, presentato dal senatore Lotti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dalle Commissioni riunite.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.7, presentato dal senatore Giustinelli e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.8, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dalle Commissioni riunite.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.4, presentato dalle Commissioni riunite.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.9, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.5, presentato dalle Commissioni riunite.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.10, presentato dal senatore Lotti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli aggiuntivi proposti con i seguenti emendamenti:

*Dopo l'articolo 4, inserire i seguenti:*

Art. ...

« Nell'articolo 17 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modifica-

zioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, i primi cinque commi sono sostituiti dai seguenti:

" Gli enti e le società indicate dall'articolo 23 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, tenuti per legge, statuto o disposizione dell'autorità di vigilanza ad effettuare investimenti immobiliari, nonché ogni altro ente pubblico non economico, indipendentemente dalle finalità istituzionali, dalla natura e consistenza patrimoniale, devono mensilmente comunicare al comune nel cui territorio è sito ciascuno degli immobili, nonché alla prefettura competente, l'elenco delle unità immobiliari già destinate ad uso di abitazione che siano o divengano disponibili in un momento successivo, con l'indicazione della data di effettiva disponibilità. Il comune provvede a darne pubblicità mediante affissione all'albo comunale e inserzione su uno o più quotidiani a maggiore diffusione locale.

I contratti di disposizione degli immobili di cui al comma precedente, dei quali non sia stata resa pubblica la disponibilità ai sensi del medesimo comma, sono nulli.

Gli enti e le società di cui al primo comma possono riservarsi l'utilizzo, per proprie esigenze di servizio, di una quota non superiore al 20 per cento degli alloggi che ogni anno si rendono disponibili dandone comunicazione al comune.

Il comune, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione di cui al primo comma, può disporre l'assegnazione in locazione degli alloggi segnalati a favore di coloro che dimostrino che nei loro confronti siano stati adottati provvedimenti di cui al precedente articolo 1, o che abitino in alloggi degradati o pericolanti. Trascorso tale termine gli enti e le società di cui al primo comma sono tenuti a stipulare contratto di locazione con i soggetti indicati dal comune o, in assenza di indicazione, con i soggetti che ne abbiano fatto richiesta agli enti stessi, dando precedenza alle richieste più lontane nel tempo. Il contratto di locazione è interamente disciplinato dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti indicati nel comma precedente

presentano la domanda per l'assegnazione degli alloggi disponibili al comune nel quale gli alloggi medesimi sono situati.

Il legale rappresentante degli enti e delle società di cui al primo comma, il quale indebitamente ometta o ritardi la comunicazione mensile ivi prevista, ovvero renda una dichiarazione non veritiera, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni, da devolvere al comune nel quale è sito l'immobile ad integrazione del fondo sociale di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392.

Chiunque in qualità di legale rappresentante ovvero di mandatario di uno degli enti o società indicati nel primo comma stipuli un contratto di locazione relativamente ad un immobile la cui disponibilità non sia stata tempestivamente resa nota ai sensi del primo comma, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire quindici milioni " ».

4.0.2      LOTTI, BISSO, LIBERTINI, VISCONTI, GRECO, GIUSTINELLI

Art. ...

«L'intera disponibilità derivante dall'incremento delle riserve tecniche degli istituti di previdenza e delle imprese di assicurazione relative agli anni 1985 e 1986 destinate, sulla base delle norme di legge vigenti, ad investimenti in edilizia, è utilizzata per l'acquisto, il risanamento e la costruzione di unità immobiliari esclusivamente per uso di abitazione da concedere in locazione con contratto interamente disciplinato dalla legge 27 luglio 1978, n. 392 ».

4.0.3      GIUSTINELLI, LOTTI, BISSO, VISCONTI, LIBERTINI

Art. ...

« (Convenzioni per acquisire la disponibilità di abitazioni)

1. I comuni possono stipulare con i possessori di unità immobiliari destinate ad uso

abitativo convenzioni anche in deroga all'articolo 1 della legge 27 luglio 1978, n. 392, per acquisire la disponibilità di tali unità ai fini della loro assegnazione temporanea ai soggetti indicati nel comma 13 dell'articolo 4 del presente decreto.

2. A titolo di corrispettivo spetta al possessore dell'unità immobiliare una somma mensile pari al canone determinato a norma degli articoli da 12 a 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.

3. Il comune assume la garanzia solidale del pagamento del corrispettivo, della penale di cui al successivo comma 5 e degli oneri accessori, nonché del rimborso delle spese per la riparazione dei danni eventualmente cagionati dall'assegnatario all'unità immobiliare.

4. Il comune deve assicurare l'effettivo rilascio dell'immobile nel giorno della scadenza della convenzione.

5. In caso di ritardo è dovuta al possessore dell'unità immobiliare una penale pari al doppio del corrispettivo per tutta la durata del ritardo ».

4.0.4 LOTTI, GIUSTINELLI, LIBERTINI,  
GRECO, RASIMELLI, ANGELIN

Art. ...

« (Procedura per l'assegnazione delle  
abitazioni disponibili)

1. Il comune, sulla base delle domande pervenute, provvede all'assegnazione temporanea delle unità immobiliari a coloro che ne abbiano fatto richiesta, secondo l'ordine di priorità stabilito in relazione alla data di esecuzione dello sfratto, tenendo altresì conto della composizione del nucleo familiare e del reddito.

2. L'assegnatario corrisponde direttamente al possessore il corrispettivo determinato ai sensi dell'articolo 4.0.4 del presente decreto.

3. L'assegnatario è tenuto a versare al comune il deposito cauzionale, pari a tre mensilità del corrispettivo.

4. Gli importi di cui al precedente comma 3 affluiscono in un conto appositamente istituito dal comune presso la tesoreria comunale destinato a far fronte agli oneri su di esso gravanti ai sensi dell'articolo 4.0.4 del presente decreto.

5. Per il recupero delle somme erogate al possessore dell'immobile a titolo di garanzia, il comune procede nei confronti dell'assegnatario responsabile con le procedure esattoriali.

6. L'assegnazione decade automaticamente:

a) allo scadere del termine fissato nel provvedimento del comune;

b) per morosità dell'assegnatario nel pagamento del corrispettivo e degli oneri accessori protrattasi per oltre tre mesi;

c) per gravi danni arrecati all'unità immobiliare;

d) per mancata utilizzazione dell'unità immobiliare per oltre tre mesi ovvero per una utilizzazione diversa da quella residenziale;

e) per la sopravvenuta disponibilità di altra adeguata unità immobiliare nel comune di residenza ovvero nei comuni confinanti ».

4.0.5 LOTTI, LIBERTINI, GIUSTINELLI, VISCONTI, BISSO, ANGELIN

Art. ...

« 1. I comuni compresi nelle aree ad alta tensione abitativa individuate ai sensi del successivo articolo 4.0.9. sono autorizzati ad applicare le successive norme sulla locazione obbligatoria di immobili destinati ad abitazione e possono esercitare tale facoltà quando ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

a) vi siano famiglie sottoposte ai provvedimenti di rilascio di cui al precedente

articolo 1 per le quali siano esaurite le possibilità di graduazione dello sfratto e che non possano disporre di altro alloggio idoneo;

b) non vi sia disponibilità di alloggi di proprietà del comune, o di altri enti pubblici, di imprese di assicurazione o di enti di previdenza, o acquisiti in disponibilità ai sensi del precedente articolo 4.

2. La facoltà del comune di imporre la locazione obbligatoria si esercita prioritariamente nei confronti di società immobiliari o simili che possiedano uno o più alloggi non occupati da almeno dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e nei confronti di quei proprietari per i quali ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

a) possiedano due o più alloggi, oltre a quello da essi eventualmente occupato per propria abitazione;

b) possiedano uno o più alloggi non occupati da almeno dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Il proprietario dell'immobile soggetto a locazione obbligatoria è tenuto a stipulare il relativo contratto con il comune entro quindici giorni dalla comunicazione del comune stesso.

4. Il contratto non può in ogni caso avere durata superiore a quattro anni, non è rinnovabile senza il consenso del proprietario ed è disciplinato per quanto non previsto dal presente articolo dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni e integrazioni».

4.0.6 LOTTI, GIUSTINELLI, LIBERTINI, VISCONTI, GRECO, RASIMELLI

Art. ...

« 1. I proprietari di non più di due alloggi, oltre a quello eventualmente utilizzato per propria residenza, concessi in locazione ai sensi della legge 27 luglio 1978,

n. 392, e dei precedenti articoli, possono, in sede di denuncia di redditi, determinare il valore imponibile dei redditi derivanti dalla locazione computando il reddito effettivo nella misura del cinquanta per cento.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente hanno effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e rimangono in vigore sino al 31 dicembre 1986 ».

4.0.7 LIBERTINI, LOTTI, GIUSTINELLI, VISCONTI

Art. ...

« 1. La riserva di cui all'articolo 21 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni, è prorogata sino al 31 dicembre 1986.

2. Gli alloggi disponibili in applicazione della riserva di cui al comma precedente sono assegnati sulla base di una speciale graduatoria predisposta dal comune ».

4.0.8 GIUSTINELLI, LIBERTINI, LOTTI, GRECO, VISCONTI, ANGELIN

Art. ...

« (Riserva degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)

La riserva di cui all'articolo 21 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, è prorogata sino al 31 dicembre 1986 ».

4.0.1 LE COMMISSIONI RIUNITE

Art. ...

« L'articolo 13 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, è sostituito dal seguente:

” Con provvedimento del CIPE, da pubblicare entro il 1° marzo di ogni anno, vengono individuati, su proposta delle regioni, i comuni compresi nelle aree nelle quali sussiste una situazione di particolare tensione abitativa, tenendo conto:

a) della sussistenza di obiettive e gravi difficoltà di reperimento di alloggi in locazione, nonché dell'indice di accrescimento demografico e della composizione dei nuclei familiari degli ultimi cinque anni;

b) del numero dei provvedimenti esecutivi di rilascio di immobili adibiti ad uso di abitazione emessi dagli uffici giudiziari competenti;

c) del numero dei provvedimenti eseguiti, con riferimento agli ultimi dodici mesi;

d) del tempo medio necessario per la esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione riferito agli ultimi tre anni;

e) del numero dei provvedimenti giudiziari di rilascio in corso;

f) delle tensioni abitative derivanti dalla presenza di rilevanti attività turistiche;

g) del numero di richieste di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Nei comuni di cui al comma precedente è costituita una commissione, presieduta dal sindaco e composta inoltre dal pretore, dal presidente dello IACP o da loro delegati, con i seguenti compiti:

a) graduare le esecuzioni degli sfratti in rapporto alla disponibilità di alloggi alternativi;

b) individuare gli alloggi che si rendano comunque disponibili e quelli comunque acquisiti dal comune o facenti parte della ri-

serva dello IACP prevista a favore degli sfrattati, nonché quelli per i quali ricorrano le condizioni previste per la locazione obbligatoria.

La commissione può, per lo svolgimento dei compiti assegnati, sentire il parere delle organizzazioni degli inquilini e dei proprietari.

Le commissioni iniziano a funzionare entro venti giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento adottato dal CIPE ”.

4.0.9 GIUSTINELLI, LOTTI, LIBERTINI, ANGELIN, VISCONTI

Art. ...

« I comuni di cui al precedente articolo 4.0.9 possono procedere all'acquisizione di alloggi nei comuni vicini, anche se non confinanti ».

4.0.10 GIUSTINELLI, LOTTI, LIBERTINI, VISCONTI, ANGELIN

Invito i presentatori ad illustrarli.

LOTTI. Consideriamo illustrati tutti gli emendamenti da noi presentati.

PADULA, *relatore*. L'emendamento 4.0.1 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

PADULA, *relatore*. Sono contrario a tutti gli emendamenti tranne, ovviamente, a quello presentato dalle Commissioni riunite.

TASSONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi associo alle considerazioni espresse dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.0.2, presentato dal senatore Lotti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.0.3, presentato dal senatore Giustinelli e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.0.4, presentato dal senatore Lotti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.0.5, presentato dal senatore Lotti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.0.6, presentato dal senatore Lotti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.0.7, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.0.8, presentato dal senatore Giustinelli e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.0.1, presentato dalle Commissioni riunite.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.0.9, presentato dal senatore Giustinelli e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.0.10, presentato dal senatore Giustinelli e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge. Ricordo che l'articolo è il seguente:

#### Art. 5.

##### *(Ambito di applicazione)*

1. Le disposizioni degli articoli 3, comma 12, e 4 del presente decreto si applicano nei comuni capoluogo di provincia individuati ai sensi degli articoli 2 e 13 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94.

2. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 1 a 7, del presente decreto si applicano nei comuni individuati ai sensi degli articoli 2 e 13 del decreto-legge sopracitato, nonché nei comuni di cui alle delibere adottate dal CIPE in data 22 febbraio 1980, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 6 marzo 1980, e 29 luglio 1982, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 14 agosto 1982.

3. Il CIPE sentite le regioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può procedere alla integrazione della delibera assunta in data 29 luglio 1982 sulla base dei seguenti criteri: rapporto tra numero degli sfratti esecutivi e famiglie residenti; collocazione all'interno di aree metropolitane; partecipazione del comune a concorsi intercomunali per l'edilizia economica e popolare.

4. I comuni di cui al precedente comma 1 possono procedere alla acquisizione di alloggi nei comuni vicini, anche se non confinanti.



A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo.*

5.2 GIUSTINELLI, LOTTI, LIBERTINI, VISCANTI, BISSO

*Al comma 3, sostituire la parola «concorsi» con l'altra «consorzi».*

5.1 LE COMMISSIONI RIUNITE

Invito i presentatori ad illustrarli.

LOTTI. L'emendamento 5.2 si illustra da sè.

\* PADULA, relatore. L'emendamento 5.1, presentato dalle Commissioni riunite, si illustra da sè. Esprimo poi parere contrario sull'emendamento 5.2.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

TASSONE, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Sono contrario al 5.2 e favorevole al 5.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dal senatore Giustinelli e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dalle Commissioni riunite.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli aggiuntivi proposti con i seguenti emendamenti:

*Dopo l'articolo 5, inserire i seguenti:*

Art. ...

*«(Concessione di contributi in conto capitale in alternativa a quelli in conto interessi)»*

In alternativa ai contributi in conto interessi previsti dall'articolo 9 del decreto-leg-

ge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, e successive integrazioni, le regioni possono utilizzare le disponibilità esistenti sulle singole quote annuali loro attribuite a valere sui limiti di impegno previsti dal medesimo articolo 9 per la concessione di contributi in conto capitale ai sensi dell'articolo 2, decimo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94 ».

5.0.1 LE COMMISSIONI RIUNITE

Art. ...

*« (Programma integrativo per il comune di Roma) »*

1. Il comune di Roma è autorizzato ad integrare le previsioni del programma di cui all'articolo 21-ter del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, entro i limiti dell'importo complessivo di lire 240 miliardi previsto nello stesso articolo dei mutui che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune medesimo unicamente per l'acquisizione ed il completamento dei fabbricati aventi le caratteristiche di cui al citato articolo 21-ter.

2. L'erogazione delle somme occorrenti per la realizzazione delle suddette previsioni è subordinata alla presentazione alla Cassa depositi e prestiti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, del programma integrativo.

3. Agli interventi previsti nel programma integrativo si applicano le disposizioni del suddetto articolo 21-ter del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94 ».

5.0.2 LE COMMISSIONI RIUNITE

Art. ...

*« (Concessione di contributi a favore degli istituti mutuanti per il completamento delle*

*operazioni finanziarie relative a programmi costruttivi antecedenti alla legge 5 agosto 1978, n. 457)*

1. Per le necessità di cui all'articolo 5, quindicesimo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, è autorizzato il limite di impegno di 5 miliardi di lire per l'anno 1985, da iscriversi nel capitolo 8248 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del limite di impegno di lire 115 miliardi stanziati per l'anno 1985 ai sensi dell'articolo 1, undicesimo comma, del richiamato decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94 ».

5.0.3

LE COMMISSIONI RIUNITE

Art. ...

« (Competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono nell'ambito delle proprie competenze alle finalità previste nel presente decreto secondo le modalità stabilite dai rispettivi ordinamenti. A tal fine i finanziamenti ordinari sono corrisposti a norma dell'articolo 39 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

2. Resta ferma anche nelle province medesime l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto ».

5.0.4

LE COMMISSIONI RIUNITE

Invito il relatore ad illustrarli.

PADULA, *relatore*. Gli emendamenti si illustrano da sè.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

TASSONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è favorevole agli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.0.1, presentato dalle Commissioni riunite.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.0.2, presentato dalle Commissioni riunite.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.0.3, presentato dalle Commissioni riunite.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.0.4, presentato dalle Commissioni riunite.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 6 del decreto-legge. Ricordo che l'articolo è il seguente:

#### Art. 6.

*(Salvaguardia degli atti e dei rapporti giuridici pregressi)*

1. Conservano efficacia gli atti ed i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni del decreto-legge 18 settembre 1984, n. 582, e del decreto-legge 1° dicembre 1984, n. 795, e restano fermi i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti.

2. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 31 gennaio 1985.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo.*

6.1

LE COMMISSIONI RIUNITE

Invito il relatore ad illustrarlo.

PADULA, *relatore*. L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

TASSONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dalle Commissioni riunite.

**È approvato.**

Ricordo che il testo dell'articolo 7 del decreto-legge è il seguente:

#### Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Passiamo all'esame del seguente emendamento presentato all'articolo unico del disegno di legge da intendersi già illustrato:

*Inserire la seguente rubrica:*

«(Conversione del decreto-legge)».

1.1

LE COMMISSIONI RIUNITE

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalle Commissioni riunite.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo unico nel testo emendato, con l'avvertenza che, se sarà approvato l'emendamento volto ad inserire un

articolo aggiuntivo, esso diverrà articolo 1 del disegno di legge.

**È approvato.**

Passiamo all'esame del seguente emendamento, tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo unico, da intendersi già illustrato:

*Dopo l'articolo unico, aggiungere il seguente:*

Art. ...

«(Regolamentazione degli atti e dei rapporti giuridici pregressi)

1. Conservano efficacia gli atti ed i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni del decreto-legge 18 settembre 1984, n. 582, e del decreto-legge 1° dicembre 1984, n. 795, e restano fermi i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti.

2. Le disposizioni del decreto-legge di cui al precedente articolo 1, escluse quelle di cui all'articolo 2 dello stesso decreto, hanno effetto dal 31 gennaio 1985».

1.0.1

LE COMMISSIONI RIUNITE

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.1, presentato dalle Commissioni riunite, che, se approvato, diverrà articolo 2 del disegno di legge.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

LIBERTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* LIBERTINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, giunge a una nuova tappa, non sappiamo ancora se definitiva, quel provvedimento sull'emergenza-casa che il movimento dei sindaci, sostenuto dalle regioni e dal movimento sindacale unitario, strappò al Governo nell'agosto scorso. Il Presidente del Consiglio ha avuto ancora, nelle ultime ore, battute inopportune e assai infelici sulla lentezza del Parlamento, delle quali sarebbe necessario facesse rapida e pubblica ammenda.

Tutti coloro che lo vogliono sapere sanno che il provvedimento originario era un misero piccolo pasticcio criticato da tutti; che la nostra tenace battaglia e le convergenze che si sono verificate in Parlamento lo hanno migliorato e cambiato; che è stato il Governo a far decadere l'edizione del decreto precedente a questa nel tentativo di cancellare i miglioramenti introdotti dalla Camera dei deputati. Insomma, non il Parlamento è stato lento a fare, ma il Governo è stato lentissimo a decidere e, prima di tutto, a capire. Ciò che oggi è scritto nel decreto poteva esservi già 4

mesi fa, se non vi fossero state chiusura ed arroganza nei confronti del dibattito parlamentare. È esattamente ciò che è accaduto sul condono, dove sono stati necessari mesi e mesi perchè il Governo arrivasse a comprendere che la sua proposta originaria era assurda e impraticabile. E in tutti questi casi l'opposizione comunista è stata dura e implacabile contro errori, distorsioni e iniquità, ma costruttiva e aperta a soluzioni ragionevoli anche quando rimanevano margini di dissenso. Ed il Parlamento nel suo insieme, onorevole Presidente, piaccia o non piaccia all'onorevole Craxi, è risultato assai migliore del Governo.

Sulla conversione in legge di questo nuovo decreto dell'emergenza i comunisti si asteranno: vogliamo in questo modo sottolineare il segno profondo che vi hanno inciso la nostra lotta e la nostra iniziativa. Gli sfratti per le abitazioni sarebbero stati ripresi a febbraio e ora sono rinviati fino a giugno e oltre. I contratti di affitto di artigiani, commercianti e alberghi andavano verso una drammatica decadenza ed ora sono rinnovati per sei anni, estendendo a questo settore una disciplina di equo canone, sia pure in forme peculiari, come sempre abbiamo chiesto. Vi sono state cinque occasioni precedenti nelle quali, nel corso dell'ultimo anno, la maggioranza, sia pure contro voglia in alcune sue parti e stretta dalla disciplina di Governo, aveva espresso parere opposto e aveva bocciato le nostre proposte a favore di artigiani, commercianti ed alberghi. Oggi vi è una brusca svolta in senso positivo, probabilmente per timore del giudizio degli elettori. In ogni caso noi ne prendiamo atto e prendiamo atto di aver avuto ragione.

Non vi era alcuna misura a favore della piccola proprietà ed ora è stata introdotta la sostanza della cosiddetta legge Formica realizzata con il nostro determinante concorso e lasciata decadere dal Governo. Si stanziavano soldi dei lavoratori, le famose trattate Gescal, per una operazione dubbia e pericolosa di acquisto di immobili su larga scala. Ora questo provvedimento è stato ridimensionato e vi è invece la conferma che verrà attuato l'ultimo biennio previsto nella legge n. 457. Infine vi sono misure a favore

di cooperative e di IACP in questo provvedimento o in altre leggi indotte dalla nostra battaglia su questo decreto.

Ci asteniamo, dunque, perchè rivendichiamo ciò che nel decreto appartiene non al Governo, ma a noi e alla convergenza parlamentare delle tendenze riformatrici.

Non possiamo però giungere al voto favorevole per due ragioni. Innanzitutto mancano nel decreto misure di emergenza, a nostro avviso necessarie, richieste unanimemente dai comuni, dalle regioni e dai sindacati. Mi riferisco alla sospensione della clausola, assurda in questo contesto, della finita locazione, sospensione la cui contropartita è per i piccoli proprietari il riconoscimento di una giusta causa che comprenda i casi della vendita e l'adozione di misure di sostegno, fiscali e non, che ricostituiscano i margini di rendimento del capitale investito, senza troppo penalizzare gli inquilini e senza penalizzare affatto gli inquilini con redditi bassi. Manca l'obbligo di affitto per chi — come ha dimostrato l'indagine fatta dal comune di Roma — lascia vuoti, non uno, ma dieci o trenta alloggi.

In secondo luogo manca il contesto di una politica della casa e del territorio, e questo è il vero dramma italiano. Quali che siano le nostre opinioni su questo o quell'articolo, siamo in tanti in Parlamento a sapere che la crisi delle abitazioni non si risolve con l'equo canone o con i decreti di emergenza, anche se quelle misure sono necessarie in questa fase e in questa situazione. Occorre una politica organica, una nuova strategia ispirata ai principi del movimento riformatore europeo. Noi abbiamo esposto questa strategia ancora qualche giorno fa nella conferenza nazionale che abbiamo tenuta a Roma, alla quale hanno partecipato tanti autorevoli esponenti del Parlamento, dell'industria, del sindacato e della cooperazione. Il consenso o l'interesse, anche quando vi erano margini di dissenso, che quelle nostre proposte hanno suscitato ci convincono che possiamo fare molta strada. Possono fare molta strada i riformatori, ovunque siano collocati, se rompono la gabbia di una coalizione contraddittoria, eterogenea e litigiosa che fa pesare sul paese la

propria impotenza e la propria incapacità di governare.

Il richiamo alla convergenza delle forze riformatrici, all'intelligenza e alla volontà costruttiva non è davvero strumentale da parte nostra. Questo processo di convergenze, questo processo unitario che occorre mettere in moto è tale che ciascuno, ed anche noi, dovrà rimettere in gioco se stesso. Non è tempo di egemonie e di strumentalizzazioni, da qualunque parte vengano: è tempo di buona volontà, di attenzione ai reali interessi del paese, di una capacità di innovazione per far fronte ai bisogni di una società che cambia e che cresce. In questa direzione — lo ribadiamo — i comunisti lavoreranno con tutta la tenacia che li caratterizza, sino in fondo. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

BASTIANINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASTIANINI. C'è sempre imbarazzo a dover annunciare voto contrario ad un provvedimento presentato da un Governo di cui si fa parte, ma in questa occasione l'imbarazzo è molto minore, perchè siamo convinti che con questo voto non sono i liberali che vengono meno alla solidarietà di Governo ma è il Governo che è venuto meno al proprio programma e ad un impegno di più generale riforma, ribadito anche recentemente, in un vertice, prima dei segretari dei partiti e poi dei segretari dei partiti e dei capigruppo parlamentari della maggioranza.

I termini del problema sono noti, per cui basteranno pochi minuti per illustrare i perchè del voto contrario del Gruppo liberale in Senato. Al primo decreto di proroga degli sfratti abbiamo dato, per disciplina di maggioranza, un voto di consenso, con l'avvertenza che altri provvedimenti di proroga avrebbero avuto il voto contrario dei liberali se non accompagnati contestualmente almeno da alcune norme di riforma della legge dell'equo canone. Dopo la caduta del secondo decreto di proroga abbiamo rilevato che una politica della casa non si fa con

provvedimenti di proroga di tre mesi in tre mesi, non si fa con la concorrenza tra ministri ad inventare forme nuove di agevolazione per l'edilizia, se prima non ci si preoccupa di far funzionare i meccanismi che già ci sono e di spendere le risorse che già da tempo il Parlamento ha stanziato per il settore abitativo.

Per questo abbiamo chiesto una riunione del Consiglio dei ministri dedicata esclusivamente a questo problema. A questa nostra richiesta è stata data una risposta affermativa ma nulla di concreto è avvenuto, anzi abbiamo subito anche la beffa, se mi consentite, di un vertice di maggioranza in cui le nostre indicazioni sono state discusse e accolte, salvo poi, il giorno dopo, a continuare come se nulla fosse successo. Si è ripresa la strada della proroga, dimenticando che da questi problemi non si esce se non si imbocca un indirizzo diverso, un indirizzo di proposta in positivo e non solo di vincoli in negativo.

Siamo convinti che, fin quando il Parlamento non eliminerà alcuni elementi di patologica distorsione che sono presenti nelle norme dell'equo canone, non vi sarà possibilità di riaprire il mercato delle locazioni, nè, tanto meno, di riattivare nuovi investimenti al settore. Ci domandiamo, vi domandiamo che senso ha fare una proroga di tre mesi, quando è facile prevedere che nel giugno del prossimo anno sarete costretti a fare un'altra proroga. Ci domandiamo anche perchè si è voluto anticipare una parte della riforma, quella relativa agli usi diversi, creando una divaricazione tra problemi che hanno socialmente la stessa importanza e rendendo — a causa di questa anticipazione — più difficile prevedere il passaggio in Parlamento di una norma di riforma relativa al regime delle locazioni ad uso abitativo.

Queste perplessità sono tanto maggiori per le possibili interpretazioni dell'emendamento sugli usi diversi che è stato votato e che, a nostro avviso, ha i caratteri di equivocità che in questo dibattito già abbiamo richiamato.

La posizione liberale è quindi coerente. Da domani ricomincia la nostra battaglia. Chiederemo di nuovo al Governo di affrontare

una vera politica della casa; chiederemo di nuovo alle forze di maggioranza di ragionare sulle proposte che abbiamo formulato; chiederemo di nuovo alle forze di maggioranza di non giungere in queste condizioni al giugno 1985, obbligati ad una ulteriore proroga che segnerebbe una sconfitta grave per questo Governo.

PAGANI MAURIZIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANI MAURIZIO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, nel dichiarare il nostro voto favorevole al disegno di legge n. 1174, che converte il decreto-legge n. 12, noi non possiamo sottacere alcune perplessità che già avevamo avuto sui precedenti decreti recanti misure eccezionali per la casa. Perplessità che avevamo dichiarato allora e ribadiamo ora, pur se l'ultimo decreto ci appare decisamente migliore di quelli che l'hanno preceduto.

La situazione degli sfratti che esiste in Italia, percentualmente inferiore all'uno per cento del patrimonio in affitto, è certamente grave, ma non è drammatica, nè socialmente esplosiva al punto da determinare una continua decretazione di urgenza. E aggiungiamo che in buona misura questa situazione è provocata da un sistema legislativo che tutti — dai proprietari agli inquilini, fino a noi stessi che facciamo parte del Parlamento — riconosciamo non essere più idoneo a ordinare la situazione, in quanto le condizioni, dal 1978 ad oggi, sono profondamente mutate.

Quindi, accertato da lungo tempo tutto questo e considerato che da ormai un anno e quattro mesi sono in discussione, proprio in questo ramo del Parlamento, le proposte di legge governative che intendono riformare l'equo canone, ci chiediamo con perplessità perchè dobbiamo ancora ricorrere — e per la terza volta — ad un decreto di provvidenze eccezionali in questo settore. Questi provvedimenti, purtroppo, giacciono — come dicevo — nel nostro Parlamento, anche nel Senato, e sono tra loro connessi, per cui è

nostra ferma convinzione che, qualora fossero stati approvati, o almeno fossero in avanzata fase di elaborazione, non avremmo dovuto ricorrere a questo provvedimento di urgenza.

Invece, purtroppo, si è avuta una non risposta, e su questo punto noi dobbiamo meditare.

La parte politica che rappresento, che è impegnata da tempo sul tema della casa, non può non sottolineare queste responsabilità della maggioranza nel suo complesso, e la discussione di questo decreto-legge, che ci auguriamo sia veramente l'ultimo di una sfortunata serie, è quindi per noi l'occasione per richiamare la necessità e l'urgenza di concludere, con celerità, la discussione sull'intero «pacchetto casa», la cui presentazione era stata preceduta — e lo ricordo qui — dall'unanime consenso della maggioranza.

Entrando nel merito del provvedimento, noi riteniamo che il termine del 30 giugno previsto per la proroga degli sfratti non dia certezza di tempo sufficiente a garantire l'approvazione dei provvedimenti sulla casa e sull'equo canone in particolare: basta porre, in questo senso, al calendario politico che ci aspetta. Tuttavia non possiamo ignorare i moniti della Corte costituzionale, nè le legittime attese dei proprietari di case ai quali, con questo provvedimento, imponiamo un ulteriore sacrificio. Per parte nostra ribadiamo tutto il nostro impegno ed il nostro stimolo affinché si addivenga all'approvazione della riforma dell'equo canone entro la data del 30 giugno, e proprio la brevità del tempo disponibile deve costituire lo stimolo a presto legiferare.

Fra gli aspetti positivi di questo provvedimento a nostro avviso deve essere senz'altro annoverato anche l'articolo 2, che in buona sostanza ripropone la cosiddetta legge Formica. Noi eravamo stati contrari alla sua sospensione ed ovviamente siamo favorevoli al suo ripristino, ma ci chiediamo perchè abbiamo perso un anno, in quanto questa sospensione ha significato un anno di blocco del mercato dell'usato e dell'interscambio degli appartamenti. Quindi non solo il fisco non ha avuto quei 400 miliardi che riteneva di dover introitare, ma addirittura non ha

avuto neppure quelle entrate che derivavano dalla imposizione ridotta. Per contro, abbiamo aggravato con questa normativa, durante lo scorso anno, la situazione abitativa. Quindi è stato un fatto negativo non aver rinnovato la cosiddetta legge Formica, così come riteniamo tardivo questo provvedimento di ripristino, in quanto non accompagnato da un'organica proposta di riforma del regime fiscale sulla casa.

Da troppo tempo lamentiamo la mancanza di una politica fiscale sulla casa e in questa sede ribadiamo che il problema della casa non si può risolvere senza una coerente ed articolata politica fiscale che sia incentivante verso taluni indirizzi e talune evoluzioni e superi il criterio di tassazione dell'immobile in termini di ricchezza consolidata, secondo modelli ottocenteschi che ci appaiono essere ancora in vigore in Italia.

La cosiddetta legge Formica è prorogata fino al 31 dicembre ed anche questo termine noi lo accettiamo come una data che rappresenti un impegno per la presentazione di un'organica proposta di riforma fiscale.

Altro aspetto positivo di questo decreto-legge è il finanziamento di 5.350 miliardi previsto dall'articolo 3, che in parte anticipa il quinto biennio della legge n. 457 e in parte attiva investimenti straordinari a favore delle zone a tensione abitativa. Questa disposizione a nostro avviso è quella più qualificante del decreto-legge, in quanto affronta il problema nel suo aspetto essenziale che è pur sempre quello di dare una risposta in termini di costruzione al mercato della casa. I ritmi di accelerazione imposti al quinto biennio ci auguriamo trovino riscontro nelle volontà e nelle capacità di tutte le regioni, particolarmente di quelle dove più acuto è il problema della casa e dove maggiormente, purtroppo, si riscontrano dei ritardi procedurali, affinché ancora una volta non vengano vanificati in sede locale gli sforzi che si fanno in sede centrale.

Allo stesso modo siamo favorevoli al programma integrativo per l'acquisto di appartamenti da parte dei comuni e per gli ulteriori 30 miliardi assegnati all'edilizia agevolata. Siamo favorevoli perchè ricordiamo che uno dei successi conseguiti nel campo della

casa in questi ultimi anni è stato proprio ottenuto attraverso la legge n. 25, in particolare con la disposizione che prevedeva il meccanismo di acquisto diretto da parte dei comuni di appartamenti e case già costruite.

Ci risulta che in quasi tutte le regioni del Nord questo programma sia stato esaurito.

Saremmo stati anche favorevoli all'emendamento volto ad aprire anche al credito edilizio la possibilità di intervenire nell'ambito del credito fondiario, ma su questo punto ci siamo già espressi in sede di intervento sull'emendamento stesso.

Così sulle locazioni non abitative, abbiamo già detto che siamo favorevoli nel merito di queste, ma non possiamo non sottolineare, ancora una volta, le nostre perplessità per la divisione che si è fatta di un insieme organico che, nel rispetto dell'equità, della giustizia e dell'uguaglianza di tutti i cittadini, avrebbe dovuto essere portato avanti contestualmente, sia per le locazioni non residenziali che per le locazioni residenziali.

In tutto questo emerge che talune osservazioni del Gruppo liberale trovano sicuramente anche il nostro consenso. Noi riteniamo che taluni fatti, verificatisi anche oggi e che spostano in avanti i provvedimenti rispetto a quello che si è discusso in Commissione, dovrebbero essere evitati perchè altrimenti si generano tensioni, all'interno della maggioranza di cui, volta per volta, tutti possono essere oggetto e soggetto.

Quindi noi concludiamo ribadendo il nostro parere favorevole a questo provvedimento, ma ribadendo nel contempo che, per parte nostra, sarà l'ultima volta che daremo un voto favorevole ad un provvedimento di proroga degli sfratti in pendenza di una approvazione della riforma organica della disciplina del settore.

**SPANO ROBERTO.** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

\* **SPANO ROBERTO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sento quasi obbligato a dichiarare il voto, nel senso che purtroppo i lavori parlamentari hanno anche questo aspetto rituale.

Il nostro voto sarà favorevole, non soltanto perchè siamo un Gruppo della maggioranza che sostiene il Governo, ma anche perchè il contenuto di questo decreto ci pare nettamente migliore, nel suo complesso, rispetto ai decreti, poi decaduti, che lo hanno preceduto.

Le ragioni sono prevalentemente quelle di avere un testo che si riferisce alle questioni essenziali che sono poste dall'emergenza abitativa, di non esaurire ovviamente il quadro complessivo di tutte le iniziative, degli interventi e delle azioni che si devono apprestare per superare una fase di emergenza e di dare, però, anche una risposta positiva ad un problema che era maturo per una soluzione, cioè quello che ho prima indicato nelle considerazioni che ho svolto, per dichiarazione di voto, sull'emendamento 1.11.

Contrariamente a quello che il collega Libertini ha dichiarato, ribadisco che non siamo stati mossi da *pruderie* e da preoccupazioni elettoralistiche, ma siamo stati mossi da una coerenza di comportamento che è partita con l'iniziativa legislativa e che si è completata oggi, con il voto a favore di un emendamento che la maggioranza ha proposto all'Aula e che ha trovato un riscontro complessivamente e quasi unanimemente positivo.

Certo, nel voto registriamo l'astensione dei colleghi comunisti e il voto contrario del collega liberale: quindi un elemento, per così dire, di contraddizione politica, come potrebbe apparire; ma io credo che invece vi siano anche qui elementi di riflessione che, tutto sommato, non debbono allarmare.

Per quanto riguarda la dichiarazione del senatore Bastianini, voglio subito dire che io comprendo gli elementi di coerenza del comportamento dei liberali che egli ha sollevato e, per parte mia, gli devo una dichiarazione di impegno, che voglio ribadire, anche se non solennemente, perchè la sento profondamente vera, vale a dire che è aperto da tempo il confronto, nella maggioranza e tra maggioranza e opposizione, sui contenuti di una modifica della legge dell'equo canone. Noi, come abbiamo già detto altre volte, condividiamo gli obiettivi di quella riforma: non solo siamo aperti, ma abbiamo solleciti-



tato una flessibilità maggiore nella maggioranza e nel confronto perchè si arrivi a soluzioni che siano compatibili con quella preoccupazione che abbiamo esternato da tempo rispetto ad una manovra complessiva di politica economica mirante al contenimento dell'inflazione.

Non siamo in contraddizione con l'emendamento 1.11 che è stato approvato oggi, perchè è mia convinzione profonda — suffragata anche da elementi e da dati che ho raccolto — che la normativa introdotta per il «non abitativo» non va nella direzione di un incremento inaccettabile del tasso di inflazione, ma è una manovra contenuta. Qui è la nostra coerenza, me lo consenta, senatore Bastianini: nell'aver assunto un atteggiamento favorevole oggi alla soluzione di quel problema e nell'esprimerci positivamente rispetto a quelle soluzioni che vorremmo dare — mi auguro insieme — ai problemi relativi ai contenuti della legge di riforma dell'equo canone (la legge n. 479, per intenderci), che dovrà contenere soluzioni equilibrate che vadano nella direzione dell'applicabilità e che non determinino sconvolgimenti, traumi, o addirittura incapacità di gestire una legge. Questo è il problema che ci sta a cuore e di cui vogliamo evitare il ripetersi.

I tempi di lavoro — dobbiamo essere realisti; dobbiamo dircelo, altrimenti fingeremmo l'uno con l'altro — sono estremamente stretti, perchè il calendario dei lavori parlamentari sarà investito da fatti politici che sono sotto gli occhi di tutti: dallo svolgimento delle elezioni amministrative all'eventuale referendum e all'elezione del Presidente della Repubblica.

Si tratta, quindi, di mettere a fuoco un calendario dei lavori che, nell'ambito di questi avvenimenti, ci consenta di lavorare in maniera serrata e proficua, sapendo che non dobbiamo dedicarci soltanto a questa materia ma anche ad altri provvedimenti non dico altrettanto importanti, ma sicuramente importanti.

Quello che, concludendo (non voglio dilungarmi), desidero sottolineare è effettivamente in accordo con la dichiarazione di voto del senatore Pagani, e con quanto egli stesso ha

richiamato, come del resto ho fatto anch'io altre volte. Vorrei che il rappresentante del Governo — che non è però il diretto interessato, ma che credo concordi con quanto sto per dire — si facesse portavoce, nei confronti del Governo nella sua collegialità, dell'esigenza che l'iniziativa parlamentare, per non essere lenta e troppo riflessiva, venga posta di fronte ad un quadro complessivo dell'azione del Governo stesso e delle sue proposte, che non possono trascurare un punto-cardine della politica per l'edilizia e per le abitazioni in particolare: la politica fiscale.

Ha ragione il senatore Pagani. Nessuno di noi vuole qui avviare una polemica: tuttavia, garbatamente dico che da questo punto di vista mi sembra che il Governo sia ormai latitante. Questo non è ammissibile.

Non possiamo più riferirci ai «libri bianchi» del ministro delle finanze Reviglio. Credo che l'attuale Ministro delle finanze abbia esperienza, competenza e capacità per essere — almeno in via preliminare — elemento di orientamento per il lavoro delle Commissioni parlamentari in questa materia, che è delicata e decisiva ai fini di una nuova politica edilizia ed abitativa.

Prego il Governo di accogliere questo invito. Il mio Gruppo politico inviterà prossimamente il Governo a fare ciò che per un anno non si è riusciti a fare: una audizione, cioè, che dia un panorama, un quadro complessivo degli orientamenti del Governo in materia di politica fiscale. (*Applausi dalla sinistra, dal centro sinistra e dall'estrema sinistra*).

RUSSO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sembra che in tema di locazione ci siamo rassegnati a farci condizionare da un'urgenza divenuta paradossalmente ciclica ed esattamente prevedibile.

Ci siamo rassegnati, in forza di questo paradosso, a resuscitare un dibattito piuttosto scontato, sempre meno ricco di novità e sem-

pre più ambiguo, in quanto sorretto dalla consapevolezza di dover prendere una decisione imposta dalla forza delle cose.

Ambiguità è anche il rinvio esasperante, da parte della maggioranza, nell'affrontare gli autentici nodi in cui si aggroviglia la complicata questione locativa, la quale, in sostanza, viene appena appena narcotizzata dalle proroghe sistematiche senza che per questo si allentino le tensioni sottostanti, che sono accentuate, al contrario, da una sorta di abbandono alla casualità.

Vista tanta inconcludenza e visto che la questione è grave e preme con forza nonostante si tenti, con il gioco del rinvio, di ridurla ad una finzione, non sfuggo alla banalità, implicita nell'asserire che al 30 giugno 1985, data di scadenza della sospensione degli sfratti, ci ritroveremo ad un estremo del ciclo famoso che si svolge tra i due poli urgenza-proroga e viceversa. Non c'è infatti in questo decreto nulla ancora che possa incidere radicalmente sulla situazione abitativa nei prossimi mesi; nè dai comportamenti del Governo e della maggioranza parlamentare possiamo trarre auspici migliori per quello che può significare una sistemazione dignitosa di questo problema che ci perseguita dal dopoguerra. Naturalmente, non neghiamo che ancora una volta si debba concedere una proroga degli sfratti; si tratta di provvedimenti doverosi per chiunque abbia un minimo di conoscenza della crisi abitativa nel nostro paese, ma se c'è tale crisi, se ci sono i tormenti che comporta per gli inquilini, non possiamo neppure negare che alcuni rilievi mossi in continuazione da chi si fa carico degli interessi dei piccoli proprietari hanno pur essi un qualche fondamento. Lo hanno almeno nel senso che indicò a chiare lettere la Corte costituzionale in tempi ormai remoti, quando riconobbe la legittimità del blocco dei canoni e della proroga dei contratti di locazione solo e in quanto finalizzati al superamento di una situazione di forti tensioni in attesa di una regolamentazione definitiva della materia con la legge di equo canone. Il ripetersi di provvedimenti temporanei e provvisori impose infatti alla Corte di indicare la necessità di una prospettiva chiara — la riforma delle locazioni private — che

avrebbe dovuto riportare il mercato delle abitazioni in condizioni di normalità.

Non intendo in questa sede riprendere il lungo discorso sui limiti della legge n. 392 e sulle speranze frustrate anche dall'incerta applicazione di quella legge, ma voglio sottolineare il parallelo tra la situazione che stiamo vivendo in questi anni e quella che per quasi tre decenni precedette l'approvazione della legge. C'è un problema di certezza della regolamentazione giuridica, c'è un problema di equità sociale, c'è soprattutto un problema di serietà nel predisporre strumenti adeguati per i problemi che vive il paese. Le proroghe, anche se rese necessarie dalla cronica urgenza, non sono e non possono essere la soluzione: questo è universalmente ammesso. Probabilmente c'è strumentalità in chi si fa paladino dei piccoli proprietari, e senza dubbio nella valutazione comparativa degli interessi in gioco debbono prevalere quelli di chi ha ancora oggi il problema della casa in cui abitare, ma, se non c'è la chiara finalizzazione verso provvedimenti definitivi che cerchino di regolare stabilmente e con lungimiranza la questione, le proroghe e i blocchi diventano uno strumento improprio oltre che illegittimo: improprio perchè, come universalmente si riconosce, non proteggono gli inquilini ma non soddisfano i proprietari, grandi o piccoli che siano.

Certo il da farsi non può neanche essere accennato in sede di dichiarazione di voto. Non credo, a dire la verità, che la strada obbligata sia quella di avviare nuovi, faraonici programmi di costruzioni civili, in primo luogo per ragioni ambientali: i processi di impermeabilizzazione del territorio e di estensione a macchia d'olio delle aree metropolitane hanno già fatto abbastanza guasti in un paese oltretutto ad alta densità di popolazione come il nostro. Si è proposto il recupero e la ristrutturazione dei centri storici, ed è una proposta valida, centri storici spesso fatiscanti, in progressivo degrado e abbandonati alle rapaci manovre della speculazione. L'abbandono in cui sono stati lasciati fino ad oggi molti di questi centri storici rende molto costosa questa straordinaria operazione di recupero, ma un calcolo non miope potrebbe indicare i benefici occupazionali di questa

scelta, certamente superiore rispetto ai programmi di nuove costruzioni, che sono per lo più prefabbricate.

Questa è la ragione, seconda, se vogliamo, dopo quella dell'impatto ambientale dei nuovi insediamenti urbani, che ci fa indicare la prospettiva di privilegiare i piani di recupero dell'esistente e di nuovo uso dei centri cittadini. C'è poi una terza ragione, forse la più importante, che è questione di equità sociale e di programmabilità degli interventi e delle risorse pubbliche. Sappiamo infatti che in quasi tutte le grandi città esiste oggi un immenso patrimonio di case sfitte, vecchie o nuove che siano, di alloggi costruiti nella prospettiva della vendita e che non trovano mercato a causa dei costi troppo elevati, perlomeno rispetto alla media dei redditi. Ebbene, io mi chiedo, come si può pretendere che oggi gli enti locali avviino giganteschi programmi di nuove costruzioni, impegnando ingenti risorse per molti esercizi finanziari, se non hanno poi la possibilità di sapere come e dove andrà a finire tutto questo patrimonio edilizio inutilizzato?

Certo, ritorna, in una prospettiva di sistemazione organica e razionale della materia, la questione spinosa degli alloggi sfitti; è chiaro che essi vanno utilizzati in un periodo di carenza come questo, e le strade prospettate sono molte e diverse, da quella brutale della liberalizzazione dei canoni — che è piuttosto iniqua e assolutamente inidonea a rispondere alle necessità di un grandissimo numero di cittadini — ad altre che più o meno sono state variamente adombrate. C'è, per esempio, la strada delle requisizioni, giustificata dalla gravità della forbice che si apre sempre di più tra il numero degli sfrattati e delle persone in cerca di alloggio e quello delle abitazioni tenute vuote o sfitte; ma anche questa è una strada di corto respiro che va bene per situazioni eccezionali, ma non può essere la soluzione definitiva. Occorre dell'altro. Saranno forse i provvedimenti fiscali, sarà l'obbligo di concedere in locazione: le vie percorribili, ripeto, sono diverse, qualcuna addirittura ancora da scoprire, ma occorre comunque scegliere, in modo da proporre al Parlamento ed al paese delle soluzioni credibili che, del resto, sono state tro-

vate ed attuate con successo fuori del nostro paese.

Queste le nostre principali ragioni di insoddisfazione. Potremmo soffermarci sui molti limiti specifici di questo provvedimento; accenno alla stravagante ed inaccettabile indicazione delle aree ad alta tensione abitativa, quasi che il problema della casa non sia una vera e propria questione nazionale che necessita di risposte sul piano nazionale. Sia chiaro, la nostra dichiarazione di astensione su questo provvedimento dipende dal fatto che non accettiamo il metodo — se di metodo si può parlare — consistente nella solta proroga degli sfratti. Questa funziona solo per accantonare i problemi ed invece desideriamo che il Governo provveda altrimenti. *(Applausi dall'estrema sinistra).*

PISTOLESE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* PISTOLESE. Signor Presidente, signor Ministro, interverrò molto brevemente perchè negli interventi svolti in precedenza dai miei colleghi, i senatori Pirolo e Filetti, sono state evidenziate le critiche, le osservazioni ed i rilievi che noi muoviamo al provvedimento al nostro esame. Il problema abitativo deve essere affrontato con completezza, signor Ministro; non è possibile andare avanti con proroghe che di volta in volta vengono nuovamente rinnovate senza che si affronti il problema nella sua vera entità per trovare concrete soluzioni di carattere definitivo. Il senatore Pirolo, con la sua esperienza notarile trentennale, ha ricordato che la ricostruzione in Italia è stata fatta con le leggi Aldice e Tupini, che stimolavano l'iniziativa privata. Bisogna ritornare ai vecchi sistemi e abbandonare la via dell'intervento pubblico per stimolare l'iniziativa privata; per fare questo è necessario modificare l'equo canone, che è una delle cause che ha impedito l'incentivazione dell'iniziativa privata nel settore abitativo. Occorre quindi trovare strumenti nuovi e validi e procedere ad un'inversione di tendenza rispetto a quello che si è fatto finora. Non è possibile, come è

previsto nella seconda parte di questo provvedimento, attendere l'acquisto delle abitazioni da parte dei comuni; è la solita cosa che abbiamo tentato di fare ma che non è stata mai fatta. Lei sa perfettamente, signor Ministro, che ci sono somme stanziare che i comuni non hanno potuto spendere perchè non trovano le case da comprare. Quindi il problema è sempre lo stesso; è inutile girare in un circolo vizioso senza affrontare in linea diretta il problema.

Consideriamo positivi alcuni aspetti, purtroppo relativi allo stato di necessità, come la proroga che riteniamo troppo breve e che non consente di risolvere il problema. Valutiamo in modo positivo le agevolazioni fiscali che sono state inserite in questo provvedimento, ma vediamo in maniera del tutto negativa la soluzione dello stanziamento di fondi per spese che non saranno effettuate e che non risolveranno assolutamente il problema.

Con queste osservazioni, ringraziando il Governo per aver accolto alcuni emendamenti tecnici che il nostro Gruppo ha formulato, dichiaro che noi ci asterremo dal voto per gli aspetti positivi e negativi che abbiamo indicato.

CARTIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARTIA. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, ci troviamo questa sera quasi in maggioranza assoluta e proprio per questo il problema va affrontato. Ancora una volta ci vediamo costretti ad affrontare il problema casa mediante un decreto-legge. Il «pacchetto casa» viene affrontato solo in parte prima di tutto perchè questo decreto-legge limita i suoi effetti alle aree ad alta tensione abitativa, e quindi fa rimanere monco il disegno di legge n. 479. Alcuni elementi caratterizzano il decreto-legge, sicchè se esso è limitativo verso il pacchetto casa, affronta peraltro problemi ad ampio respiro e di grande interesse sociale. Mi riferisco in particolare all'emendamento 1.11 e all'articolo 2 del decreto.

L'emendamento 1.11 certamente si è inserito in maniera apparentemente anomala nell'articolato. Noi del Gruppo repubblicano, l'ho già detto in sede di discussione, abbiamo partecipato alla sua stesura e siamo stati favorevoli alla sua approvazione. Viene così superato l'ostacolo frapposto dalla Cassazione per le locazioni di immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo. Questo problema, se non risolto, sarebbe stato motivo certamente di tensione sociale.

Con l'articolo 2, poi, si introducono norme fiscali per l'edilizia abitativa dirette in particolare a risolvere il problema casa attraverso la rivitalizzazione del mercato, derivante dalle misure di incentivazione all'acquisto della prima casa. Ferme restando le nostre indicazioni di strategia, per le quali il problema della fiscalità sugli immobili necessita di una soluzione organica che ne affronti i vari aspetti contestualmente, ci sembra che si tratti senz'altro di norme che possono indurre benefici effetti di ripresa e che inoltre hanno il pregio di aver trovato quella copertura finanziaria la cui mancanza causò la decadenza del precedente decreto.

Riteniamo inoltre apprezzabile l'avvio dato, attraverso lo stanziamento di 5.350 miliardi, ai programmi di edilizia abitativa, anche se la mancanza di un contestuale snellimento delle procedure fa temere l'accumulazione dei residui passivi. In merito avevamo proposto un emendamento in sede di Commissione che il relatore, a causa di nuovi programmi e della ristrutturazione del CER, aveva ritenuto opportuno invitarmi a ritirare. A tale questione, occorre ribadirlo, si dovrà porre rimedio attraverso la sollecita presentazione di un disegno di legge concernente il varo di procedure straordinarie atte ad accelerare l'iter del procedimento.

Rimane comunque il problema di fondo, la disciplina della locazione di immobili urbani per uso abitativo. Ogni legge, in una società dove i cittadini hanno uguali diritti oltre che doveri, non può favorire alcuni e penalizzare altri. È vero che con la proroga degli sfratti si vuole mitigare un'altra causa di tensione sociale. Non è questo il momento per ridiscutere il disegno di legge n. 479, ma di certo questo è il momento per insistere affin-

chè questo disegno di legge riemerge e se ne completi la discussione presso le Commissioni. Ora più che mai questo è per noi un obbligo morale, un dovere non più procrastinabile, dovere che attiene non solo alle forze politiche di Governo ma anche agli altri Gruppi politici. Ed è in questo contesto che annunciamo il voto favorevole del Gruppo repubblicano alla conversione in legge del decreto-legge n. 12. (*Applausi dal centro e dal centro-sinistra*).

COLOMBO VITTORINO (V.). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO VITTORINO (V.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi basteranno poche parole per dichiarare il voto favorevole della Democrazia cristiana, perchè posso richiamarmi all'intervento del collega Ruffino e alle ampie spiegazioni e chiarimenti dati dal relatore, che condividiamo.

Approviamo il decreto nelle sue quattro parti essenziali per quanto riguarda la proroga degli sfratti, le agevolazioni fiscali, l'accelerazione del programma dell'edilizia abitativa e gli interventi per l'acquisto di abitazioni.

Ci riferiamo in particolare alla prima parte che riguarda la proroga e la successiva graduazione degli sfratti, che — non esitiamo a dire — approviamo senza entusiasmo, come senza entusiasmo abbiamo approvato i provvedimenti che hanno preceduto il presente e che poi non hanno trovato l'approvazione definitiva e la conversione in legge da parte delle due Camere. L'approviamo con le modifiche introdotte che sono certamente migliorative anche per quanto riguarda il settore delle locazioni non abitative riguardanti gli esercizi commerciali, le botteghe artigiane, gli studi professionali e similari, sottolineando che non è esatto cogliere una contraddizione fra questo aspetto, al quale abbiamo dato una normativa di una certa organicità, e l'aspetto che riguarda le locazioni abitative che viceversa ricevono una semplice proroga.

Non c'è contraddizione perchè in questo caso abbiamo dovuto tener conto di un monito molto esplicito e pressante della Corte costituzionale, oltre che di una decisione, sia pure poi caducata, della Camera dei deputati e dell'iniziativa che lo stesso Governo con questo decreto ha assunto ritenendo di inserire anche questo settore sia pure con una semplice proroga. Abbiamo ritenuto che in questo caso, proprio in conseguenza di una valutazione di costituzionalità doverosamente connessa con i moniti della Corte costituzionale, non ci si potesse limitare alla proroga. Ci pare che la maggiore organicità offerta con l'emendamento 1.11 sia un contributo positivo del Parlamento al provvedimento del Governo, e non certo un peggioramento, neanche nei confronti delle locazioni abitative: semmai l'aver dato una qualche soluzione ai problemi del settore non abitativo deve costituire un ulteriore stimolo per far fronte entro la data molto prossima del 30 giugno all'esigenza di pervenire ad una soluzione più organica per quanto riguarda le abitazioni.

Indubbiamente per questo aspetto, dicevo, non abbiamo molto entusiasmo nell'approvazione. Facciamo fronte ad una situazione di emergenza, strumentalizzata ed esagerata e che tuttavia in talune zone e città del paese sussiste e della quale non si può non tenere conto. È proprio la situazione di emergenza che ci induce ad accettare palliativi, soluzioni transitorie, in definitiva non-soluzioni quali sono i blocchi e le proroghe, in attesa di arrivare a qualcosa di organico. Certo, la via non è lineare. Del resto prendiamo atto che il Governo ha presentato da parecchio tempo i disegni di legge, del cosiddetto pacchetto casa. Abbiamo in discussione da non poco il disegno di legge n. 479 per la riforma dell'equo canone e fatichiamo ad andare avanti perchè occorre trovare il consenso e comporre esigenze diverse in una situazione in movimento.

Il Governo, per esempio, è stato costretto dall'emergenza a proporre la sospensione dell'indicizzazione e quindi i tre successivi decreti dei quali, in questo momento, stiamo discutendo il terzo. È stato costretto; per questo noi non diciamo che il Governo è

stato incoerente, ma rileviamo che si è trovato di fronte alla necessità di prendere atto di una realtà e di ricercare le soluzioni più idonee, momento per momento.

Alla luce di queste riflessioni, avremmo preferito che certi giudizi corrivi sull'attività del Parlamento non venissero pronunciati; non ci associamo e non li approviamo, anche se diamo atto che, per esempio nel tema specifico dell'equo canone, faticiamo a trovare una soluzione; occorre tempo a trovare il consenso all'interno del Parlamento e la convergenza su una linea che tenga conto delle diverse esigenze e che eviti sia lo sfrenato liberismo (di cui c'è notevole nostalgia, ma che noi non riteniamo che sarebbe privo di costi sociali ed economici estremamente gravi), sia un ripetuto e insistito assistenzialismo che a parole, collega Giustinelli, si rifà al mercato, ma che poi, quando si va al concreto, propone sempre cose che col mercato fanno a pugni, o respinge le proposte per una modifica della legge dell'equo canone in direzione di una certa flessibilità che si muova appunto verso un recupero del mercato.

Ci rammarica la mancata approvazione da parte dei colleghi del Gruppo liberale. Diamo atto della loro coerenza, ma riteniamo che questa loro mancata approvazione, cioè il loro voto contrario, non tenga appunto sufficientemente conto dell'emergenza, che non è solo il dato di fatto oggettivo presentato della società in questo settore, ma che è anche il dato di fatto politico della doverosa e difficile ricerca di convergenza.

Comunque lo accettiamo come stimolo per ricercare quella soluzione in tema di equo canone e più in generale circa il problema della casa per la quale, indubbiamente, nei prossimi mesi ci misureremo con i Gruppi della maggioranza e con i Gruppi della opposizione per giungere al più presto a risultati positivi. *(Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra).*

**PRESIDENTE.** Avverto che i relatori hanno presentato una proposta di coordinamento relativa all'emendamento 2.13, approvato dall'Assemblea:

*All'articolo 2, il comma 5 è sostituito dal seguente:*

«Per gli incrementi di valor conseguenti alle cessioni e ai trasferimenti effettuati ai sensi dei commi precedenti, l'imposta di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, è ridotta al cinquanta per cento indipendentemente dalla data di costruzione dei fabbricati o delle porzioni di fabbricati».

La metto ai voti.

**È approvata.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso il cui titolo è il seguente: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, recante misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa. Regolamentazione degli atti e dei rapporti giuridici pregressi».

**È approvato.**

#### **Per lo svolgimento di una interpellanza**

**CONSOLI.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CONSOLI.** Signor Presidente, voglio pregarla di sollecitare il Governo affinché dia risposta all'interpellanza 2-00180, presentata nella seduta del 2 agosto 1984 da un gruppo di senatori, tra i quali il sottoscritto e il collega Margheri, ai Ministri dell'industria e delle partecipazioni statali, sui problemi delle piattaforme petrolifere, tenuto conto che c'è stata, su questa materia, una risoluzione della Commissione industria, approvata all'unanimità, che invitava il Governo a promuovere un accordo tra polo pubblico e privato nel settore e che, in questo momento, ci sono polemiche in corso. È opportuno che il Governo venga subito a rispondere ai quesiti posti dalla nostra interpellanza.

**PRESIDENTE.** La Presidenza si farà interprete della sua richiesta presso il Governo.

**Interrogazioni, annunzio**

**PRESIDENTE.** Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

**DE CATALDO, segretario:**

**GIUGNI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per chiedere assicurazione in ordine al corretto adempimento da parte di codesta Amministrazione di quanto disposto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 che prevede lo svolgimento a periodicità biennale dei concorsi per cattedre universitarie.

Dal 1973 tali concorsi si svolgono con periodicità quinquennale ingenerando situazioni di grave disagio per i candidati e disincentivando l'attività di ricerca e la stessa vocazione all'insegnamento universitario.

Tale assicurazione viene richiesta con urgenza, nell'imminenza della formazione delle commissioni giudicatrici per il concorso già bandito, al cui sereno svolgimento dei lavori sarà quanto mai proficuo sapere che i candidati non ritenuti ancora maturi avranno la possibilità di riproporsi a scadenze ragionevolmente brevi.

(3 - 00804)

**MILANI Eliseo, PINTUS.** — *Al Ministro dell'interno.* — In relazione alla morte di Pietro Greco, il ricercato ucciso dalla DIGOS a Trieste nonostante fosse del tutto disarmato e non avesse tentato alcuna reazione violenta nei confronti degli agenti giunti ad arrestarlo, si chiede di sapere:

1) quale sia l'esatta ricostruzione dei fatti;

2) chi abbia ordinato l'uso delle armi da fuoco nel corso dell'operazione;

3) se gli agenti della DIGOS avessero ricevuto, prima dell'operazione, specifiche direttive sull'uso delle armi;

4) se risponda a verità l'agghiacciante particolare di un ultimo « colpo di grazia » esploso da un agente che si trovava al di fuori dell'abitazione;

5) se il Ministero abbia avviato una propria indagine sui fatti di Trieste, se abbia intenzione di prendere provvedimenti nei confronti dei responsabili di un episodio così grave e se intenda impartire nuove e più rigorose direttive circa l'uso delle armi da fuoco nel corso di operazioni di polizia.

(3 - 00805)

**DE CATALDO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Con riferimento all'episodio verificatosi in Trieste, in cui il signor Pietro Maria Greco, perseguito da provvedimento restrittivo della libertà personale perchè ritenuto appartenente al fronte comunista combattente, secondo quanto riferito dalla stampa, è stato colpito a morte da numerose pallottole esplose da agenti dell'ordine ed ammanettato mentre si trovava per terra moribondo, l'interrogante chiede di sapere quali disposizioni vengono date alla polizia per occasioni come quella che si è verificata nella circostanza e se è concepibile che in un caso del genere vengano esplosi numerosi colpi di arma da fuoco al fine esplicito di togliere la vita ad una persona.

(3-00806)

**MURMURA.** — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei beni culturali e ambientali ed ai Ministri senza portafoglio per gli affari regionali e per l'ecologia.* — Per conoscere quali provvedimenti, coerenti con la Costituzione e seriamente efficaci negli effetti, intendano proporre al Parlamento al fine di dare alla materia urbanistica una legislazione meno caotica ed imprecisa di quella attuale, evitando l'adozione di provvedimenti — come il decreto ministeriale 27 settembre 1984 del Ministro dei beni culturali e ambientali — la cui innegabile bontà, nel merito, potrebbe contrastare con i principi costituzionali sulle potestà urbanistiche delle Regioni e degli Enti locali.

L'interrogante chiede, comunque, di conoscere se, in attesa della soluzione legislativa al problema, il Governo non intenda adottare iniziative amministrative di indi-

rizzo e di coordinamento capaci di delineare i limiti di azione per le Regioni.

(3 - 00807)

MURMURA. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per conoscere l'entità del personale assunto da codesto Ministero negli ultimi tre anni con il vincolo quinquennale della permanenza nelle regioni del Centro-Nord, successivamente comandato a Roma o nelle regioni meridionali.

(3 - 00808)

MURMURA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere l'entità del personale assunto da codesto Ministero negli ultimi tre anni con il vincolo quinquennale della permanenza nelle regioni del Centro-Nord, successivamente comandato a Roma o nelle regioni meridionali.

(3 - 00809)

MURMURA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere l'entità del personale assunto da codesto Ministero negli ultimi tre anni con il vincolo quinquennale della permanenza nelle regioni del Centro-Nord, successivamente comandato a Roma o nelle regioni meridionali.

(3 - 00810)

CALICE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Considerato:

che da circa 6 anni la superstrada — si fa per dire — Potenza-Candela, nel tratto Melfi-Leonessa, è transitabile difficoltosamente e avventurosamente (sono già avvenuti vari incidenti con silenziosi ricoveri ospedalieri) per crolli, dissesti e sgretolamento del manto stradale;

che serve — se serve — a puro scarico di coscienza — per chi ce l'ha — infittire di gradevoli segnali di pericolo detto tratto, frequentatissimo per il collegamento della provincia di Potenza con la Puglia;

che il palleggiamento cordiale di responsabilità, ormai immemorabile, fra costruttore e appaltante aveva portato al sequestro del tratto da parte della Magistratura del Tribunale di Melfi, senza che, tuttavia, un buco sia stato colmato,

l'interrogante chiede di conoscere:

la data del collaudo, il nome del collaudatore, la parcella percepita, il lodevole esito di tanto collaudo;

le conclusioni dell'iniziativa della Magistratura che, si capisce, non obblighino a rispondere trincerandosi nel segreto istruttorio;

le opinioni, se ne ha maturate da 6 anni a questa parte, e i provvedimenti del Ministero.

L'interrogante chiede, inoltre, di conoscere, a proposito di altra strada della provincia, la strada statale n. 93, nel tratto Atella-Lagopesole, che è stata chiusa al traffico per un crollo del ponte di Cerasale:

a quali orientamenti viatori si ispira tale provvedimento — questo sì tempestivo — dell'ANAS che, provvidenzialmente, ha reso più difficili i rapporti con il mondo di poveri contadini e abitanti di varie frazioni;

in quali umani tempi — considerata la brevità della vita — si può fare affidamento per la riparazione del sullodato ponte.

(3 - 00811)

MARINUCCI MARIANI, TEDESCO TATÒ, SALVATO, ROSSANDA. — *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e delle partecipazioni statali.* — Per sapere:

se sono al corrente del fatto che il giorno 8 marzo 1985 la rete 1 della RAI, nella rubrica « Linea diretta », ha trasmesso il filmato « un grido silenzioso », filmato già dichiarato falso dalla scienza medica degli Stati Uniti, dove è stato prodotto e divulgato a cura delle associazioni che si battono per riportare l'aborto nell'illegalità;

se sono a conoscenza del fatto che, malgrado tale conclamata falsità, il filmato è stato accreditato dal giornalista Biagi, il quale, con l'autorevolezza che lo stesso mezzo televisivo offre al conduttore di una rubrica, almeno due volte ha ripetuto che il feto mostrato nel filmato sarebbe stato un feto di 84 giorni e questo mentre l'esperto si dichiarava invece assai dubbioso.

Gli interroganti chiedono anche di sapere:

in quale relazione debba essere messo il fatto che un filmato che sollecita e induce reazioni emotive sia stato trasmesso in oc-



casione della « Giornata della donna » senza neanche cogliere l'occasione per una ferma presa di posizione a favore di una seria campagna contraccezionale e ignorando durante la trasmissione completamente la donna, il suo punto di vista, le sue ragioni, la sua angoscia;

se, infine, può essere considerato lecito che in una trasmissione non scientifica e molto breve il giornalista Biagi abbia affrontato un tema così grave e delicato senza neanche la giustificazione dell'attualità di cronaca, essendo il filmato (peraltro già trasmesso in Italia in altra rubrica televisiva) vecchio di molti mesi, così come vecchia di molti mesi è la polemica sulla sua strumentale falsità: proprio la brevità e la scarsa scientificità della trasmissione sono la causa dell'ambiguità del messaggio trasmesso attraverso la rete pubblica e, d'altra parte, alla proclamata obiettività il Biagi stesso è venuto meno nel momento in cui ha scelto di intervistare tre uomini di cui due dichiaratamente antiabortisti.

(3 - 00812)

*Interrogazioni  
con richiesta di risposta scritta*

FLAMIGNI, GIURA LONGO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

come è potuto accadere che il tenente colonnello della Guardia di finanza Ezio Talone, iscritto nelle liste della P2, sia stato nominato, a preferenza di altri ufficiali più meritevoli, aiutante maggiore in prima e comandante del Reparto comando presso la X Legione di Napoli della Guardia di finanza, nonostante il Ministro delle finanze gli avesse inflitto, nel 1981, la sanzione disciplinare del « rimprovero » per aver aderito alla loggia massonica P2 nel 1973 e « incautamente ommesso di dissociarsene in via formale quando, in epoca successiva, ripetute polemiche di stampa avevano fatto cenno ai lati oscuri assunti da quella organizzazione »;

come è potuto accadere che il tenente colonnello della Guardia di finanza Giovanni Longo, anch'egli iscritto nelle liste della loggia massonica P2, sia stato nominato, a pre-

ferenza di altri ufficiali più meritevoli, aiutante maggiore in prima e comandante del Reparto comando presso la VIII Legione di Firenze della Guardia di finanza (entrambi i predetti ufficiali sono capi della segreteria di sicurezza delle rispettive Legioni con compiti delicatissimi e con accesso a qualsiasi documentazione segreta e riservata);

la sua valutazione sul fatto che ad entrambi i predetti ufficiali sia stato concesso il nulla osta di sicurezza « segretissimo cosmic » e se ciò abbia relazione con il criterio discriminatorio confermato dall'onorevole Belluscio, iscritto anch'egli nelle liste della P2, nella seduta della Camera dei deputati del 28 settembre 1981, secondo il quale l'appartenenza alla massoneria era una condizione di grande favore per accedere al visto di segretezza della NATO;

se non ritiene che tale attribuzione di incarichi sia un segnale che, nonostante lo scioglimento, la loggia P2 continua a funzionare;

se sono stati riaperti i procedimenti disciplinari nei riguardi degli ufficiali della Guardia di finanza risultati iscritti nelle liste della loggia massonica P2 dopo che la relazione conclusiva della Commissione parlamentare di inchiesta sulla loggia massonica P2 afferma che « le liste sequestrate a Castiglion Fibocchi sono da considerare a) autentiche . . . , b) attendibili » (pagina 43), « che non solo la loggia P2 era organizzazione oggettivamente strutturata come segreta ma che essa come tale era soggettivamente riconosciuta ed accettata dagli iscritti » (pagina 50) e « che il fine ultimo della organizzazione risiedeva nel condizionamento politico del sistema » (pagina 51);

se ha esaminato i riscontri rinvenuti dalla Commissione parlamentare in antitesi alle dichiarazioni non veritiere rese dai predetti ufficiali nel corso dell'inchiesta formale disciplinare promossa a carico dei militari della Guardia di finanza i cui nomi figuravano negli elenchi rinvenuti a Castiglion Fibocchi;

se, ad esempio, ha esaminato i seguenti fatti:

1) Ezio Talone ha dichiarato di essere totalmente estraneo alla loggia massonica P2

e di non avere prestato giuramento. Dall'inchiesta disciplinare del 1981 è emerso che « ha aderito alla loggia P2 nel 1973 distaccandosene passivamente alla fine del 1976 ». Senonchè dalla documentazione raccolta dalla Commissione parlamentare di inchiesta risulta che egli ha versato lire 100.000 a Licio Gelli in data 12 ottobre 1979, con assegno n. 020073068 della Banca commerciale italiana (volume II, tomo II, pagina 290, della documentazione raccolta dalla Commissione parlamentare). Inoltre alla Commissione parlamentare di inchiesta è pervenuto materiale dell'archivio uruguaiano di Licio Gelli contenente elementi informativi degli affiliati alla P2, inviato con lettera del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, il 4 luglio 1982, che tra l'altro afferma: « trasmetto in allegato i seguenti documenti di affidabile autenticità acquisiti da fonte confidenziale sicuramente attendibile ». Nell'elenco generale accanto al nome di Ezio Talone è riportata la nota « giuramento firmato » (volume II, tomo II, pagina 18);

2) Giovanni Longo è stato proscioltto sulla base della « convinzione che la parola di un ufficiale con molti anni di servizio a favore della Guardia di finanza non possa essere messa in dubbio da indizi come quelli esistenti agli atti » e « in considerazione che i contatti tra l'ufficiale superiore ed il Gelli risalgono al 1972 », epoca ritenuta anteriore alle deviazioni della loggia P2, ma ciò in contrasto con le conclusioni della Commissione parlamentare di inchiesta. Nella documentazione sopra citata proveniente dall'archivio uruguaiano di Licio Gelli, nell'elenco generale, anche a fianco del nome di Giovanni Longo, sta scritto: « giuramento firmato » (volume II, tomo II, pagina 18).

(4 - 01724)

GARIBALDI. — *Al Ministro dell'interno.* — Premesso che l'articolo 1 della legge 21 aprile 1983, n. 123, dettante disposizioni in materia di cittadinanza, prevede che il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquisti la cittadinanza italiana « quando risieda da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni

dalla data del matrimonio », l'interrogante chiede di conoscere a quale interpretazione si attenga il Ministero nella determinazione del requisito della residenza.

In particolare, si chiede se venga considerato rilevante ai fini del compimento del semestre l'eventuale periodo di residenza in Italia anteriore al matrimonio o se, ai fini della legge in questione, venga considerata come equivalente a residenza la prolungata dimora in Italia (vedi, ad esempio, studenti stranieri cui sia stato concesso un permesso di soggiorno, appunto, per motivi di studio).

Considerato, altresì, che la stessa legge non prevede espressamente l'eventualità che l'istanza presentata dal coniuge straniero di un cittadino rimanga senza risposta alcuna, si chiede di conoscere se il Ministro ritenga che, decorso inutilmente l'anno (o il biennio) dall'istanza, l'interessato possa ottenere la propria iscrizione.

L'interrogante chiede, infine, di conoscere se non si ritenga di prendere iniziative idonee a superare la contraddizione fra l'articolo 5, primo comma, della legge 21 aprile 1983, n. 123, sulla cittadinanza, in base al quale « è cittadino italiano il figlio minore, anche adottivo, di padre cittadino o di madre cittadina » e l'articolo 39, primo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, sulla disciplina dell'adozione, in base al quale « il minore di nazionalità straniera adottato da coniugi di cittadinanza italiana acquista di diritto tale cittadinanza ».

(4 - 01725)

SALVATO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso e considerato:

che l'intera zona di Sant'Andrea sita nel comune di Vico Equense (Napoli) versa in stato di notevole difficoltà per la mancanza di una strada idonea a sostenere lo sviluppo economico e civile di questa importante area agricola;

che l'attuale sentiero consente solo il trasporto a braccia o con modestissimi mezzi di trasporto, con pesantissimi aggravi di costi e fatica;

che sono penalizzati sia l'allevamento di animali da latte, sia la produzione e il raccolto di uliveti, noceti, vigneti;

che la gravità della situazione sta determinando il graduale abbandono con gravi rischi ambientali ed ecologici, oltre ai pesantissimi risvolti occupazionali in una zona dove così grave è la disoccupazione giovanile;

che finora nessun contributo concreto è stato deciso per sostenere e promuovere lo sviluppo dell'agricoltura e migliorare la qualità della vita degli abitanti di questa zona;

che la realizzazione della strada diventa obiettivo prioritario per l'economia di detta zona;

che si registrano gravi ritardi e inadempienze da parte degli amministratori comunali di Vico Equense e, in genere, la latitanza delle istituzioni locali,

l'interrogante chiede di conoscere se si intende urgentemente intervenire.

(4-01726)

**SALVATO.** — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Premesso e considerato:

che da circa otto anni gli abitanti di via Bellalba sita in Vico Equense (Napoli) sono in attesa di una strada di accesso;

che su questo la Cassa per il Mezzogiorno ha preso formale impegno nel momento in cui in quel territorio ha collocato traccia dell'acquedotto per Capri (pratica n. 7966);

che la realizzazione di questa strada è di vitale importanza per l'economia della zona, economia agricola di notevole consistenza che oggi, in pieno 1985, continua a svolgersi prevalentemente con trasporto a braccia con gravissimi aggravi di costi e fatica;

che l'unico sentiero di accesso attualmente esistente presenta aspetti di pericolosità soprattutto quando è maltempo e che questo rende ancora più gravose le condizioni di vita degli abitanti di quella zona;

che si registrano ritardi e gravi inadempienze da parte degli amministratori di Vico Equense,

l'interrogante chiede di sapere se si intende urgentemente intervenire.

(4-01727)

**VECCHI.** — *Al Ministro della sanità.* — Premesso:

che a Renazzo di Cento, in provincia di Ferrara, è locato lo stabilimento Visplant-Chimiren s.r.l. che produce antiparassitari, insetticidi, diserbanti ed altri prodotti per l'agricoltura per i quali vengono utilizzate sostanze chimiche tossiche, tra le quali il famoso e tristemente noto « carbaryl », tanto da collocare l'azienda tra le tre a più alto rischio dell'Emilia-Romagna;

che in diverse occasioni, per la mancanza di misure di prevenzione e di sicurezza interna ed esterna, si sono manifestati fenomeni di fuoriuscita di gas tossici e di nubi nauseabonde, i cui miasmi hanno creato non pochi problemi alle persone che abitano nelle frazioni di Renazzo e di Reno Centese (circa 7.000 abitanti), come hanno potuto rilevare gli accertamenti messi in atto dalla USL n. 30;

che, proprio in seguito ad una fuoriuscita di gas nauseabondo, avvenuta il 18 settembre 1984, che ha avuto effetti dannosi sulle popolazioni, il sindaco, sentito il parere dell'autorità sanitaria competente, ha disposto la chiusura dello stabilimento e successivamente ha prescritto, prima che si procedesse alla riapertura, una serie di misure per accrescere il livello di sicurezza, ma che a tali prescrizioni l'azienda, pur non opponendosi, ha prestato scarsa attenzione con rinvii e lentezze nella realizzazione delle opere, così come sembra (per le denunce fatte dal sindaco e dal presidente della USL n. 30 alla Magistratura) non abbia ottemperato alla stessa ordinanza di chiusura, lavorando seppure parzialmente di notte, dimostrando scarsa affidabilità;

che tutto ciò ha sollevato profondo malcontento tra la popolazione e, conseguentemente, una presa di posizione del Consiglio comunale il quale, con una risoluzione votata nei giorni scorsi, valuta, per la salvaguardia dell'ambiente e delle persone, che lo stabilimento Visplant-Chimiren non possa più

continuare la sua attività in una zona così densamente popolata,

l'interrogante, facendosi interprete delle ansie e delle preoccupazioni delle popolazioni e per favorire l'applicazione dei deliberati del Consiglio comunale di Cento, chiede al Ministro se è stato informato della vicenda e se non ritiene necessario intervenire, sulla base delle sue competenze, per revocare le licenze di produzione, condizionandone il successivo rinnovo allo spostamento dello stabilimento in area territoriale più idonea e alla realizzazione delle necessarie misure di prevenzione e sicurezza, interne ed esterne, a salvaguardia dell'ambiente, delle popolazioni e dei lavoratori dipendenti.

(4 - 01728)

#### **Interrogazioni, annuncio di risposte scritte**

**PRESIDENTE.** Il Governo ha inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nel fascicolo n. 55.

#### **Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 13 marzo 1985**

**PRESIDENTE.** Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 13 marzo, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

**I. Deliberazione sulle conclusioni adottate dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 1985, n. 8, concernente ripiano dei disavanzi di amministrazione delle unità sanitarie locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di convenzioni sanitarie (1237) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

**II. Seguito della discussione dei disegni di legge:**

**SAPORITO ed altri.** — Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore statale (52).

**BERLINGUER ed altri.** — Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore (216).

**BIGLIA ed altri.** — Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore statale (398).

**MALAGODI ed altri.** — Nuovo ordinamento della istruzione secondaria superiore (756).

La seduta è tolta (*ore 21*).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA

Consigliere preposto alla direzione del  
Servizio dei resoconti parlamentari